



NORMATIVA GENERALE AFFILIAZIONI E TESSERAMENTI

e SCUOLE NUOTO FEDERALI

STAGIONE 2026/2027

	FUNZIONE	DATA
REDAZIONE	SEGRETARIO GENERALE	
APPROVAZIONE	DELIBERA PRESIDENTE	N. 22 DEL 22/07/2026

Indice

PREMESSA	4
1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ	5
1.1 PRIMA AFFILIAZIONE	6
1.2 RIAFFILIAZIONE	8
1.3 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE	12
1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD)	14
1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI	16
1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA	16
1.7 MODIFICA STATUTO	17
1.8 MODIFICA CARICHE SOCIALI	17
1.9 MODIFICA DATI RELATIVI A PEC E IBAN	18
1.10 ABBINAMENTO COMMERCIALE	18
1.11 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ	18
1.12 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI	19
1.13 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI	19
1.14 UTILIZZO MARCHI FEDERALI	20
1.15 UTILIZZO MARCHIO CONI	20
1.16 UTILIZZO MARCHIO SPORT e SALUTE Spa	21
2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI	22
2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI	23
2.2 QUALIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE REGOLAMENTATE DALLA FIN.23	23
2.3 TESSERAMENTO ATLETI	25
2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO	25
2.5 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO LIBERO	26
2.6 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO	27
2.7 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO CONTRATTUALE	28
2.8 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (PFT)	29
2.9 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PFT	30
2.10 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL PFT	32
2.11 ALTRI ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI	33
2.12 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI	35
2.13 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO	36
2.14 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA'	36
2.15 TRASFERIMENTO DA E PER L'ESTERO	40
2.16 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI	40
2.17 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO	43
2.18 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA	46
2.19 TESSERAMENTO SETTORE MASTER	47
2.20 TUTELA SANITARIA	47
2.21 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI	49
2.22 TESSERAMENTO TECNICI	50
2.23 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA (UG)	53

2.24 ASSICURAZIONE	53
2.25 PRIVACY	53
2.26 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO	54
2.27 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE	54
2.28 TUTELA DEI MINORI, PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE – ADEMPIMENTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI	54
3 - OMOLOGAZIONE IMPIANTI	56
3.1 PROCEDURE GENERALI PER IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE	56
3.2 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO	56
4 - NORMATIVA ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA	57
5 - NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI	58
5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF)	59
5.2 REQUISITI	59
5.3 DIRITTI DELLE SNF	60
5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF	60
5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA	60
5.6 ASPETTI SANITARI	61
5.7 ASPETTI ASSICURATIVI	61
5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO	63
5.9 SCUOLA FORMAZIONE ISTRUTTORI	63
5.10 QUOTE E TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA S.N.F.	63
5.11 SOCIETA' CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU' IMPIANTI	64
ALLEGATO "A" – RIEPILOGO TASSE FEDERALI	65
ALLEGATO "B" – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT	72
ALLEGATO "C" – MODALITA' VERSAMENTO QUOTE	76
ALLEGATO "D" – CATEGORIE ATLETI	77

MODULISTICA

Modulo 1. Richiesta Manifestazione Propaganda	Modulo 8. Lettera atleti militari
Modulo 2. Riconoscimento Manifestazione Propaganda	Modulo 9. Impianti
Modulo 3. Tesseramento/variazione dati	Modulo 10 Manifestazione contraria rinnovo del tesseramento
Modulo 4. Tesseramento non italiano – Richiesta transfer	Modulo 11 Attestato spazio acqua
Modulo 5. Dichiarazione d'assenso per visto ingresso	Modulo 12 Nomina responsabile safeguarding
Modulo 6. Dichiarazione per rinnovo permesso soggiorno	
Modulo 7. Trasferimento atleti	

PREMESSA

La Normativa Generale Affiliazioni, Tesseramenti e Scuola Nuoto federale (di seguito per brevità “Normativa”), è emanata annualmente in conformità allo Statuto e delle disposizioni attuative contenute nel Regolamento Organico con lo scopo di fornire la disciplina di dettaglio delle procedure di affiliazione e di tesseramento e le correlate norme amministrative.

Le procedure di affiliazione e tesseramento ed iscrizione alle gare sono gestite dalla apposita piattaforma informatica della Federazione Italiana Nuoto (portale.federnuoto.it).

L'utilizzo delle funzionalità è descritto nelle guide di utilizzo presenti nella sezione “BACHECA”.



1 - AFFILIAZIONE SOCIETÀ

1.1 PRIMA AFFILIAZIONE

Documentazione

La società che intende affiliarsi deve rivolgersi al Comitato Regionale territorialmente competente sul luogo ove risulta avere eletto la propria sede legale. In alternativa la Società può richiedere l'affiliazione al Comitato territorialmente competente non in relazione alla sede legale bensì a quella eventualmente individuata per lo svolgimento delle attività operative (sportive) qualora collocata in una regione diversa. Non è ammessa l'affiliazione a più Comitati Territoriali.

La documentazione che la Società deve produrre è la seguente:

- atto costitutivo e statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, a seconda della forma costitutiva civilistica prescelta, conforme alle prescrizioni contenute all'art. 6 del D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i. e alle disposizioni contenute nella presente Normativa, riportanti la registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate;
- copia della certificazione di attribuzione del codice fiscale o visura camerale non antecedente ai tre mesi dalla data di presentazione;
- copia del verbale dell'assemblea dei soci da cui risulti l'elezione del Presidente (legale rappresentante) e del Consiglio Direttivo, se non indicati o non più coincidenti con quelli riportati nell'atto costitutivo, con l'indicazione delle cariche societarie¹;
- attestato dal quale risulti la disponibilità di un effettivo spazio acqua (in piscina pubblica o privata) idoneo a garantire lo svolgimento di attività sportiva Federale. L'attestato deve essere rilasciato dal proprietario o dal gestore dell'impianto su carta intestata, o recante un timbro degli stessi soggetti dichiaranti, redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla FIN (v. modulo 11). Nel caso in cui nel corso dell'anno venga meno la disponibilità del predetto spazio-acqua, il Consiglio Federale ha facoltà di procedere alla revoca della affiliazione laddove il sodalizio non sia in grado di poter proseguire nello svolgimento delle attività sportive;
- attestazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, da redigersi sulla base del fac-simile allegato (v. modulo 12), contenente la nomina del Responsabile Safeguarding, prevista dal Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati, **inserendo tutti i dati richiesti e provvedendo alla** indicazione della casella di posta elettronica riservata allo stesso Responsabile per la gestione delle eventuali segnalazioni.

Il Comitato, ricevuta e controllata la suddetta documentazione, provvede -laddove non sia necessaria l'integrazione degli atti prodotti- a generare sulla piattaforma informatica l'anagrafica della nuova società provvedendo, altresì, a caricare la documentazione ricevuta in formato elettronico nell'apposita "area documentale" riservata alla Società, marcando i documenti con lo stato "solo lettura"².

Il Comitato verifica l'eventuale presenza di pregresse posizioni debitorie da parte della società richiedente per precedenti periodi di affiliazione, che nel caso rappresentano elemento ostativo nel proseguimento dell'iter³.

Il Comitato provvede ad inserire nell'apposita scheda "Consiglio" **gli amministratori (Amministratore unico, Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione)** indicati nel verbale dell'assemblea dei soci (o nell'atto costitutivo) prodotto dalla Società interessata e genera le credenziali di accesso al sistema informatico.

Il Comitato notifica all'ufficio Affiliazioni l'avvenuto caricamento dei documenti necessari per la gestione del processo di prima affiliazione.

¹ Per le società di capitali, vedi quanto previsto nel paragrafo "Requisiti statutari per l'ottenimento dell'affiliazione";

² I Comitati devono porre attenzione alla corretta indicazione della tipologia dei documenti caricati sul portale verificando l'utilizzo di voci di inserimento "coerenti" con la natura del documento allegato, ciò anche al fine di garantire il successivo corretto inoltro dei documenti al Registro delle Attività Sportive mediante le procedure automatizzate del portale federale.

³ Per la definizione delle posizioni debitorie si rinvia al successivo punto 1.2, paragrafo "Regolarizzazione posizione amministrativa".

L'ufficio Affiliazioni, verificata la conformità dello statuto ai requisiti previsti dal D.lgs. n. 36/2021 e alle normative Federali, lo approva nel sistema informatico, consentendo alla società di generare la domanda di prima affiliazione.

La Società deve quindi procedere alla stampa della domanda di prima affiliazione, sottoscriverla nelle parti indicate e caricarla in formato elettronico nell'area documentale della piattaforma informatica.

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito www.federnuoto.it/privacy.html.

Per completare la procedura di inserimento della domanda di prima affiliazione è necessario provvedere all'inserimento obbligatorio da parte della Società **delle coordinate IBAN del conto bancario**.

Termini di tempo

Le domande di affiliazione debbono essere corredate della parte documentale e perfezionate entro il termine di massimo di 90 giorni dalla data di richiesta e comunque entro e non oltre il termine del 31 luglio. Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, la richiesta di affiliazione non perfezionata sarà automaticamente considerata decaduta dal sistema informatico, con il riaccredito degli importi impegnati nel Conto economato a favore della Società interessata, al netto dell'importo di € **150,00** trattenuto per diritti di segreteria.

Le Società devono tener conto dei predetti termini e presentare la richiesta di prima affiliazione con adeguato anticipo.

Diritti amministrativi

Per la definizione dei diritti amministrativi, si rinvia alla apposita tabella di cui all'Allegato "A".

Accettazione domanda prima affiliazione – Tempi di approvazione – Procedura d'urgenza

Ai sensi del Regolamento Organico l'accettazione della domanda di affiliazione è competenza del Consiglio Federale.

Il tempo occorrente per la valutazione della domanda di affiliazione da parte degli Uffici federali e quindi del competente Organo federale è quantificabile **tra i trenta ed i sessanta giorni** a far data dal momento del perfezionamento della domanda.

In caso di necessità, le Società possono richiedere attraverso il Comitato Regionale competente, il ricorso alla procedura d'urgenza previa corresponsione della quota aggiuntiva da versare alla FIN per diritti di segreteria riportata nell'Allegato "A" della Normativa. Le pratiche per le quali è richiesta la procedura d'urgenza, che risultino in regola con i requisiti previsti dalla normativa federale, sono evase dall'Ufficio Affiliazioni della FIN indicativamente entro **15** giorni lavorativi successivi dalla data di perfezionamento della domanda.

Avverso l'eventuale reiezione della domanda di affiliazione la Società interessata può formulare istanza di riesame con le modalità stabilite dal Regolamento Organico.

Attivazione della affiliazione

A seguito della delibera di autorizzazione da parte del competente Organo federale, l'Ufficio Affiliazioni della Segreteria Generale provvede ad inviarne comunicazione alla Società interessata e ad inserire nella piattaforma i riferimenti della delibera di approvazione.

La delibera non determina l'attivazione della affiliazione, la quale rimane subordinata all'inserimento da parte della Società, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione FIN, delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);
- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ)⁴.

Il mancato caricamento delle suddette figure entro il termine indicato, determinerà l'impossibilità di completare la procedura di affiliazione e la conseguente decadenza della stessa. In tal caso la Federazione procede all'annullamento della richiesta e a restituire le quote federali corrisposte, trattenendo la somma di euro 150,00 per diritti di segreteria. La Società interessata potrà presentare una nuova domanda di affiliazione, ripetendo la procedura e corrispondendo integralmente le quote previste dalla presente normativa.

Per quanto attiene il tesseramento dei ruoli tecnici da inserire nelle affiliazioni dei Gruppi Sportivi⁵ si evidenzia che, limitatamente alla disciplina della pallanuoto e in deroga alla normativa ordinaria- gli stessi Gruppi sportivi sono esentati dall'obbligo di inserire il nominativo del tecnico abilitato salvo nel caso di loro partecipazione ad un Campionato federale con una propria rappresentativa.

Il Comitato, verificate le predette richieste, rilascia i tesseramenti per le predette figure.

All'esito del completamento delle procedure di tesseramento dei suddetti soggetti, la Società sarà abilitata alla produzione dell'Attestato di affiliazione e al caricamento delle richieste di tesseramento degli atleti nonché alla loro iscrizione alle gare federali.

1.2 RIAFFILIAZIONE

Documentazione e Termini

La domanda di riaffiliazione deve essere caricata sulla piattaforma informatica completa di tutta la documentazione richiesta, con particolare riferimento all'attestato di disponibilità spazio-acqua⁶, entro il 31 gennaio. Alle domande di riaffiliazione presentate sul portale oltre il predetto termine ed entro il 31 luglio si applica la maggiore quota per Diritti di segreteria prevista dalla presente Normativa Generale.

Le domande di riaffiliazione registrate sul portale e approvate dal Comitato competente per territorio, debbono essere perfezionate provvedendo al caricamento sul portale delle richieste di tesseramento per le seguenti figure obbligatorie:

- Presidente (legale rappresentante);
- tutti i componenti del Consiglio direttivo o del Consiglio di Amministrazione;
- un medico (abilitato all'esercizio della professione);
- almeno un tecnico in possesso della qualifica minima di AIUTO ALLENATORE (qualifica SNaQ).

⁴ Per maggiori dettagli sui requisiti riferibili alla tesserabilità dei tecnici si veda il paragrafo "Qualifiche FIN-S.I.T. e Categorie allenabili" presente in "TESSERAMENTO TECNICI".

⁵ Per "Gruppi Sportivi" si intendono le organizzazioni sportive appositamente costituite da Forze Armate e Corpi civili dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria), di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n.78, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

⁶ Per le caratteristiche di tale certificazione si rinvia a quanto già precisato nel paragrafo relativo alla domanda di prima affiliazione.

In caso di mancato completamento della procedura di affiliazione entro il 31 luglio della stagione per il quale è stata presentata domanda di riaffiliazione, la stessa sarà dichiarata decaduta; la quota versata dalla Società sarà restituita al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

Competenza accettazione della domanda di riaffiliazione

L'accettazione della domanda di rinnovo della affiliazione è di competenza, ai sensi del Regolamento Organico, del Comitato competente per territorio. Avverso l'eventuale rigetto della domanda, può essere presentata istanza di riesame al Consiglio Federale con le modalità stabilite dal medesimo Regolamento Organico.

Conto economato – Modalità di utilizzo

Alle Società è messa a disposizione la gestione di un conto economato (denominato anche "borsellino elettronico") nella quale possono verificare tutte le operazioni svolte e controllare le scritture contabili sia in entrata che in uscita. Detto conto economato deve avere un "credito" sufficiente per il pagamento delle quote federali previste per la validazione delle operazioni richieste dalle Società.

I pagamenti relativi alla partecipazione all'attività sportiva federale devono essere effettuati esclusivamente attraverso le modalità disponibili nel portale FIN, condizione indispensabile per consentire il corretto funzionamento del sistema informatico e rendere più semplici e veloci le procedure legate al rinnovo delle affiliazioni, dei tesseramenti e delle iscrizioni gara.

I versamenti gestiti attraverso il Conto economato sono elencati nell'Allegato della presente Normativa.

Al termine della stagione sportiva precedente, il credito eventualmente presente nel conto economato delle società affiliate deve essere trasferito sulla competenza della nuova stagione agonistica.

Limitatamente al mese di settembre, sarà possibile per le Società affiliate effettuare operazioni relative ad ambedue le stagioni sportive, quella in scadenza (per eventuali iscrizioni gare, tesseramenti, ecc.) e quella nuova (operazioni preventive di riaffiliazione e caricamento richieste tesseramento), operazioni che il sistema addebiterà nelle due diverse stagioni sportive.

Le procedure di gestione del conto economato nella fase di passaggio tra le due stagioni sportive sono quelle qui di seguito indicate:

1. la FIN provvede nella prima metà del mese di settembre ad aprire il nuovo conto economato relativo alla stagione sportiva, lasciando temporaneamente attivo il conto economato della stagione precedente;
2. le Società -utilizzando l'apposita funzione "SPOSTA CREDITO" della piattaforma informatica- possono autonomamente trasferire, in tutto o in parte, l'eventuale disponibilità economica presente sul conto economato della stagione passata sul conto economato relativo alla nuova stagione;
3. le Società dopo il termine del 30 settembre trasferiscono le eventuali giacenze sul conto economato della stagione sportiva.

Al termine della stagione agonistica, in caso rinuncia alla nuova riaffiliazione la Società interessata provvede a richiedere con formale richiesta a firma del Presidente / Legale Rappresentante, per il tramite del Comitato Regionale, il rimborso dell'eventuale credito residuo presente sul conto economato.

La FIN, verificata l'assenza di eventuali debiti per attività sportiva da parte della Società, provvede al rimborso su un conto corrente intestato alla Società interessata.

Regolarizzazione posizione amministrativa

Il Regolamento Organico stabilisce che per l'ottenimento del rinnovo dell'affiliazione la Società è preventivamente tenuta a regolarizzare eventuali esposizioni amministrative pregresse maturate nei confronti della Federazione. I Comitati Regionali devono operare gli opportuni accertamenti amministrativi prima di dar seguito alle domande di riaffiliazione.

Il Regolamento Organico consente ai Comitati territoriali la facoltà di accordare la rateizzazione dei debiti maturati laddove ricorrano oggettive ragioni che impediscano alle Società interessate di adempiere alla regolarizzazione della loro posizione amministrativa all'atto della riaffiliazione. In tal caso, dette rateizzazioni possono essere accordate direttamente dal Comitato competente per territorio, salvo che per la quota di debito eventualmente dovuta per la partecipazione all'attività federale nazionale, nel pieno rispetto dei seguenti limiti e condizioni:

- a) sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante dell'Ente sportivo di un formale piano di rateizzazione, assistito da garanzie e/o da validi titoli di pagamento;
- b) durata della rateizzazione non eccedente la durata della stagione sportiva per la quale è richiesta l'affiliazione;
- c) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione.

La normativa prevede altresì che in presenza di particolari straordinarie ragioni, la Società sportiva può formulare istanza di rateizzazione anche su base pluriennale. **In tal caso l'Organo competente a valutarle** è il Consiglio Federale, il quale può autorizzarle nel rispetto delle condizioni minime di seguito elencate:

- a) pagamento di un importo non inferiore al 20% del debito complessivo all'atto della firma del piano di rateizzazione;
- b) determinazione dell'importo complessivo rateizzato aggiungendo il calcolo degli interessi al tasso legale corrente e deposito di idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.L. 385/1993 e s.m. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, autorizzati dal Ministero del tesoro, con l'esplicita indicazione della clausola di escussione a semplice richiesta.

Il Consiglio Federale decide sulle istanze di rateizzazione pluriennale, sentito il parere del Comitato competente per territorio, con delibera definitiva non impugnabile.

Il Regolamento Organico dispone che – sia in caso di mancata definizione delle posizioni debitorie da parte delle Società interessate che in caso di mancato rispetto dei piani di rateizzazione eventualmente accordati - il Segretario Generale può disporre con proprio provvedimento -anche nel corso della stagione sportiva- il blocco amministrativo temporaneo delle credenziali di accesso al portale dell'Ente sportivo inadempiente, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari qualora ne ricorrano i presupposti.

Le rateizzazioni concesse direttamente dai Comitati competenti devono essere da quest'ultimi tempestivamente comunicate all'Ufficio Amministrazione Finanza e Controllo a mezzo mail (amministrazione@federnuoto.it) nonché caricate nell'apposita area documentale della Società presente nel portale FIN al fine di evitare l'effettuazione di possibili compensazioni contabili in presenza di partite debito/creditorie intercorrenti tra FIN (nazionale e regionale), all'atto della liquidazione di premi, incentivi, contributi, rimborsi ecc., eventualmente previsti dalla FIN.

Quote federali di riaffiliazione

Gli importi previsti per i diritti di segreteria per le riaffiliazioni sono quelli indicati nella **Tabella A – Quote Federali**, allegata alla presente Normativa.

La riduzione della quota base è prevista nei seguenti casi:

Riduzione A): è riconosciuta alle società che sono risultate classificate, nella stagione precedente, in una delle seguenti graduatorie federali (società inserite nelle classifiche nazionali dei campionati di società dei settori agonistici, come da statuto federale):

Nuoto	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato Assoluto di Società maschile e femminile (Diritto Voto Plurimo)
Pallanuoto	Società inserite nella classifica nazionale dei Campionati di Pallanuoto maschile serie A1, A2, B, C e Promozione fino al 190° posto della classifica generale e dei Campionati di pallanuoto femminile serie A1, A2 e prime due società classificate di ogni girone della serie B (Diritto Voto Plurimo)
Tuffi	Società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Artistico	Società inserite nella classifica del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Salvamento	prime 100 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Fondo-gran fondo	Prime 30 società inserite nella classifica nazionale del Campionato di Società (Diritto Voto Plurimo)
Master	<u>Nuoto</u> : le prime 25 Società inserite nella classifica del campionato nazionale Master di società (Diritto Voto Plurimo).

Riduzione B) è riconosciuta alle società che non rientrano nelle graduatorie di cui alla precedente lettera A) e che hanno acquisito nella stagione precedente il diritto al voto di base.

Note operative per le Società e per i Comitati Regionali

Le Società, utilizzando l'apposita piattaforma informatica, sono tenute:

- a controllare le informazioni di recapito e contatto (PEC e numeri di telefono) provvedendo, ove necessario, all'aggiornamento;
- a confermare il proprio Consiglio Direttivo così come risultante dalla precedente affiliazione ovvero, in caso di variazioni, ad inserire il file PDF del verbale d'assemblea contenente la modifica delle cariche sociali nella sezione "Documenti" della piattaforma informatica, per consentire la verifica e l'inserimento a cura del Comitato Regionale competente;
- a inserire l'impianto sportivo per il quale è soddisfatto il requisito del possesso di spazio acqua (in presenza di più impianti, ciascuno di essi deve avere la corrispondente dichiarazione di disponibilità) da selezionarsi dall'anagrafica degli impianti già precaricata nella piattaforma informatica (in caso di variazione dei dati relativi ad un impianto già presente in anagrafica ovvero di nuovo campo gara non censito la Società dovrà

- trasmettere le informazioni utilizzando la modulistica allegata alla presente Normativa -modulo 9 - da inoltrare alla seguente mail: anagrafe.impianti@federnuoto.it;
- a inserire nella sezione economato il credito necessario con gli strumenti di pagamento presenti nel portale FIN;
- a stampare, firmare ed allegare nell'area documentale (in un unico file) il modulo di affiliazione.

Il Comitato territoriale competente deve provvedere a:

- verificare i documenti caricati dalla Società;
- procedere, salvo necessità di perfezionamento della documentazione, ad inserire nel sistema l'indicazione dello stato "lavorato" del documento in questione;
- provvedere alla validazione della domanda di riaffiliazione.

La Società⁷, per il perfezionamento della stessa, deve sempre provvedere, attraverso la piattaforma informatica:

- ad inserire nell'apposita sezione i "tecnici sociali" per ciascuna delle discipline praticate e secondo l'incarico/qualifica di ciascun tecnico (si evidenzia che il sistema renderà disponibili esclusivamente i tecnici in regola con il rinnovo del tesseramento nei ruoli del S.I.T.);
- a richiedere il tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri ruoli obbligatori previsti dalla presente Normativa⁸;
- a stampare l'Attestato di affiliazione propedeutico nel sistema per il tesseramento degli atleti e la loro iscrizione alle gare.

1.3 REQUISITI PER L'OTTENIMENTO E MANTENIMENTO DELLA AFFILIAZIONE

Si ritiene utile richiamare i principali requisiti per l'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche previsti dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 e s.m.i..

L'art. 6 del D.lgs.36/2021 prevede che gli enti sportivi dilettantistici devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Detti enti possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

- a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;
- c) società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile;
- d) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 36/2021.

Gli enti sportivi dilettantistici si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante.

⁷ Per il tesseramento dei ruoli presenti in affiliazione da parte dei Gruppi Sportivi si invia a quanto sopra indicato nel paragrafo relativo alle richieste di prima affiliazione.

⁸ Per quanto riguarda i ruoli sociali per i quali è richiesto il tesseramento federale obbligatorio, si rinvia a quanto indicato nel precedente capitolo 1.1 "PRIMA AFFILIAZIONE", paragrafo "Attivazione della affiliazione" e al capitolo 1.2 "RIAFFILIAZIONE", paragrafo 1.2 "Documenti e Termini".

L'art.7 del D.lgs. 36/2021 prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto nel quale, tra l'altro, deve essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico ed esclusivo riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, indicando separatamente le eventuali attività diverse da quelle principali (di cui all'art. 7.1.b del D.lgs. 36/2021) a condizione che venga espressamente indicato il loro carattere secondario e strumentale rispetto a quelle principali;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro come regolamentato dall'articolo 8 del D.lgs. 36/2021⁹;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Per le associazioni e le società sportive costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n 117, che abbiano assunto la qualifica di enti del terzo settore (anche nella forma di impresa sociale e siano iscritte al Registro unico del terzo settore), non è richiesto il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui alla sopraindicata lettera b).

Le associazioni e le società sportive affiliate agli Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e dal CIP devono prevedere nei propri statuti l'osservanza dei principi previsti dagli Statuti del CONI e CIP.¹⁰

Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del codice civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata, fermo restando le specifiche disposizioni riguardanti la disciplina degli utili di bilancio, nei limiti stabiliti dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis del D.lgs. 36/2021 e le norme in caso di scioglimento relative alla distribuzione del patrimonio residuo.

Come già segnalato, si ricorda che l'articolo 9 del D.lgs. 36/2021 prevede che le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali (di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b del medesimo decreto) a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consenta e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto. Tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività – generalmente di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo) le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola ecc. – spesso previsti nell'ambito dei "camps"/"vacanze sportive"), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi.

⁹ Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. E' pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. Solo per i sodalizi costituiti nelle forme di società di capitali e cooperative, gli enti dilettantistici possono prevedere la destinazione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci. Nel caso lo Statuto volesse prevedere tale facoltà, si raccomanda di inserire nello statuto sociale esplicito rinvio alle previsioni contenute all'art. 8 del D.lgs. n. 36/2021 e s.m.i.

¹⁰ Si vedano in proposito le FAQ. pubblicate sul sito del Registro: <https://registro.sportesalute.eu/#/help/faq>

Le società sportive di capitali non sono obbligate ad inserire nei propri statuti la nomina di un Consiglio di Amministrazione. In tal caso, le Società rappresentate esclusivamente dall'Amministratore Unico, devono:

1. provvedere all'indicazione nel campo riservato al Consiglio del solo nominativo dell'Amministratore Unico;
2. provvedere al tesseramento, oltre che del nominativo di cui al precedente punto 1), di un numero minimo di due dirigenti (con qualifica di "Dirigente non Consigliere"), nominati dall'Amministratore Unico al fine di garantire la continuità della rappresentanza della Società verso la FIN per lo svolgimento delle attività statutarie. **Detta nomina rimane valida sino al termine della stagione, salvo formale revoca, anche in caso di sostituzione dell'Amministratore Unico.**

Nel caso di nomina di co-amministratori, la Società è tenuta ad individuare tra i medesimi amministratori il soggetto autorizzato a rappresentarla nei rapporti con la FIN il quale andrà indicato nel campo riservato al legale rappresentante nell'anagrafica della società; gli altri co-amministratori, se non già componenti del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio Direttivo, possono essere tesserati alla FIN con la qualifica di "dirigente non consigliere".

Per le Società Sportive di capitali che optano per la nomina di un Consiglio di Amministrazione, per le Società cooperative e per le Associazioni sportive è obbligatoria la costituzione di un Consiglio composto da almeno tre componenti, compreso il Presidente/Legale Rappresentante della Società.

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell'attività sportiva, le richieste di affiliazione di sodalizi partecipati da altri sodalizi già affiliati alla FIN non possono essere accolte. Eventuali circostanze in contrasto con il principio di cui sopra, saranno oggetto di segnalazione da parte della Segreteria Generale con la contestuale richiesta di modifica della compagine sociale. Il mancato adempimento potrà comportare l'avvio della procedura di revoca dell'affiliazione della società interessata. Il principio trova applicazione anche nel caso di modifiche alla compagine sociale della società intervenute successivamente all'acquisizione della affiliazione.

La mancata rispondenza degli statuti delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche ai requisiti sopra elencati comporta l'irricevibilità della domanda di affiliazione o, qualora intervenute successivamente al suo accoglimento, la revoca dell'affiliazione stessa, fermo restando la facoltà da parte della FIN di adottare con provvedimento del Segretario Generale il provvedimento amministrativo della sospensione delle credenziali della società necessarie per l'accesso al portale federale.

1.4 REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE (RASD)

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) è istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio di Ministri per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ai sensi dell'art. 10 del già citato D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, e dell'art. 5, D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il Registro è lo strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni ente sportivo dilettantistico riconosciuto ai fini sportivi da un Organismo sportivo.

Il Dipartimento per lo Sport si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione del Registro nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive tese a verificare la natura dilettantistica dell'attività dell'ente sportivo dilettantistico e la presenza e il successivo rispetto dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'iscrizione al Registro, secondo le indicazioni impartite dallo stesso Dipartimento.

Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire, o a far fornire dall'ente sportivo dilettantistico affiliato, ogni informazione e documento agli incaricati delle attività ispettive per lo svolgimento delle loro funzioni di vigilanza e controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo e dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro, dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento degli enti sportivi dilettantistici per la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da essi svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica.

Il Registro è accessibile tramite piattaforma dedicata dal sito web registro.sportesalute.eu di Sport e Salute Spa, che ne cura l'operatività e che si articola in due sezioni:

- a) "sezione pubblica" - contenente i dati degli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro. I dati, aggiornati dagli Organismi sportivi di affiliazione, sono accessibili e consultabili da chiunque mediante la connessione al suddetto sito web;
- b) "sezione riservata" - contenente ulteriori dati relativi agli enti sportivi dilettantistici, la cui consultazione è riservata all'Organismo sportivo di affiliazione e agli enti sportivi dilettantistici iscritti dotati di credenziali d'accesso.

Gli enti sportivi iscritti possono visualizzare esclusivamente i propri dati; l'accesso alla sezione riservata è consentito, altresì, all'Agenzia delle Entrate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'INPS per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

Su richiesta motivata di altre Istituzioni pubbliche, il Dipartimento per lo Sport può consentire ulteriori accessi.

L'iscrizione al Registro è riservata agli enti sportivi dilettantistici che, oltre a quanto dettagliatamente indicato dalla normativa di riferimento, siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) abbiano sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione Europea e abbiano almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea;
- b) abbiano instaurato un valido rapporto di affiliazione con un Organismo sportivo;
- c) non siano assimilabili ad associazioni/società di secondo livello;
- d) a nessun titolo costituiscano un'articolazione territoriale dell'Organismo sportivo di appartenenza, ad eccezione del Centro Universitario Sportivo Italiano ("CUSI");
- e) svolgano comprovata attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;
- f) abbiano adottato norme statutarie conformi alla normativa in materia. Il numero minimo di tesserati atleti nonché le figure tecniche devono essere coerenti con la disciplina sportiva praticata e corrispondenti alle previsioni regolamentari dell'Organismo sportivo di affiliazione.

Per effetto delle procedure stabilite dal Registro, il portale federale prevede le seguenti funzioni:

- 1. inserimento dell'attività didattica;
- 2. inserimento della composizione delle squadre (rosa) di tutti i Campionati di Pallanuoto.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata in materia di sport possono essere rideterminati i dati richiesti per l'iscrizione, anche fissando requisiti ulteriori.

Sono iscritti di diritto al Registro i Gruppi Sportivi che sono emanazione diretta dei Corpi Militari e Civili dello Stato, firmatari delle specifiche convenzioni con il CONI e il CIP e che siano affiliati ad un Organismo sportivo.

I Gruppi Sportivi sono iscritti al Registro in deroga ad alcune obbligatorioità, in particolare ai dati relativi a: natura giuridica, atto costitutivo, statuto vigente, verbale modifiche statutarie; inoltre, per quanto riguarda l'indicazione del legale rappresentante, va inserito il nominativo del responsabile nominato dal relativo Corpo e, relativamente all'atto costitutivo/statuto, va caricato il provvedimento che ha istituito il Gruppo Sportivo stabilendone altresì le gerarchie interne.

Si sottolinea che l'art. 11 del D.lgs 36/2021 prevede il *“divieto ai Presidenti delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.”*¹¹

Per maggiori informazioni sulle modalità di funzionamento del Registro (iscrizione, requisiti, termini, ecc.) si prega di prendere visione dell'apposito Regolamento consultabile sul sito istituzionale del Dipartimento dello sport e della Società Sporte Salute Spa.

Si prega di prendere nota che i sodalizi sportivi iscritti presso più Organismi affilianti, devono comunicare i dati e le eventuali modifiche a tutti gli Organismi di appartenenza al fine di evitare che gli stessi trasmettano al Registro dati “incoerenti” tra loro che possono determinare la “sospensione” dell'affiliata dal Registro.

1.5 RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Associate e dagli enti di Promozione Sportiva.

La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta dai predetti sodalizi sportivi, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione del Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento dello sport.

1.6 DENOMINAZIONE SOCIALE E DENOMINAZIONE SPORTIVA

Denominazione sociale

La denominazione sociale apposta sul modulo di affiliazione deve corrispondere esattamente a quella indicata nell'atto costitutivo e nello statuto della Società.

Al fine di non determinare possibili confusioni con Società aventi denominazione simile, la FIN ha facoltà di richiedere in sede di prima affiliazione o comunque alla Società con minore anzianità federale di provvedere alla modifica della denominazione.

Le Società non possono provvedere autonomamente ad aggiornare sul portale informatico la propria denominazione sociale; nel caso di modifica la Società deve osservare le procedure stabilite nel successivo paragrafo “Modifica Statuto e Cambio denominazione”.

Denominazione sportiva

Le Società possono richiedere, in aggiunta alla denominazione sociale di cui al precedente paragrafo, l'utilizzo di una “denominazione sportiva”, ovvero di una denominazione semplificata al fine di agevolarne l'utilizzo nelle iscrizioni e programmi gara.

La richiesta di attribuzione - modifica della denominazione sportiva, deve essere presentata dalla Società interessata alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti e Affiliazioni, il quale provvede alla sua valutazione inviando riscontro alla Società istante.

La denominazione sportiva è stabilita tenendo conto dei seguenti criteri:

¹¹ Aggiornamento con Delibera del Presidente n 37 del 15/09/25 per l'intercorsa approvazione della Legge 8 agosto 2025 n. 119 di conversione, con modificazioni dell'art. 11 comma 1 del D.L. 30 giugno 2025, n. 96.

- semplificazione della denominazione, tenuto conto del numero necessariamente limitato di caratteri utilizzabili nelle stampe dei programmi di gestione gara¹²;
- chiara identificazione della società in ambito geografico nazionale, inserendo nomi di località dove le società operano e differenziando denominazioni tra loro simili.

La denominazione sportiva è utilizzabile esclusivamente per la formazione dei programmi e dei risultati delle gare mentre per tutti gli altri atti è obbligatorio l'utilizzo della denominazione sociale.

La richiesta di inserimento e/o modifica della denominazione sportiva (non della ragione sociale) è gratuita, salvo quelle discendenti da richieste di "abbinamento commerciale"¹³.

1.7 MODIFICA STATUTO

Le Società sono obbligate in tutti i casi di intervenuta modifica al proprio Statuto sociale (anche in caso di sola modifica della denominazione sociale) ad inviare nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dei competenti Organi Societari a mezzo posta elettronica certificata (segreteria@pec.federnuoto.it) alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni, la seguente documentazione in formato PDF:

- lettera di richiesta di approvazione della modifica statutaria a firma del Presidente/Legale Rappresentante;
- verbale dell'Assemblea dei Soci di approvazione delle modifiche statutarie;
- copia del nuovo statuto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata registrata presso l'Agenzia delle Entrate (a seconda della forma giuridica della Società), contenente la data di registrazione dell'atto.

Al ricevimento della documentazione la FIN provvede ad addebitare l'importo di € 200,00 per diritti di segreteria.

Laddove necessario, la FIN può richiedere adeguamenti dello statuto per la sua conformità alle normative generali e alle specifiche regolamentazioni sportive; in tal caso, la Società interessata è tenuta a provvedere all'adeguamento entro 60 gg. dalla data di notifica della richiesta della Segreteria Generale FIN. In caso di reiterato mancato riscontro della Società alle richieste di adeguamento dello Statuto, il Segretario Generale della FIN può disporre con proprio provvedimento in via amministrativa il blocco delle credenziali di accesso al portale della Società inadempiente, fino a regolarizzazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Consiglio Federale e degli Organi disciplinari.

La tardiva comunicazione di modifiche dello Statuto da parte della Società interessata, decorsi 30 giorni dalla data di registrazione da parte della Agenzia delle Entrate, comporta l'applicazione di una sanzione di € 200,00 aggiuntiva.

In caso di omessa comunicazione rilevata d'ufficio dalla Federazione in sede di controlli, è applicata una sanzione amministrativa pari ad € 300,00 in aggiunta alla quota prevista di € 200,00.

Le quote indicate nel presente paragrafo sono addebitate dalla FIN sul conto economato della società.

1.8 MODIFICA CARICHE SOCIALI

Le Società sono obbligate nel caso di variazione degli amministratori (amministratore unico, componenti Consigli direttivi o Consigli di amministrazione), a caricare sul portale federale il verbale di modifica dei

¹² Non sono ammissibili proposte di denominazioni sportive non limitate alla semplificazione della ragione sociale ma comportanti, di fatto, la modifica della denominazione medesima.

¹³ Per l'abbinamento pubblicitario si rinvia alle previsioni contenute nel successivo paragrafo della presente Normativa denominato "Abbinamento commerciale".

componenti degli Organi societari entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione dello stesso, nonché a darne comunicazione al Comitato competente tramite email. **Per gli effetti derivanti il tesseramento dei Dirigenti si rimanda all'art.2.21 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI**".

Il mancato o tardivo invio della predetta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 100,00. Il Comitato Regionale è incaricato di notificare all'ufficio Affiliazioni l'accertamento dell'inadempimento della Società al fine di consentire agli uffici della Segreteria Generale di addebitare sul conto economato la relativa sanzione.

1.9 MODIFICA DATI RELATIVI A PEC E IBAN

Le Società sono obbligate a comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro eventuale modifica i dati precedentemente comunicati relativi all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e/o delle coordinate bancarie IBAN. Il mancato aggiornamento comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 70,00. Il Comitato Regionale è incaricato di notificare all'ufficio Affiliazioni l'accertamento dell'inadempimento della Società al fine di consentire agli uffici della Segreteria Generale di addebitare sul conto economato la relativa sanzione.

1.10 ABBINAMENTO COMMERCIALE

L'abbinamento delle Società affiliate con ditte, enti o organizzazioni commerciali a fini pubblicitari, è un istituto previsto dal vigente Regolamento Organico.

L'abbinamento autorizzato dalla FIN decade con il termine della stagione agonistica nella quale è stato richiesto.

Le Società che intendono ottenere l'abbinamento devono inviare apposita richiesta alla FIN Centrale a mezzo mail all'indirizzo: affiliazioni@federnuoto.it

All'atto di accettazione della domanda l'ufficio Affiliazioni addebiterà nel conto economico della società la corrispondente quota per diritti amministrativi indicata nel prospetto allegato alla presente Normativa alla voce "Abbinamento" di € 400,00.

La Società può dar corso all'abbinamento solo dopo aver ricevuto dalla FIN formale conferma dell'intervenuta autorizzazione.

È facoltà della FIN di rigettare la richiesta di abbinamento nei casi che essi risultassero in contrasto con le finalità statutarie della FIN e/o con i principi contenuti nel Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI.

E' possibile effettuare più abbinamenti pubblicitari per ogni società sempre con effetto limitato alla stagione agonistica nella quale vengono richiesti. Nei rapporti ed atti amministrativi intercorrenti con la FIN permane l'obbligo di esclusivo utilizzo e riferimento all'effettiva denominazione sociale. In caso di più abbinamenti pubblicitari, l'indicazione della denominazione di aziende unitamente alla denominazione della società nei programmi informatici utilizzati dalla FIN è subordinata alla dimensione degli spazi previsti per l'indicazione della ragione sociale.

Si precisa che l'abbinamento è consentito ai soli fini pubblicitari e di marketing; non sono pertanto ammessi abbinamenti di natura diversa e, in ogni caso, tra società affiliate alla FIN.

1.11 INCORPORAZIONE, FUSIONE E TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ

L'istituto della "incorporazione" e della "fusione" è previsto dal Regolamento Organico, che ne disciplina gli effetti.

Sia nei casi di incorporazione che di fusione ognuna delle Società interessate deve inviare, entro cinque giorni dalla decisione, **una comunicazione alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni al fine di istruire la pratica per** la ratifica dell'operazione da parte del Consiglio Federale, inviando una copia della stessa al Comitato interessato ed allegando copia del verbale dell'Assemblea dei Soci.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato delle società interessate la quota di € 700,00 ciascuna per diritti di segreteria, come indicato nell'apposito prospetto allegato alla Normativa.

La richiesta di incorporazione, fusione e trasformazione di società è irricevibile in presenza di posizioni debitorie da parte delle Società interessate nei confronti della FIN centrale e/o dei Comitati Regionali.

Gli atleti delle società incorporate possono, entro 40 giorni dalla conoscenza di intervenuta incorporazione tesserarsi per altra società affiliata.

Trascorso tale termine, gli atleti che non abbiano scelto una nuova Società s'intenderanno tesserati per la Società che ha assorbito le altre o per la nuova Società risultante dalla fusione.

Per quanto riguarda l'attribuzione del codice di affiliazione è previsto che:

- per le incorporazioni il mantenimento del codice della Società che assorbe le altre;
- per le fusioni l'assegnazione di un nuovo codice anagrafico e il mantenimento della maggior anzianità federale tra quelle possedute dai soggetti che hanno partecipato alla fusione.

Nel caso di trasformazione di associazione sportiva in Società Sportiva di capitali trovano applicazione le norme civilistiche di riferimento.

In considerazione della continuità giuridica del soggetto interessato all'operazione di trasformazione, non trovano in questo caso applicazione le norme relative allo svincolo degli atleti. La trasformazione deve essere ratificata con delibera del Consiglio della FIN, su istanza da presentarsi a cura della società interessata, corredata da idonea documentazione comprovante l'operazione societaria compiuta. All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota di € 700,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Normativa.

1.12 TRASFERIMENTO DIRITTI SPORTIVI

La FIN può autorizzare il trasferimento tra Società affiliate, esclusivamente a titolo non oneroso, dei diritti di partecipazione ai Campionati nazionali discendenti dalle classifiche o Campionati nazionali conseguiti nell'anno sportivo precedente. Le norme di riferimento sono contenute nel Regolamento Organico.

La domanda deve essere presentata alla Segreteria Generale – Ufficio Affiliazioni. All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società che acquisisce il titolo sportivo la quota di € 2.000,00 per diritti di segreteria come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Normativa.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di € 100,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.13 RIAMMISSIONE NEI RANGHI FEDERALI

Le Società decadute per mancata riaffiliazione possono richiedere la riammissione nei ranghi federali previa presentazione di apposita istanza da indirizzarsi al Consiglio Federale, entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione della domanda di prima affiliazione.

La riammissione nei ranghi federali comporta l'attribuzione dell'anzianità pregressa.

Sono inammissibili le istanze di riammissione nei ranghi federali presentate da soggetti che abbiano interrotto il rapporto di affiliazione con la FIN per un periodo superiore ai 10 anni.

All'atto di accettazione della domanda la FIN addebiterà nel conto economato della società la corrispondente quota per diritti di segreteria, come indicata nell'apposito prospetto allegato alla Normativa; in particolare è prevista la corresponsione di € 1.500,00 per ognuno dei primi tre anni di mancato rinnovo; il predetto importo è altresì integrato per ogni annualità aggiuntiva di € 500,00.

Il provvedimento di riammissione è di competenza del Consiglio Federale il quale, acquisito il parere del Comitato Regionale competente, provvede a pronunciarsi in via definitiva e inappellabile. La richiesta di riammissione nei ranghi federali è in ogni caso irricevibile in presenza di pregresse posizioni debitorie da parte della società richiedente nei confronti della FIN centrale e/o del Comitato Regionale.

La quota versata dalla Società è restituita in caso di non accoglimento dell'istanza, al netto dell'importo di €150,00 trattenuto per diritti di segreteria.

1.14 UTILIZZO MARCHI FEDERALI



E' autorizzato a tutti gli associati in regola con l'affiliazione l'utilizzo dei sopra riportati marchi (simboli) della *Federazione Italiana Nuoto* al fine di evidenziare la propria appartenenza alla stessa FIN.

I marchi della FIN sono utilizzabili esclusivamente dai soggetti affiliati, diritto non trasferibile a terzi essendone espressamente vietata la cessione ad aziende, organizzazioni, istituzioni, ecc. eventualmente collegate con l'associato, salvo formale autorizzazione.

Gli affiliati hanno diritto a caratterizzarsi apponendo il simbolo della FIN sulla propria carta intestata, sulle targhe delle proprie sedi, sulla modulistica di tesseramento nonché sulle tessere di riconoscimento dei propri iscritti, sui manifesti e locandine relativi alla organizzazione di manifestazioni sportive autorizzate dalla FIN.

Senza autorizzazione della FIN non è consentito utilizzare o imitare in alcuna forma o derivazione i simboli o denominazioni che possano indurre il convincimento di un riconoscimento diretto e formale della FIN in attività diverse da quelle relative all'esercizio della pratica sportiva. Deve essere, pertanto, preventivamente autorizzato l'eventuale utilizzo del marchio FIN nelle attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizzazione di convention, seminari e corsi;
- inserzioni pubblicitarie;
- attività commerciali;
- iniziative estranee alle attività riconosciute dalla FIN

L'utilizzo dei simboli della FIN, in quanto marchi registrati, costituisce oggetto di diritti di proprietà intellettuale il cui utilizzo non autorizzato è perseguito a termini di legge.

1.15 UTILIZZO MARCHIO CONI

Il marchio CONI non è utilizzabile, salvo espressa autorizzazione.

È fatto pertanto divieto di utilizzo a tutti gli affiliati alle FSN/DSA/EPS.

1.16 UTILIZZO MARCHIO SPORT e SALUTE Spa

L'utilizzo del marchio Sport e Salute è disciplinato nel "[Regolamento per la concessione del patrocinio gratuito di sport e salute S.p.a.](#)" consultabile sul sito ufficiale della Società. L'autorizzazione all'utilizzo del marchio viene rilasciata al soggetto richiedente, previa verifica del rispetto dei requisiti previsti dal predetto Regolamento; ogni utilizzo deve pertanto essere espressamente e preventivamente approvato.



2 - TESSERAMENTO ATLETI – DIRIGENTI - TECNICI

2.1 PROCEDURE GENERALI COMUNI

La piattaforma informatica prevede specifiche modalità di gestione delle richieste di tesseramento presentate dalle Società.

In particolare, le Società devono accertarsi di avere il credito sufficiente per gestire le operazioni di tesseramento.

Il sistema controlla in automatico i requisiti normativi previsti per le rispettive categorie di tesseramento.

L'inserimento della richiesta di tesseramento rimane in "stato provvisorio" fino all'approvazione della stessa da parte del competente Comitato territoriale, con la sola eccezione dei tesseramenti nella categoria "Propaganda" come più avanti precisato.

La funzione di RINNOVO del tesseramento presente nel sistema sarà abilitata solo per i nominativi il cui controllo di validità del Codice Fiscale in anagrafica abbia dato esito positivo. In caso contrario la società dovrà preventivamente verificare e correggere i dati anagrafici del tesserato.

I Comitati territoriali competenti provvedono alla verifica della parte documentale, alla marcatura sul sistema dei documenti con l'inserimento dello stato "lavorato" ed infine alla validazione definitiva del tesseramento.

Il gestionale per il tesseramento prevede per tutti gli atleti, con la sola esclusione degli atleti del settore Propaganda¹⁴, i seguenti passaggi:

fase 1): "precaricamento" da parte della Società avente titolo del tesseramento dell'atleta;

fase 2): "caricamento" da parte della Società del modulo di richiesta di tesseramento così come prodotto dal sistema informatico;

fase 3): "validazione" da parte del Comitato competente del tesseramento all'esito del controllo operato sui documenti caricati sul sistema dalla Società interessata.

Il sistema informatico consente per ogni atleta un solo "precaricamento" di tesseramento; è pertanto importante che la Società provveda ad utilizzare detta funzione solo per i propri atleti in stato di vincolo come indicato negli articoli successivi, ovvero per gli atleti in stato di tesseramento libero, che abbiano espresso il loro consenso al tesseramento.

I tesseramenti in stato di "precaricamento" non validati entro il termine del 20 luglio vengono annullati d'ufficio¹⁵.

Nel modulo di richiesta di tesseramento degli atleti è stata prevista l'indicazione dell'indirizzo mail (con l'esclusione dei tesserati per il Settore Propaganda). Nel caso di atleti minorenni, dovrà essere indicata la mail di un esercente la responsabilità genitoriale.

2.2 QUALIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE REGOLAMENTATE DALLA FIN.

Per il regolare svolgimento delle attività sportive (manifestazioni sportive, allenamenti, collegiali, stage formativi, ecc.) la Federazione Italiana Nuoto prevede la presenza delle figure indicate nel presente paragrafo.

Atleti: Tesserati con tale qualifica per qualsiasi categoria sportiva prevista dai regolamenti federali.

¹⁴ Per le modalità di tesseramento degli Atleti Propaganda si rinvia al successivo Paragrafo "Tesseramento del Settore Propaganda".

¹⁵ Salvo le particolari disposizioni previste al successivo Paragrafo "Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico".

Direttore Sportivo: Responsabile dell'assetto organizzativo e amministrativo di una o più discipline a livello federale o societario. Negli Enti sportivi cura in particolare i rapporti fra società, atleti e tecnici, nonché la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipula dei contratti e il tesseramento.

Direttore Tecnico (o Commissario Tecnico): Responsabile dell'attività concernente l'individuazione degli indirizzi tecnici sovrintendendo alla loro attuazione e coordinando le attività degli allenatori societari o federali.

Il Direttore Tecnico pianifica la programmazione delle attività, fornendo esplicite indicazioni metodologiche ed organizzative in ordine alla preparazione delle Squadre. Coordina i rapporti tra l'organizzazione logistica, i Responsabili Tecnici, i Collaboratori Tecnici, i Tecnici Societari.

Il Direttore Tecnico è responsabile di tutti gli aspetti collegati alla preparazione degli atleti o dei partecipanti alle attività sportiva in Italia e all'estero.

Direttore di Gara: Responsabile deputato a garantire la regolarità dello svolgimento tecnico-organizzativo delle competizioni sportive.

Allenatore: Responsabile della preparazione e della gestione degli atleti negli allenamenti e nei campi gara, in possesso delle qualifiche previste dal regolamento del Settore istruzione Tecnica della FIN

Preparatore Atletico: Responsabile della preparazione motoria fisica generale e specifica degli atleti praticanti sport agonistici e amatoriali della FIN

Istruttore: Insegnante delle discipline acquatiche nell'ambito di una scuola nuoto organizzata da un Ente sportivo affiliato, nelle diverse discipline e settori, la cui attività è comunicata con le modalità previste dalle norme vigenti al Registro delle Attività Sportive (RASD). Gli istruttori operano per la formazione sportiva in tutte le discipline sportive della FIN in riferimento alle quali seguono i corsi specialistici di ciascun settore.

Team Manager: Responsabili del coordinamento, della pianificazione, dell'organizzazione tecnica e dell'allenamento dell'attività sportiva delle squadre nazionali, delle rappresentative regionali e delle società affiliate sulla base del sistema nazionale delle qualifiche sportive, Tale figura è di supporto ai Direttori Tecnici/Commissari Tecnici.

Coordinatore Scuola Nuoto: Responsabile dell'organizzazione e della pianificazione del lavoro operanti nelle Scuole nuoto riconosciute dalla FIN per la direzione tecnica delle attività formative e didattiche svolte dagli Istruttori.

Assistente Bagnanti: Tecnico preposto alla sorveglianza dell'attività didattica e motoria svolta nell'ambito delle Scuole nuoto riconosciute dalla FIN nonché per il supporto all'attività sportiva (allenamenti atleti e competizioni in acqua).

Docenti formatori sportivi: Soggetti addetti all'attività di formazione ed aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali.

Addetti campi gara: Addetti alla segreteria tecnica di gara, speaker, addetti al cerimoniale, alle premiazioni, agli allestimenti dei campi gara e di allenamento, alla verifica e rispondenza delle attrezzature sportive fissate dalle norme federali, responsabili ed addetti all'organizzazione di gare, eventi sportivi, allenamenti; gestione di iscrizioni, redazione di classifiche, statistiche, addetti alla sicurezza dei campi gara (vedi addetti mezzi di supporto nelle gare di nuoto in acque libere), addetti al trasporto, alla gestione e custodia del materiale e delle attrezzature sportive necessarie durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, raduni ed allenamenti, nonché i soggetti che, ancorché non compresi nell'elenco di cui sopra, svolgono compiti connessi e strumentali a quelli indicati nel presente punto.

Addetti alla sicurezza dei praticanti: Accompagnatori di atleti minorenni, addetti al trasporto degli atleti, addetti antidoping.

Addetti al controllo regolarità del campo gara: Soggetti con il compito di verificare che il percorso mantenga la regolarità per tutta la durata della gara, provvedendo alla adeguata sistemazione delle strutture sportive necessarie, pronti ad eseguire le eventuali modifiche e rettifiche disposte dal Direttore di Gara e/o dal Responsabile del campo gara.

Ufficiali di Gara: Tutti i soggetti in possesso delle necessarie qualifiche che, previa designazione FIN, operano per il corretto svolgimento tecnico/disciplinare delle competizioni e delle manifestazioni.

2.3 TESSERAMENTO ATLETI

La procedura di tesseramento varia a seconda della situazione soggettiva dell'Atleta, il quale può trovarsi in una delle seguenti condizioni:

1. in stato di tesseramento libero, regolamentato al successivo paragrafo 2.5;
2. in regime di vincolo sportivo normativo, regolamentato al successivo paragrafo 2.6;
3. in regime di vincolo sportivo contrattuale, regolamentato al successivo paragrafo 2.7.

2.4 PROCEDURE DI TESSERAMENTO

Dal mese di settembre di ciascuna stagione sportiva è possibile procedere alla fase di pre-tesseramento degli Atleti per la stagione sportiva, fermo restando la sua decorrenza dal successivo 1° ottobre.

Gli atleti partecipanti ai Campionati di Pallanuoto devono in ogni caso essere tesserati entro il venerdì antecedente l'inizio del Campionato nel quale militano.

La quota per il tesseramento per l'anno agonistico è indicata nell'Allegato A della presente Normativa, indipendentemente dalle discipline praticate ed indifferentemente se trattasi di un rinnovo o di primo tesseramento.

Il tesseramento non può essere oggetto di annullamento, salvo quanto indicato nel Regolamento Organico e nella presente Normativa.

La Società deve inserire la/e disciplina/e sportive per le quali intende tesserare i propri atleti.

Il sistema verifica, segnalando eventuali anomalie, la corrispondenza tra la tipologia di tesseramento e la presenza di tecnici con la prescritta qualifica inserita dalla Società in fase di affiliazione¹⁶.

A titolo di esempio si indicano le qualifiche minime in rapporto alla tipologia di tesseramento:

¹⁶ Per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo "Qualifiche FIN-S.I.T. e Categorie allenabili" nella voce "TESSERAMENTO TECNICI".

Tipologia	Qualifiche
Agonisti	Allenatore per ciascuna delle specialità di tesseramento
Master e Propaganda (Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Artistico, Nuoto per Salvamento)	Aiuto Allenatore (Unico)
Master e Propaganda (Tuffi)	Aiuto Allenatore Tuffi

Le Società possono stampare il cartellino dei propri atleti se le seguenti condizioni sono entrambe rispettate:

- il tesseramento è nello stato “APPROVATO”;
- la scheda contiene la fotografia dell’Atleta.

Il sistema non consente alle Società di cancellare le immagini e mantiene la cronologia di controllo dei caricamenti su ogni singola anagrafica.

Le Società sono obbligate ad acquisire la certificazione di idoneità medica rilasciata ai singoli Atleti.

All’atto della sottoscrizione della richiesta di tesseramento il Presidente/Legale Rappresentante attesta di aver acquisito la predetta certificazione che deve essere conservata agli atti della Società per un periodo non inferiore a dieci anni, da prodursi alla FIN in caso di richiesta. Le domande di tesseramento prive della sottoscrizione da parte del Presidente/Legale rappresentante della Società sono irricevibili.

Le Società che intendono tesserare un Atleta che nella stagione sportiva precedente era tesserato con altra affiliata devono richiedere all’Atleta la produzione della manifestazione contraria al rinnovo (modello 10) a suo tempo presentata dall’Atleta alla precedente società di appartenenza ovvero, in mancanza, deve richiedere a quest’ultima il nulla osta al trasferimento. Detta documentazione deve essere allegata al modulo di richiesta di tesseramento. Tale fattispecie non si applica agli atleti che provengono da un tesseramento con vincolo sportivo contrattuale.

2.5 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO LIBERO

Sono Atleti in stato di tesseramento libero coloro che rientrano in una delle seguenti condizioni:

- Atleti Propaganda e Master;
- Atleti Agonisti al primo tesseramento in assoluto, indipendentemente dalla categoria di appartenenza;
- Atleti Agonisti, con tesseramenti precedenti, delle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Fondo e Salvamento sino al primo anno della categoria Ragazzi;
- Atleti Agonisti, con tesseramenti precedenti, della Pallanuoto sino al primo anno della categoria Esordienti.

Il tesseramento ha durata annuale coincidente con la stagione sportiva; è soggetto a rinnovo automatico per la stagione sportiva successiva salvo il diritto dell’Atleta di manifestare la volontà contraria al suo rinnovo da comunicarsi entro il termine perentorio del 30 giugno, utilizzando il fac simile allegato (modello 10). Detta comunicazione deve essere inviata dall’Atleta interessato alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r, PEC o altro mezzo idoneo atto a comprovarne l’effettiva consegna.

Per le categorie di tesseramento Atleti Propaganda e Master, non si applica la norma relativa al rinnovo automatico del tesseramento.

I Comitati Regionali non possono operare, all'atto del tesseramento degli Atleti, controlli preventivi in relazione all'osservanza delle suddette procedure, la cui corretta applicazione rimane responsabilità delle Società e degli Atleti interessati.

In caso di controversie in ordine alle procedure di cui al presente paragrafo, la parte interessata può produrre istanza di annullamento del tesseramento alla FIN, Segreteria Generale – Ufficio tesseramenti, da inviarsi a mezzo PEC (segreteria@pec.federnuoto.it) o raccomandata, unitamente alla documentazione utile per una valutazione della medesima. La FIN, con atto assunto in via amministrativa dal Segretario Generale, adotta il provvedimento conseguente, avverso al quale la parte interessata può ricorrere al Tribunale Federale con le modalità previste dal Regolamento di Giustizia.

2.6 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO

Modalità attuative del vincolo sportivo normativo

Come previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico, agli Atleti si applica l'istituto del vincolo sportivo normativo la cui durata, in conformità alla legislazione vigente, è pari a due stagioni sportive.

L'istituto del vincolo sportivo si applica per:

- Atleti Agonisti delle discipline del Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico, Fondo e Salvamento dal secondo anno della categoria Ragazzi;
- Atleti Agonisti della Pallanuoto dal secondo anno della categoria Esordienti.

L'Atleta vincolato può comunicare entro il 30 giugno del secondo anno di vincolo la propria volontà contraria al rinnovo del tesseramento per la stagione sportiva successiva; detta comunicazione deve essere inviata dall'Atleta interessato, alla Società di appartenenza, utilizzando il fac simile allegato (modello 10) a mezzo raccomandata a/r, PEC o con altro mezzo idoneo a comprovarne l'effettiva consegna.

In caso di mancato esercizio del diritto di recesso, il vincolo si intende rinnovato per ulteriori due stagioni sportive a condizione che la Società interessata provveda al tesseramento dell'Atleta entro il termine del 31 gennaio.

Decorso tale termine il tesseramento può essere rinnovato solo con il consenso dell'Atleta interessato.

Al termine del periodo di vincolo sportivo è prevista la facoltà di richiedere ai sensi del Regolamento Organico - un premio di formazione tecnica, con le modalità indicate al successivo paragrafo 2.8, con l'esclusione del parametro denominato "*coefficienti di moltiplicazione*".

Richiesta trasferimento Atleti in regime di vincolo sportivo normativo

Gli atleti in regime di vincolo normativo nella prima stagione di tesseramento, soggetto a rinnovo automatico per la stagione successiva, possono richiedere il nulla-osta alla Società di appartenenza per il trasferimento ad altra Società affiliata.

Le modalità ed i termini per la presentazione della richiesta di nulla-osta sono quelle di seguito indicate:

- a) l'Atleta può inviare, entro il termine perentorio del giorno 30 giugno (farà fede la data del timbro postale di partenza), la richiesta di nulla osta alla Società di appartenenza a mezzo raccomandata a/r o PEC, utilizzando il fac-simile allegato (modello 7);
- b) la Società interessata deve inviare entro il termine perentorio del 31 luglio (o giorno successivo se festivo) a mezzo raccomandata a/r o PEC all'Atleta interessato (farà fede la data del timbro postale di partenza), la dichiarazione di concessione o di rifiuto del nulla osta, utilizzando il medesimo modulo federale inviato dagli atleti;

- c) il mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati al precedente punto equivale ad espressione di silenzio-rifiuto della concessione del nulla osta;
- d) l'Atleta può proporre ricorso, in caso di diniego di nulla osta, entro il termine del 16 settembre (o giorno successivo se festivo) con istanza motivata da presentarsi al Tribunale Federale-Seconda sezione, qualora ricorra almeno una delle condizioni indicate nel Regolamento Organico.
- e) in caso di concessione del nulla osta, l'atleta è tenuto a consegnarlo alla nuova Società di tesseramento che dovrà provvedere al caricamento nella apposita sezione documenti del portale federale;

Ferma restando la procedura sopra descritta, nei casi di comune volontà della Società di appartenenza, dell'Atleta interessato e della Società di destinazione è possibile il ricorso ad una procedura semplificata gestita da apposita funzione della piattaforma informatica della FIN. In tal caso si procede come di seguito precisato:

- a) la Società interessata provvede a stampare l'apposita attestazione prodotta dal portale informatico da sottoscrivere da parte della Società titolare del vincolo, dell'Atleta interessato (per i minori da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale) e della Società di destinazione;
- b) la Società di destinazione provvede a caricare nella propria area Documenti il predetto documento sottoscritto nelle parti indicate;
- c) Il Comitato territoriale della Società di destinazione provvede all'esame della documentazione prodotta nonché, effettuate le eventuali ulteriori verifiche del caso, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato "lavorato" e alla validazione a sistema dell'operazione.

Eventuali ricorsi presentati dalla parte interessata per la verifica della regolarità della procedura di svincolo semplificato sono di competenza del Tribunale Federale - Seconda sezione.

2.7 ATLETI IN STATO DI TESSERAMENTO CON VINCOLO SPORTIVO CONTRATTUALE

Le Società che sottoscrivono un rapporto di lavoro con l'Atleta sono tenute a depositarlo con le modalità indicate nel presente paragrafo.

La durata del vincolo è pari alla durata indicata nel contratto. La Società è tenuta a:

- a) registrare i dati essenziali del contratto richiesti dalla procedura presente sul portale federale;
- b) a caricare, nella predetta sezione, la scansione del contratto;
- c) indicare, in sede di richiesta di tesseramento, la presenza di un contratto di lavoro sportivo in corso di validità.

Il contratto di lavoro sportivo, al fine di determinare validamente il periodo di durata del tesseramento, deve avere quale oggetto dello stesso **esclusivamente** lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica in qualità di atleta.

Il contratto di lavoro sportivo, depositato con le modalità sopra indicate, deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente per la sua validità ed efficacia, ivi compresa l'esatta identificazione delle parti, la data di sottoscrizione, la durata del rapporto, il corrispettivo pattuito, la sottoscrizione delle parti e ogni ulteriore elemento previsto dalla legge ai fini della sua validità.

Si sottolinea che il deposito del contratto presso la FIN è effettuato ai fini dell'acquisizione del documento nell'ambito del procedimento di tesseramento e dell'attribuzione di data certa al relativo deposito nel sistema informatico federale. La FIN non svolge, in sede di deposito, alcuna attività di verifica, controllo o valutazione in ordine alla validità, alla completezza, alla conformità alla normativa vigente o alla veridicità del contenuto del contratto. Resta pertanto ferma l'esclusiva responsabilità della Società in ordine alla regolarità, alla completezza del contratto depositato e dei dati nello stesso contenuti.

La conclusione o risoluzione del rapporto contrattuale **nel corso della stagione sportiva di riferimento** non determina la cessazione del tesseramento, il quale rimane in essere fino alla conclusione della stagione sportiva per il quale è stato emesso; tuttavia, è possibile richiederne l'interruzione su volontà comune di entrambe le parti a condizione che l'Atleta non abbia partecipato a manifestazioni ufficiali della FIN nella medesima stagione.

La giurisdizione su controversie relative agli effetti dei contratti di lavoro sportivo sul vincolo che gli stessi determinano ai fini del tesseramento degli Atleti è di competenza della Seconda Sezione del Tribunale Federale.

2.8 PREMIO DI FORMAZIONE TECNICA (PFT)

Le norme relative al riconoscimento del PFT sono contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico e nella presente Normativa.

a) Disposizioni generali:

1. Il PFT è riconosciuto, con le modalità indicate nella presente Normativa, in caso di trasferimento di un Atleta in regime di vincolo normativo (biennale) o in regime di vincolo contrattuale.
2. I parametri per la determinazione del PFT sono indicati al successivo paragrafo 2.9.
3. Il PFT è attribuito alle Società in regola con l'affiliazione alla FIN al momento in cui si determina il diritto alla sua percezione. Il PFT non è attribuito ai Gruppi Sportivi.
4. Il PFT è previsto per il trasferimento di Atleti vincolati fino al compimento del 26° anno di età.
5. Il diritto a ricevere il PFT è rinunciabile da parte della società interessata, al pari della facoltà delle Società di accordare un PFT inferiore rispetto a quello previsto dai parametri indicati dalla FIN. La quota di PFT eventualmente rinunciata non concorre alla ripartizione tra le rimanenti Società interessate.
6. La Società che sottoscrive il primo contratto di lavoro sportivo di un tesserato con la qualifica di Atleta è tenuta a corrispondere il PFT a tutte le Società che hanno concorso alla sua formazione tecnica, con esclusione delle Società che lo avessero già percepito -o comunque rinunciato- per precedenti trasferimenti del medesimo Atleta perché in regime di vincolo sportivo normativo. Qualora il PFT spetti a più Società affiliate, questo dovrà essere corrisposto con l'applicazione di una percentuale proporzionata al periodo di tesseramento maturato dall'Atleta con ognuno delle Società interessate. In presenza di più Società aventi diritto la quota di PFT non erogata perché eventualmente destinata ad un soggetto non più affiliato è suddivisa tra tutti gli aventi diritto con l'applicazione del criterio di ripartizione previsto dall'art. 14, lettera b), comma 15 del Regolamento Organico. In caso di trasferimento dell'Atleta al termine del primo contratto sportivo, il PFT è attribuito esclusivamente alla Società di provenienza dell'atleta.
7. In caso di trasferimento di un Atleta in vincolo normativo, il PFT è determinato con i medesimi parametri indicati al paragrafo 2.9 della presente Normativa, con la sola esclusione della voce relativa ai "coefficienti di moltiplicazione". Il PFT è attribuito esclusivamente alla sola Società di provenienza.

b) Provvedimenti sanzionatori:

1. La mancata corresponsione, con le modalità previste dalla presente Normativa, del PFT comporta:
 - a. l'adozione in via amministrativa da parte del Segretario Generale del provvedimento di blocco temporaneo della possibilità di tesseramento di ulteriori atleti da parte della Società inadempiente;
 - b. in caso di ulteriore inattività della Società, l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti da parte del Consiglio Federale, fino alla sospensione dell'affiliazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti in sede disciplinare da parte degli Organi di Giustizia sportiva;

E' fatto divieto alle Società di richiedere agli Atleti di provvedere, in forma diretta o indiretta, alla corresponsione del PFT; l'inosservanza di tale disposizione rappresenta illecito disciplinare perseguibile dagli Organi Giustizia sportiva.

Gli obblighi e i diritti discendenti dall'applicazione dell'istituto del PFT riguardano esclusivamente i rapporti tra le Società affiliate; l'eventuale inosservanza delle relative procedure determina l'adozione dei provvedimenti sopra indicati (punto "b) Provvedimenti sanzionatori") ma non limita il diritto di trasferimento dell'Atleta; l'unica condizione preclusiva alla libertà di trasferimento dell'Atleta è determinata dalla presenza di un vincolo normativo o contrattuale, nelle casistiche già indicate nella presente Normativa.

2.9 PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL PFT

L'approvazione dei parametri per la determinazione del PFT è di competenza del Consiglio Federale, che li determina contestualmente all'approvazione della presente Normativa.

Al fine della determinazione del PFT, si deve tener conto che:

- nel caso l'Atleta partecipi all'attività federale in più di una disciplina, deve essere presa in esame solo quella che determina il valore del premio più elevato;
- nel caso l'Atleta sia stato in prestito (o prestito alternativo) presso altre società, il periodo di prestito non concorre alla determinazione del PFT;
- nel caso in cui l'Atleta abbia interrotto il tesseramento agonistico, anche se a favore di un tesseramento in categoria non agonistica, il PFT si calcola per il solo periodo successivo all'eventuale intervenuto ripristino del tesseramento agonistico.

Il PFT è determinato sulla base dei seguenti parametri, suddivisi per disciplina sportiva.

PARAMETRI PALLANUOTO

Premio di formazione tecnica di base

Il premio ha valore di € 300 per ogni stagione agonistica, a partire da quella di primo tesseramento sino a quella nel corso della quale l'atleta ha compiuto 18 anni, indipendentemente dal numero di partite nelle quali l'atleta era in lista. In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica durante il periodo considerato, il premio annuo è aumentato considerando i coefficienti di moltiplicazione seguenti (vale soltanto il coefficiente più alto ed in presenza di un contratto di lavoro sportivo depositato in FIN):

- K=1,5 se medagliato/a almeno una volta ai Campionati Italiani di categoria
- K=1,5 se in lista in almeno il 50% delle partite in una o più stagioni del Campionato Italiano di B
- K=2,0 se in lista in almeno il 50% delle partite in una stagione del Campionato Italiano di A1 e/o A2
- K=2,5 se in lista in almeno il 50% delle partite in più stagioni del Campionato Italiano di A1 e/o A2
- K=2,5 se partecipante almeno una volta ai Campionati Europei o Mondiali giovanili
- K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali giovanili

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di formazione presso più società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Premio di formazione per la preparazione all'attività agonistica

Il premio ha un valore in euro, per ogni stagione agonistica a partire da quella nella quale l'atleta compie 19 anni sino a quella del passaggio ad altra società, a patto che il giocatore sia stato in lista per almeno il 50% degli incontri del Campionato al quale la società è iscritta, come segue:

- Promozione 80 euro
- Serie C 120 euro

- Serie B 160 euro
- Serie A2 300 euro
- Serie A1 600 euro

In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica internazionale durante un quadriennio olimpico, il premio annuo relativo all'atleta, per ciascuno degli anni che mancano al termine del quadriennio, è moltiplicato per i coefficienti seguenti (vale il coefficiente relativo al periodo preso in esame):

- K=1,5 se convocato/a una volta ai Campionati Europei assoluti
- K=2,0 se convocato/a più volte ai Campionati Europei assoluti
- K=2,5 se convocato/a una volta ai Campionati Mondiali assoluti
- K=3,0 se convocato/a più volte ai Campionati Mondiali assoluti o una volta ai Giochi Olimpici
- K=4,0 se medagliato/a ai Campionati Europei assoluti
- K=5,0 se medagliato/a ai Campionati Mondiali assoluti o Campione Europeo assoluto
- K=6,0 se medagliato/a ai Giochi Olimpici o Campione Mondiale assoluto
- K=7,0 se Campione Olimpico

Il premio complessivo di preparazione, da erogare alle Società interessate in funzione del numero di stagioni agonistiche in cui l'atleta è stato tesserato, è aumentato del valore di un anno di contratto moltiplicato il numero degli anni di contratto (ovvero dalla somma di ogni importo annuale, laddove crescente) diviso 3. Il 30% di tale valore incrementa il Premio di formazione tecnica di base, il 70% aumenta il Premio di formazione per la preparazione all'attività.

PARAMETRI NUOTO – TUFFI – NUOTO ARTISTICO – SALVAMENTO

Premio di formazione tecnica di base

Il premio ha valore di € 200 per ogni stagione agonistica a partire da quella di primo tesseramento sino a quella nel corso della quale l'atleta ha compiuto 16 anni. In funzione del livello di partecipazione all'attività agonistica durante il periodo considerato, il premio annuo è aumentato considerando i coefficienti di moltiplicazione seguenti nel caso di contratto di lavoro sportivo depositato in FIN:

- K=1,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteri
- K=2,0 se medagliato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteri
- K=2,25 se ha partecipato ai Campionati Italiani assoluti
- K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores
- K=2,75 se medagliato ai Campionati Italiani assoluti
- K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di formazione presso più Società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le Società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Premio di formazione per la preparazione all'attività agonistica

Il premio ha valore di € 300 per ogni stagione agonistica a partire da quella nella quale l'atleta compie 17 anni sino a quella del passaggio ad altra Società. In funzione del livello di partecipazione all'attività nelle precedenti 4 stagioni agonistiche, il premio annuo è aumentato con i coefficienti di moltiplicazione seguenti, considerando sempre i valori più alti ove ricorrenti più condizioni:

- K=1,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria
- K=2,0 se medagliato ai Campionati Italiani di categoria o ai Criteria
- K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Italiani assoluti
- K=3,0 se medagliato ai Campionati Italiani assoluti
- K=2,5 se ha partecipato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores
- K=3,0 se medagliato ai Campionati Europei o Mondiali Juniores
- K=3,5 se ha partecipato almeno una volta ai Campionati Europei assoluti
- K=4,0 se ha partecipato più volte ai Campionati Europei assoluti
- K=4,5 se ha partecipato almeno una volta ai Campionati Mondiali assoluti
- K=5,0 se ha partecipato più volte ai Campionati Mondiali assoluti o una volta ai Giochi Olimpici
- K=5,5 se medagliato ai Campionati Europei assoluti
- K=6,5 se medagliato ai Campionati Mondiali assoluti o Campione Europeo
- K=7,0 se medagliato ai Giochi Olimpici o Campione Mondiale
- K=8,0 se Campione Olimpico

Nel caso in cui la partecipazione all'attività agonistica internazionale sia avvenuta nelle 4 stagioni ancora precedenti il periodo sopra indicato (dal 5° all'8° anno), i coefficienti sono dimezzati.

Per l'atleta Campione Olimpico, l'applicazione del coefficiente K=8,0 opera senza alcuna riduzione e senza applicazione dei limiti temporali sopra indicati.

Nel caso che l'atleta abbia svolto il percorso di preparazione presso più Società il premio complessivo, calcolato secondo i criteri precedenti, sarà suddiviso tra le Società interessate considerando il numero di stagioni agonistiche nelle quali l'atleta è stato tesserato per ciascuna di esse.

Il premio complessivo di preparazione, da erogare alle Società interessate in funzione del numero di stagioni agonistiche in cui l'atleta è stato tesserato, è aumentato del valore di un anno di contratto moltiplicato il numero degli anni di contratto (ovvero dalla somma di ogni importo annuale laddove crescente) diviso 3. Il 30% di tale valore incrementa il Premio di formazione tecnica di base, il 70% aumenta il Premio di formazione per la preparazione all'attività.

2.10 ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL PFT

La Società deve corrispondere il PFT entro il medesimo termine per il quale provvede ad effettuare la richiesta di tesseramento dell'Atleta in riferimento al quale è sorta la relativa obbligazione.

A tal fine la Società deve:

- a) acquisire dalle Società destinatarie del PFT una dichiarazione liberatoria che attesti l'intervenuta liquidazione dello stesso, ovvero che attesti la rinuncia a percepirlo da parte dell'interessata;
- b) l'attestazione di cui alla precedente lettera a) deve essere caricata sul gestionale.

La determinazione del PFT sulla base dei parametri indicati al precedente paragrafo 2.9 avviene in contraddittorio tra le Società interessate; in caso di mancato accordo sulla determinazione del PFT, ovvero per l'acquisizione di informazioni relative alla carriera sportiva dell'Atleta ove non disponibili, la parte interessata può presentare istanza di verifica da inviare alla mail tesseramenti@federnuoto.it fornendo tutti gli elementi utili ai fini dell'istruttoria.

La verifica svolta dalla Federazione ha natura meramente amministrativa ed è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione e delle informazioni prodotte dalle parti interessate, nonché dei dati

risultanti dagli archivi e dai sistemi informativi federali. Essa non ha natura decisoria né costituisce accertamento definitivo del PFT. Qualora, anche all'esito della predetta verifica, permanga un disaccordo in ordine alla determinazione del PFT, ciascuna delle parti interessate può adire il Tribunale Federale per l'accertamento dell'importo dovuto.

2.11 ALTRI ASPETTI NORMATIVI DEL TESSERAMENTO ATLETI

Norme generali

La tessera (o cartellino di tesseramento) è il documento che dà diritto a partecipare all'attività agonistica federale.

L'atleta può prendere parte ad attività agonistica solo se in possesso della tessera in corso di validità emessa dalla piattaforma informatica.

La tessera deve essere obbligatoriamente corredata della foto dell'atleta, con la sola eccezione del tesseramento Propaganda.

La richiesta di tesseramento, da presentare sull'apposita modulistica presente sul portale FIN, deve essere sottoscritta dall'atleta (o dagli esercenti la responsabilità genitoriale per i minori) e dal Presidente / Legale Rappresentante della Società pena l'irricevibilità della stessa.

Si rammenta che con la sottoscrizione del suddetto modulo di richiesta di tesseramento, l'atleta si impegna a rispettare i regolamenti e normative della FIN. Tutti i regolamenti sono consultabili sul sito www.federnuoto.it nella sezione "Normative".

La verifica della richiesta di tesseramento dell'atleta è di competenza del Comitato competente per territorio, che ha la responsabilità della verifica della sua regolarità.

Il tesseramento è vincolante fino al 30 settembre successivo e la Società non può rinunciarvi, salvo richieste legate a oggettive situazioni particolari debitamente documentate, previa istanza da inviare alla Segreteria Generale della FIN – Settore Tesseramenti. Il Segretario Generale, valutati gli atti presentati, può disporre l'interruzione subordinatamente alla verifica del consenso di tutte le parti interessate e previo parere vincolante del competente Comitato territoriale. Detta interruzione non è consentita agli atleti che abbiano già partecipato ad attività sportiva, con la sola esclusione dei casi di scioglimento, per qualsiasi causa, della Società titolare del cartellino.

In caso di comprovato errore nella selezione del nominativo da parte della società che ha generato il tesseramento, è data facoltà al Comitato Regionale di provvedere alla cancellazione del tesseramento errato nel termine massimo di 30 giorni dalla data di approvazione del tesseramento medesimo.

La tessera o il cartellino di tesseramento dell'atleta deve essere esibita al Giudice di Gara in occasione della partecipazione alle attività e manifestazioni.

Nel caso di tessera mancante la partecipazione alle gare è subordinata alla presentazione del certificato di idoneità alle attività sportive agonistiche ovvero copia del certificato medesimo con dichiarazione di conformità all'originale sottoscritto da parte del Presidente della Società di appartenenza e/o dall'accompagnatore, purché chiaramente individuati.

In caso di falsa attestazione, i responsabili sono sottoposti alle conseguenze previste dalla legislazione vigente in caso di dichiarazioni false o mendaci, oltre che alla segnalazione agli Organi disciplinari federali.

Tesseramento d'ufficio

Come previsto dal Regolamento Organico, le Società hanno il diritto di richiedere anche in via unilaterale il rinnovo d'ufficio del tesseramento nei seguenti casi:

- a) per gli atleti in regime di vincolo normativo, da effettuarsi entro il termine del 31 gennaio della stagione sportiva decorso il quale il vincolo decadrà automaticamente;

- b) per gli Atleti in regime di vincolo contrattuale, previsto da atto depositato presso la Federazione, con le modalità indicate nella presente Normativa;
- c) per gli Atleti che nell'ultima stagione si trovavano in stato libero di tesseramento ma che non abbiano inviato alla Società di appartenenza la manifestazione contraria al rinnovo dello stesso, fermo restando quanto stabilito nel precedente paragrafo 2.5;

Nei suddetti casi è sufficiente la sottoscrizione da parte del Presidente / Legale rappresentante della Società della richiesta di tesseramento per consentire la convalida da parte del Comitato territoriale di appartenenza.

Pre-tesseramento cautelare per assenza certificato medico

Nel caso di atleti in stato di vincolo il cui tesseramento non è rinnovabile per mancato rinnovo della certificazione di idoneità sportiva, per indisponibilità dell'atleta a sottoporsi alla relativa visita, la Società interessata deve:

1. provvedere al "pre-tesseramento" mediante inserimento dell'Atleta sul portale informatico;
2. inviare alla Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, a mezzo PEC, la richiesta di interruzione dei termini di decadenza del vincolo documentando l'invito e il rifiuto dell'atleta a provvedere alla visita per il rinnovo della idoneità sportiva.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti, informato il Comitato territoriale competente, trasmette informativa alla Procura federale per la valutazione degli eventuali profili disciplinari. La Società è tenuta a comunicare tempestivamente, con le medesime modalità, l'eventuale regolarizzazione della posizione dell'Atleta (anche ai fini dell'interruzione dell'azione disciplinare) e, quindi, a completare la procedura di tesseramento.

Nel caso di pre-tesseramento cautelare, il vincolo sportivo permane anche in assenza di tesseramento definitivo qualora sia accertata la responsabilità dell'Atleta per mancata sottoposizione a visita medica per il rinnovo della certificazione di idoneità sportiva.

Tesseramento - Attività segnalate – Obbligatorietà

Le norme federali stabiliscono che la tessera federale è unica, ma impegna reciprocamente le parti soltanto per le attività federali che risultino segnalate nelle apposite caselle della tessera stessa.

Tale indicazione riguarda esclusivamente il rapporto vincolistico atleta-società, mentre per quanto riguarda i terzi (e fra questi gli organi FIN, compresi gli Ufficiali Gara) vale il principio dell'unicità della tessera – anche in assenza di specifica annotazione di una o più specialità sulla stessa – rilasciata per le sei specialità agonistiche, per i Master e per il Propaganda, ciascuna delle quali presuppone il preventivo accertamento a cura della Società, sotto la diretta responsabilità del Presidente, del possesso della relativa idoneità sanitaria, specifica o generica.

Rinuncia dell'Atleta all'attività agonistica

In caso di volontà di rinuncia di un Atleta allo svolgimento della pratica sportiva, l'interessato deve comunicare tale decisione a mezzo raccomandata a/r o PEC alla Società di appartenenza e, per conoscenza, al competente Comitato Regionale competente.

La predetta comunicazione deve pervenire prima del termine della stagione sportiva nella quale l'Atleta è tesserato per poter trovare efficacia a partire dalla stagione successiva.

Una volta operata la rinuncia allo svolgimento dell'attività sportiva, l'eventuale volontà di rinnovare il tesseramento come Atleta potrà essere presentata solo per la stagione sportiva successiva a quella in cui la precedente cessazione ha avuto effetto.

Per gli Atleti in regime di vincolo è altresì stabilito che:

- a) per gli Atleti in vincolo normativo in caso di successiva determinazione dell'atleta di riprendere l'attività sportiva agonistica, la Società di appartenenza all'atto della cessazione dell'attività conserva il diritto di ripristino del tesseramento; in tal caso la durata del vincolo sarà di durata biennale dalla stagione sportiva di ripristino del tesseramento;
- b) per gli Atleti in regime di vincolo contrattuale, la richiesta di cessazione dell'attività agonistica è subordinata al formale nulla osta della società di appartenenza; in caso di successiva determinazione dell'atleta di riprendere l'attività sportiva, la società di appartenenza all'atto della cessazione dell'attività non conserva alcun diritto o prelazione sul nuovo tesseramento.

2.12 MODALITA' PER IL PRESTITO DI ATLETI

Le Società possono autorizzare i propri atleti ad effettuare un tesseramento denominato "Prestito" per altra Società affiliata a condizione che la Società cedente abbia già provveduto a tesserarli per attività federale nella stagione sportiva e a condizione che gli atleti interessati non abbiano già gareggiato per la società di appartenenza nella medesima stagione sportiva.

Non vi è limitazione nel numero di atleti che possono essere concessi o ricevuti in prestito da ogni singola società, salvo le limitazioni previste dalle Normative dei Campionati di Pallanuoto.

Il tesseramento di prestito può essere effettuato sia tra Società appartenenti allo stesso Comitato che tra Società appartenenti a Comitati diversi.

Per i termini e le modalità del tesseramento in regime di prestito sono quelli eventualmente indicati, per singola disciplina sportiva, nei regolamenti tecnici di settore.

Si precisa che il sistema informatico non opera controlli automatici in ordine ai suddetti termini per l'effettuazione dei tesseramenti in prestito; le Società interessate sono quindi tenute a verificare, sotto la loro responsabilità, la legittimità della richiesta di prestito sulla base delle normative di settore emanate per le singole discipline sportive.

La piattaforma informatica ha una apposita scheda che gestisce il processo dei tesseramenti in prestito degli Atleti, dalla fase di richiesta a quella dell'accettazione che regola l'intero rapporto tra Società richiedente e Società cedente.

Nel caso di raggiungimento dell'accordo di prestito, la piattaforma informatica prevede in conclusione la stampa di un apposito documento da caricare nella sezione Documenti della società di destinazione, debitamente sottoscritto nei campi segnalati. La richiesta è pendente sino all'approvazione da parte del Comitato Regionale.

Il Comitato, conclusa la suddetta procedura, provvede alla verifica della documentazione, alla marcatura sul sistema dei documenti con lo stato "lavorato" ed infine alla validazione a sistema dell'operazione e all'emissione del cartellino contenente la denominazione "PRESTITO".

Nell'ipotesi di prestito tra Società appartenenti a Comitati Regionali diversi, si deve ottemperare alle seguenti ulteriori formalità:

1. la documentazione presentata al Comitato che istruisce la pratica deve essere inviata a cura della Società interessata anche al Comitato di appartenenza della Società cedente, qualora diverso, che segnala qualsiasi eventuale posizione irregolare;

2. il Comitato verifica ed approva il prestito, dandone comunicazione al Comitato di appartenenza della Società cedente laddove non coincidente con il primo.

2.13 TESSERAMENTO ALTERNATIVO PALLANUOTO

Nel settore Pallanuoto è ammesso il “doppio tesseramento di atleta” denominato “Tesseramento Alternativo”, per il quale si rinvia alla regolamentazione di dettaglio contenuta nelle Normative del Settore Pallanuoto.

La richiesta di tesseramento deve essere accompagnata dal versamento della quota prevista nella Tabella “A” della presente Normativa, gestita dalla piattaforma informatica attraverso apposito applicativo.

2.14 TESSERAMENTO ATLETI STRANIERI E CON DOPPIA NAZIONALITA’

Disposizioni generali

Le disposizioni statutarie¹⁷ stabiliscono che possono tesserarsi alla FIN come atleti persone d’ambo i sessi, di nazionalità anche non italiana, nel rispetto delle specifiche norme statuali e delle disposizioni regolamentari emanate dalla World Aquatics, dalla European Aquatics e dalla FIN.

Le norme sui tesseramenti e la partecipazione alle gare di atleti di nazionalità non italiana sono disciplinate dalle norme di attuazione e dai regolamenti dei singoli Settori federali, le quali garantiscono la più ampia partecipazione ai giovani, anche non italiani, all’attività ed alla formazione sportiva di base ed agonistica, da effettuarsi, per tutte le discipline della FIN, presso società sportive ad essa affiliate.

I regolamenti delle singole discipline sportive disciplinano le modalità di partecipazione di atleti non italiani -anche di provenienza comunitaria- alle attività sportive agonistiche tenendo conto del principio di tutela dei vivai giovanili di cui alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI n.1276 del 25 luglio 2004.

La normativa federale recepisce le norme contenute nella Legge n. 12 del 20/1/2016 recante “Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l’ammissione nelle società sportive appartenenti alle Federazioni nazionali” (c.d. Jus soli sportivo). Tali disposizioni stabiliscono che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del 10° anno di età possono essere tesserati con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani. La norma in commento ha altresì previsto che i predetti tesseramenti effettuati in attuazione della citata legge n. 12/2016 restano validi anche dopo il compimento del 18° anno di età, fino al completamento dell’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che hanno presentato tale richiesta. In riferimento a tale contesto normativo, i Regolamenti federali disciplinano il diritto al tesseramento degli atleti stranieri residenti in Italia.

Disposizioni particolari per la disciplina del tesseramento per Pallanuoto - Campionati Nazionali assoluti e promozione

La validazione della richiesta di tesseramento è di competenza della Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti in caso di esito positivo dell’esame della documentazione prodotta dalla Società interessata sul portale informatico della FIN.

Al fine di agevolare le attività dell’Ufficio con l’obiettivo di velocizzare le procedure di tesseramento degli atleti non italiani, si invitano le Società interessate a segnalare tramite posta elettronica alla Segreteria

¹⁷ Vedi Articolo 4, comma 4, dello Statuto.

Generale - Ufficio tesseramenti (tesseramenti@federnuoto.it) l'avvenuto caricamento di documentazione nel portale informatico.

In considerazione della complessità della preventiva verifica delle richieste di tesseramento di atleti stranieri, si evidenzia che le stesse devono pervenire con adeguato e congruo anticipo rispetto alle date di inizio dei Tornei e Campionati al fine di consentire agli uffici lo svolgimento delle relative procedure.

Atleti comunitari

Per il tesseramento di atleti comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) modulo per atleta non Italiano e richiesta transfer (v. modulo 4);
- b) certificato (o autocertificazione) di residenza, ovvero copia della richiesta di iscrizione anagrafica effettuata presso il comune di dimora;
- c) copia del Passaporto o della Carta di Identità in corso di validità;
- d) modulo di richiesta tesseramento generata dal portale

I documenti devono essere caricati nella sezione documentale della Società, debitamente sottoscritti laddove indicato.

Il tesseramento di atleti stranieri provenienti da Federazione affiliata alla European Aquatics. è subordinato al rilascio da parte della stessa dell'International Transfer Certificate (I.T.C.); tale documento è richiesto dalla FIN a seguito del ricevimento del modulo di "Richiesta tesseramento di atleta non italiano" (v. modulo 4).

All'esito delle procedure di verifica disposte dalla European Aquatics, la FIN provvede – in caso di esito positivo – a comunicare alla Società interessata il rilascio del suddetto I.T.C. che rimane subordinato al versamento da parte della società della tassa richiesta dalla European Aquatics la cui ricevuta dovrà essere trasmessa tramite mail a waterpolo@europeanaquatics.org.

La European Aquatics prevede due periodi nei quali è possibile richiedere il rilascio dell'I.T.C. e più precisamente dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° al 30 gennaio di ciascun anno.

In caso di mancata approvazione dell'ITC da parte della European Aquatics entro un massimo di 10 giorni dalla data di invio della richiesta inoltrata dalla Federazione Italiana Nuoto alla Federazione estera competente, la European Aquatics provvede al rilascio del "Provisional International Transfer Certificate", con validità di un anno, in attesa del Certificato definitivo.

L'atleta può essere tesserato dalla Società italiana solo dopo il rilascio del predetto Certificato, provvisorio o definitivo; la richiesta di tesseramento deve essere presentata sul portale federale sul quale dovrà essere altresì caricato il Certificato rilasciato dalla European Aquatics, trasmesso alla Società dall'Ufficio Tesseramenti della FIN.

Atleti non comunitari – Procedure per la richiesta di visto per Lavoro Subordinato Sport

Disposizioni per atleti/e Pallanuoto

Per l'avvio della procedura di tesseramento di atleti extra-comunitari deve essere prodotta la seguente documentazione:

- a) modulo richiesta tesseramento per atleta non Italiano e richiesta transfer (v. modulo 4);

- b) dichiarazione nominativa di assenso (v. modulo 5) unitamente alla copia del passaporto, non richiesta per gli Atleti già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che in tal caso dovranno produrne copia¹⁸;

Disposizioni per Atleti/e di altre discipline sportive (esclusa pallanuoto)

- c) modulo richiesta tesseramento (prodotto dal sistema informatico) indicando nell'apposito spazio la cittadinanza non italiana;
- d) dichiarazione nominativa di assenso (v. modulo 5) unitamente alla copia del passaporto, non richiesta per gli Atleti già in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità che in tal caso dovranno produrne copia¹⁹.

Disposizioni comuni per tutte le discipline

Per il completamento della procedura di tesseramento deve essere prodotta in itinere la seguente documentazione:

- e) copia del Passaporto dell'atleta dal quale risulti l'intervenuto ritiro del visto richiesto presso la competente Ambasciata;
- f) copia della ricevuta di spedizione dell'assicurata postale contenente l'appuntamento in Questura (ricevuta Kit postale).

I suddetti documenti devono essere caricati sul portale nella sezione documentale riservata alla Società, debitamente sottoscritti laddove richiesto, **segnalando tramite posta elettronica alla Segreteria Generale - Ufficio tesseramenti (tesseramenti@federnuoto.it) l'avvenuto caricamento di documentazione nel portale informatico.**

L'ufficio Tesseramenti della FIN, verificata la correttezza della documentazione prodotta, procede alla trasmissione della richiesta al competente Ufficio del CONI.

Si precisa che il CONI ha indicato il limite di n. 60 atleti extracomunitari tesserabili dalla FIN per l'intera stagione sportiva²⁰.

Limitatamente agli atleti extra-comunitari della Pallanuoto provenienti da Federazione affiliata alla European Aquatics, quest'ultima deve rilasciare l'International Transfer Certificate (I.T.C.), che sarà richiesto dalla FIN a seguito del ricevimento del "modulo per atleta non Italiano e richiesta transfer (v. modulo 4)". A tal fine trovano applicazione le previsioni già indicate nel precedente paragrafo "Atleti Comunitari".

Il CONI richiede alle Federazioni di verificare il ritiro da parte delle Società e/o degli atleti interessati del permesso di soggiorno per lavoro/subordinato sport, tenuto conto dello scarto temporale presente tra la formalizzazione della procedura di richiesta del permesso e la data di suo effettivo rilascio; nelle more è consentito agli Organismi sportivi di approvare il tesseramento federale.

E' obbligo delle Società di provvedere per i propri atleti:

- all'accertamento dell'avvenuto ritiro del permesso di soggiorno;
- all'invio di copia del permesso di soggiorno alla FIN Segreteria Generale - Ufficio Tesseramenti mediante caricamento del documento sul portale informatico nella sezione "documenti" della società;
- **ad inviare una comunicazione all'Ufficio Tesseramenti, nel caso l'atleta non intenda procedere al ritiro del visto o non intenda più svolgere l'attività sportiva per la Società richiedente.**

¹⁸ Qualora il permesso di soggiorno risulti di durata inferiore alla stagione sportiva, deve essere contestualmente prodotta la richiesta di rinnovo come da fac-simile allegato alla presente Normativa.

¹⁹ Qualora il permesso di soggiorno risulti di durata inferiore alla stagione sportiva, deve essere contestualmente prodotta la richiesta di rinnovo come da fac-simile allegato alla presente Normativa.

²⁰ Sono tuttora vigenti le circolari del CONI del 19.6.2006, parzialmente modificata con successiva circolare del 9/3/2007, le quali stabiliscono le procedure da osservarsi per il rilascio del permesso di soggiorno.

In tale ultima circostanza sarà cura del predetto ufficio attivare le procedure per la richiesta di revoca ed annullamento dell'iter attivato presso la Rappresentanza Diplomatica interessata e presso la Questura e Sportello Unico competenti.

Nel caso di inadempimento, alla Società interessata verrà applicata una sanzione amministrativa pari a €150,00 addebitata sul conto economato.

In caso di ritardo nel rilascio del permesso di soggiorno, la Società deve provvedere, entro il 30 aprile della stagione per il quale è stato richiesto il tesseramento, ad inviare un sollecito alla Questura competente, da produrre contestualmente in copia alla FIN anche al fine di evitare l'applicazione della suddetta sanzione.

Tesseramento di atleti con doppia cittadinanza

Si invitano affiliati e tesserati a prestare la massima attenzione nell'applicazione delle norme contenute nel presente paragrafo in quanto l'eventuale errato tesseramento di un atleta - per mancato rispetto delle procedure - espone quest'ultimo e la società di appartenenza per responsabilità oggettiva alla possibile adozione di provvedimenti disciplinari da parte degli Organi di giustizia e l'annullamento dei risultati eventualmente ottenuti.

Per cittadinanza si intende il vincolo di appartenenza di un individuo a uno stato.

Per nazionalità sportiva si intende la tipologia di tesseramento di un atleta e la sua idoneità a rappresentare una Nazione nelle competizioni sportive.

Un atleta in possesso di due o più cittadinanze deve optare per una sola nazionalità sportiva.

Ai fini della partecipazione alla attività agonistica, la società che intenda tesserare un atleta con doppia cittadinanza (italiana ed altra) deve indicare, all'atto del tesseramento, quale nazionalità sportiva si intende rappresentare, caricando sul portale una dichiarazione in carta libera di scelta della nazionalità sportiva, sottoscritta dall'atleta o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale in caso di minore.

Ai fini del tesseramento degli atleti con doppia cittadinanza si applicano le seguenti disposizioni²¹:

- Sono considerati "atleti italiani", e tesserabili in tale categoria:
 - gli atleti che rilascino formale dichiarazione di non aver mai rappresentato altra Nazione in competizioni internazionali;
 - gli atleti che abbiano ottenuto dalla World Aquatics, attraverso i canali istituzionali della FIN, l'approvazione del cambio di nazionalità sportiva.
- Sono considerati "Atleti stranieri", e tesserabili in tale categoria:
 - gli atleti che abbiano rappresentato altra Nazione in una competizione internazionale dall'età di 18 anni.
 - gli atleti che, pur avendo optato per la nazionalità sportiva italiana entro il termine fissato per il tesseramento, non abbiano però ancora ottenuto la certificazione di tale status dalla Federazione Internazionale;
 - gli atleti di età pari o inferiore a 17 anni in possesso di doppia cittadinanza che abbiano rappresentato altra nazione esclusivamente in uno dei seguenti eventi: Giochi Olimpici, Giochi Olimpici Giovanili, Campionati mondiali assoluti, Campionati mondiali Juniores.

La nazionalità sportiva di un atleta in possesso di doppia cittadinanza, una comunitaria (ma non italiana) e altra non comunitaria, si determina - per comportamento concludente - con la produzione di uno dei due

²¹ Competition Regulation di World Aquatics, art. 3.2

passaporti all'atto della richiesta di tesseramento, sia ai fini del tesseramento FIN che delle discendenti norme partecipative alle attività federali previste dai regolamenti delle singole discipline federali²².

E' consentito attivare la procedura di modifica della nazionalità sportiva una volta sola nel corso della carriera agonistica. Il cambio è soggetto ad approvazione della World Aquatics per il tramite degli uffici della Segreteria Generale della Federazione – Ufficio Tesseramenti.

2.15 TRASFERIMENTO DA E PER L'ESTERO

Per gli atleti di Pallanuoto italiani o stranieri che intendono recarsi all'estero presso una Federazione affiliata alla European Aquatics trovano applicazione le medesime procedure previste per gli stranieri che intendono tesserarsi per una Società italiana.

Ai fini del perfezionamento del trasferimento di un atleta all'estero, l'Ufficio tesseramenti, ricevuta la richiesta dall'European Aquatics, richiede il nulla osta al trasferimento della Società di appartenenza. Decorso il termine di 10 giorni dalla richiesta, l'eventuale mancato riscontro da parte della Società interessata determina la concessione del nulla osta per silenzio assenso con la conseguente approvazione del Certificato Internazionale di Trasferimento.

La stessa procedura trova applicazione nell'eventualità del trasferimento in Italia di atleti, sia italiani che stranieri, tesserati presso una Federazione affiliata alla European Aquatics.

2.16 PARTECIPAZIONE ATLETI NON ITALIANI A MANIFESTAZIONI FEDERALI

Per i Campionati di Pallanuoto Maschile e Femminile le modalità partecipative degli atleti non italiani sono indicate nei Regolamenti dei rispettivi Campionati.

Per i Settori Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto Artistico, Tuffi e Nuoto per Salvamento si applicano le seguenti disposizioni.

Manifestazioni con formula a Squadra

In tutte le Manifestazioni e Trofei e Campionati Regionali fino alla categoria Esordienti A inclusi, la posizione degli atleti stranieri per passaporto o rappresentativa sportiva, purché residenti in Italia da almeno 12 (dodici) mesi, è equiparata senza limiti e differenziazioni a quella degli atleti italiani.

Per quanto riguarda le altre Categorie da Ragazzi a Senior, nella Manifestazioni di campionato a squadre quali, ad esempio, nel settore Nuoto "Campionato Italiano a squadre Ragazzi", fase eliminatoria e fase finale del "Campionato Italiano a squadre/Coppa Caduti di Brema" della serie A1, A2 e B non è ammessa la partecipazione di atleti stranieri per passaporto o rappresentanza sportiva.

Manifestazioni di Campionato Regionale

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, se tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che abbiano conseguito i requisiti tecnici richiesti per

²² La Commissione Federale di Garanzia della FIN, con parere del 16/10/2017 è intervenuta sulla materia relativo al tesseramento di atleti in possesso di doppio passaporto, uno comunitario (non italiano) e di altro passaporto non comunitario. La Commissione ha statuito che la FIN non ha facoltà di esigere dall'atleta -in possesso di un doppio passaporto, rispettivamente di un paese comunitario (diverso dall'Italia) e di un paese non comunitario- di indicare una scelta tra le due cittadinanze, spettando all'atleta stesso - all'atto della produzione di un suo passaporto (in luogo dell'altro) - a determinare per comportamento concludente il suo *status* di comunitario o di non comunitario ai fini del tesseramento FIN.

l'ammissione alla manifestazione. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle manifestazioni che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo regionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito.

Qualora i suddetti atleti abbiano una residenza inferiore a 12 mesi, gli stessi sono ammessi alle sole fasi eliminatorie delle gare individuali Le suddette norme si applicano anche nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Artistico.

Campionato Italiano di Categoria e Criteri di Nuoto. Campionati Italiani Invernali o Primavera

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione.

Per la sola disciplina del nuoto sono conteggiati nel numero massimo di atleti previsti nelle singole gare.

Per le altre discipline sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare.

Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo e alle squadre nel Nuoto Artistico.

Campionato Italiano Estivo

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Le suddette norme si applicano nel caso di partecipazione alle staffette nella disciplina del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per salvamento; alle coppie sincro nei tuffi; al duo ed alle squadre nel Nuoto Artistico.

Campionato Italiano Assoluto. Campionato Italiano - Formula a serie

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare alle gare individuali, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione

alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito.

Per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo e Nuoto per Salvamento, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Artistico è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Campionato Italiano - Formula a eliminatorie e finali

Gli atleti non italiani, appartenenti o meno alla comunità europea, tesserati per una società affiliata, sono ammessi a partecipare, a condizione che siano residenti in Italia da almeno dodici mesi al momento della scadenza delle iscrizioni e che conseguano i requisiti tecnici richiesti per l'ammissione alla manifestazione. Sono conteggiati in aggiunta al numero massimo di atleti italiani previsti nelle singole gare. Sulla base dei risultati conseguiti prendono parte a livello individuale alle varie fasi delle manifestazioni per cui ottengono la qualificazione. Nelle gare che prevedono semifinali e/o finali sono ammessi a queste fasi in numero massimo di due. Nel caso ottengano nella fase finale un piazzamento in uno dei primi tre posti, ferma restando la premiazione dei primi tre atleti italiani e l'assegnazione del titolo nazionale al primo tra questi, sono premiati con una medaglia supplementare relativa al piazzamento realmente conseguito. Nel caso del Campionato Assoluto, per la partecipazione alle staffette nelle discipline del Nuoto e Nuoto di Fondo, alle gare di coppie sincro nei tuffi, nonché al duo e alle squadre nel Nuoto Artistico è richiesta agli atleti non italiani la residenza in Italia da almeno tre anni e una attività di vivaio non inferiore allo stesso periodo di tre anni, ovvero la partecipazione al Campionato Nazionale e/o Regionale di Categoria.

Prove di squadra

Nelle prove di squadra (staffette) nelle quali partecipino atleti non italiani, il numero di atleti italiani deve essere maggiore o uguale al 50% degli atleti partecipanti alla prova.

Classifiche di Società nelle manifestazioni regionali e nazionali

Nelle manifestazioni di Campionato Regionale e Nazionale, in presenza di atleti stranieri per nazionalità o rappresentanza sportiva, ferme restando le norme precedenti per la partecipazione e le premiazioni delle prove individuali e di squadre, ai fini della assegnazione dei punti per le Classifiche di Società, nelle discipline del Nuoto, Nuoto di Fondo, Nuoto per Salvamento, Tuffi e Nuoto Artistico vanno considerate due graduatorie: una prima comprendente nelle gare individuali i soli atleti italiani e nelle prove di squadra le squadre con soli atleti italiani; una seconda complessiva comprendente nelle gare individuali anche gli atleti stranieri e nelle prove di squadra anche le squadre con atleti stranieri. Sulla base dei piazzamenti nella prima degli atleti italiani nelle gare individuali e delle squadre con soli atleti italiani si assegnano alle società di appartenenza i punteggi utili per la classifica di società; sulla base dei piazzamenti nella seconda degli atleti stranieri nelle gare individuali e delle squadre con atleti stranieri nelle prove di squadra si assegnano alle società di appartenenza gli ulteriori punteggi per completare la classifica di società.

2.17 TESSERAMENTO ATLETI PER GRUPPI SPORTIVI MILITARI E CORPI CIVILI DELLO STATO

Principi generali

La Normativa disciplina, in conformità alle previsioni contenute nello Statuto e nel Regolamento Organico, il tesseramento degli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate.

Tali norme trovano applicazione anche nei confronti dei Gruppi Sportivi non militari costituiti da altri Corpi dello Stato (Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) e dei rispettivi loro atleti selezionati in base a procedure concorsuali ad essi riservate.

I Gruppi Sportivi militari e i Corpi civili dello Stato sono per brevità di seguito congiuntamente indicati come “Gruppo Sportivo” o “Gruppi Sportivi”.

Il tesseramento ai Gruppi Sportivi è riconosciuto di diritto agli atleti vincitori di apposito concorso, anche se già tesserati per una società civile. In tale ultimo caso l'atleta è posto in stato di “doppio tesseramento civile–militare” a salvaguardia del preesistente tesseramento civile.

Negli altri casi gli atleti tesserati per i Gruppi Sportivi non possono ottenere il doppio tesseramento con una società civile, salvo i casi disciplinati dalla presente normativa.

In caso di arruolamento volontario, il regime di “doppio tesseramento” può essere ottenuto solo in presenza di autorizzazione della società civile di appartenenza e per una durata comunque coincidente con la ferma volontaria.

La gestione delle procedure relative al doppio tesseramento è di competenza dell'Ufficio Tesseramenti della FIN Nazionale.

I Gruppi Sportivi interessati devono prevedere l'attivazione del “doppio tesseramento” degli atleti selezionando sul portale l'omonima funzione e presentando all'Ufficio Tesseramenti della FIN la seguente documentazione:

- richiesta di tesseramento dell'atleta prodotta dal portale federale;
- dichiarazione della Società civile di assenso al doppio tesseramento solo nel caso di arruolamento volontario;
- attestazione del Comando Militare comprovante l'arruolamento dell'atleta presso lo stesso Corpo, con esplicita indicazione della tipologia di arruolamento: vincitore di concorso o arruolamento volontario. Nei casi di rinnovo di tesseramento con attestato di servizio per arruolamento volontario è obbligatorio l'invio del documento annualmente;
- corresponsione della quota federale di tesseramento stabilito dalla FIN (vedi tabella tasse federali allegata alla presente normativa).

La documentazione sopra elencata deve essere caricata sul portale federale nell'area documenti della società.

La Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti è competente a verificare la documentazione prodotta e a validare sul sistema le predette richieste di doppio tesseramento e la marcatura dei documenti caricati in PDF con lo stato “lavorato”.

Disciplina del doppio tesseramento civile-militare

Non è consentito il trasferimento tra società civili di atleti.

Il doppio-tesseramento deve essere annualmente rinnovato sia dalla società civile che dal Gruppo Sportivo di appartenenza.

Trovano applicazione le norme generali che regolano la durata del “vincolo normativo”. Pertanto, in caso di esercizio da parte dell'atleta della facoltà di esprimere la manifestazione contraria al rinnovo automatico

del tesseramento civile, si determinerà la conclusione del tesseramento civile e atleta rimarrà tesserato esclusivamente per il Gruppo Sportivo di appartenenza. L'atleta non potrà tesserarsi con altra società civile, salvo che non ricorrano le condizioni espressamente previste nei successivi capoversi.

Il tesseramento degli atleti da parte dei Gruppi Sportivi non è subordinato al preventivo rinnovo del tesseramento da parte delle società civili di appartenenza e può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva (salvo quanto più avanti previsto dalle norme di partecipazione all'attività federale per gli atleti il cui tesseramento sia stato rinnovato oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento).

Le società civili di appartenenza sono tenute ad effettuare il rinnovo del tesseramento entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, decorso il quale perdono definitivamente il diritto al rinnovo del tesseramento. In tale ultimo caso gli atleti rimangono tesserati esclusivamente con il Gruppo Sportivo di appartenenza²³.

I Gruppi Sportivi sono tenuti ad effettuare il rinnovo annuale del tesseramento degli atleti, il quale può essere effettuato in qualsiasi momento della stagione sportiva per la quale è richiesto.

Il doppio tesseramento con una società civile precedentemente cessato può essere rinnovato esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:

- a) per gli atleti che nelle ultime tre stagioni sportive risultino in stato di tesseramento esclusivo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, facoltà esercitabile una sola volta nella carriera sportiva del singolo atleta;
- b) per gli atleti che richiedano il tesseramento per la Società civile che ha storicamente contribuito alla loro formazione tecnico-sportiva o, qualora detta società non svolga più attività nazionale (dalla categoria giovanili alla categoria Assoluta), per altra società civile affiliata nella medesima regione in cui gli atleti hanno iniziato la loro formazione tecnico-sportiva;
- c) per gli atleti il cui doppio tesseramento sia cessato perché riferito ad una Società civile che ha interrotto la sua partecipazione all'attività sportiva (a livello regionale e nazionale), per altra società civile affiliata nella medesima regione della società di provenienza o - in alternativa – anche per una società appartenente ad altro Comitato regionale purché avente sede in una provincia limitrofa a quella di residenza dell'atleta alla data di cessazione del precedente tesseramento civile.

Gli atleti che trovandosi in una delle condizioni indicate alle precedenti lettere a), b) e c) fossero interessati a richiedere il doppio tesseramento civile-militare, devono presentare apposita istanza alla FIN (Segreteria Generale – Ufficio Tesseramenti) allegando la documentazione ritenuta utile per la sua valutazione, unitamente alla obbligatoria dichiarazione di assenso del Gruppo Sportivo di appartenenza. La valutazione delle istanze è di esclusiva competenza del Consiglio Federale FIN.

Cessazione del rapporto di arruolamento e tesseramento civile infra-stagionale²⁴

In caso di cessazione del rapporto di arruolamento di un atleta con un Gruppo Sportivo nel corso della stagione sportiva, qualora l'atleta risulti in stato di tesseramento esclusivo con il Gruppo Sportivo e non sia titolare di un tesseramento attivo con una società civile, è consentito allo stesso di tesserarsi con una società civile affiliata alla Federazione Italiana Nuoto nel corso della medesima stagione sportiva.

La società civile potrà richiedere il tesseramento dell'atleta in data successiva all'avvenuta cessazione del rapporto di arruolamento attestata dal competente Comando o Ente di appartenenza.

²³ La disposizione non si applica per gli Atleti in stato di doppio tesseramento per la disciplina della Pallanuoto (vedi quanto precisato al successivo paragrafo "Norme di utilizzo degli atleti dei Gruppi sportivi").

²⁴ Delibera n.32 Consiglio Federale del 31/01/2026

L'interruzione del tesseramento per il Gruppo Sportivo ed il nuovo tesseramento per la società civile sono subordinati a specifico passaggio autorizzativo da parte dell'Ufficio Tesseramenti della FIN, da adottarsi con provvedimento del Segretario Generale.

La Federazione Italiana Nuoto si riserva la facoltà di non autorizzare il tesseramento qualora, all'esito dell'istruttoria, emergano profili di incompatibilità con l'ordinamento federale, con particolare riferimento alle norme di partecipazione all'attività agonistica emanate dai singoli settori sportivi.

Norme di utilizzo degli atleti dei gruppi sportivi

Per le norme di utilizzo degli atleti tesserati da parte dei Gruppi Sportivi, salvo quanto qui di seguito espressamente previsto, trovano applicazione le previsioni dei Regolamenti delle singole discipline sportive della FIN.

L'atleta in stato di doppio tesseramento gareggia con i colori e sotto l'inquadramento tecnico-disciplinare del Gruppo Sportivo, salvo quanto previsto dalle circolari organizzative delle singole manifestazioni federali.

Per i punteggi acquisiti da atleti in stato di doppio tesseramento la FIN provvede all'accredito sia a favore delle società civili che ai Gruppi Sportivi relativamente alle gare individuali e di tuffi sincronizzati e, per il nuoto artistico, per frazione del duo nella squadra e nel combinato. Non si procede ad accredito dei punteggi nel periodo eventualmente non coperto da tesseramento per ritardo nel rinnovo dello stesso.

Per i settori Nuoto, Tuffi, Nuoto Artistico e Nuoto per Salvamento gli atleti in stato di doppio tesseramento per i quali il Gruppo Sportivo di appartenenza abbia provveduto al primo tesseramento ~~o al suo rinnovo annuale~~ oltre il termine del 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento possono gareggiare nelle staffette in occasione dei campionati Nazionali o Regionali esclusivamente in rappresentanza delle società civili di appartenenza.

Limitatamente al Nuoto Artistico i Gruppi Sportivi devono comunicare entro il 31 gennaio della stagione sportiva di riferimento alle società civili interessate i nominativi degli atleti in stato di doppio tesseramento che intendono far gareggiare ai Campionati Assoluti Invernali ed Estivi in tutte le prove, con obbligo in tal caso di provvedere alle iscrizioni entro le scadenze comunicate dalla FIN. In assenza di comunicazioni entro il predetto termine del 31 gennaio, le società civili interessate hanno facoltà di provvedere autonomamente alle predette iscrizioni gare.

Per la disciplina del Nuoto i Gruppi Sportivi non possono partecipare al "Campionato Nazionale a squadre" di nuoto. In conseguenza gli atleti in stato di doppio tesseramento possono partecipare, previo consenso del Gruppo Sportivo interessato, al "Campionato Nazionale a squadre di nuoto" con la società civile di appartenenza.

Limitatamente al Settore Pallanuoto il Gruppo Sportivo che abbia arruolato atleti a seguito di apposito concorso non può -in caso di iscrizione di proprie rappresentative ai Campionati FIN- utilizzare atleti in stato di doppio tesseramento civile-militare i quali possono gareggiare esclusivamente per le società civili di appartenenza. Nei confronti degli atleti della Pallanuoto in regime di doppio tesseramento non trovano applicazione le limitazioni previste nelle altre discipline per il trasferimento tra Società civili, fermo restando il rispetto delle norme relative all'istituto del vincolo sportivo.

La Società civile che intenda assistere atleti in regime di doppio tesseramento con periodi di distacco presso la propria sede di allenamento deve richiedere, in accordo con il Gruppo Sportivo di appartenenza, il relativo nulla osta alla FIN utilizzando il fac-simile allegato (v. modulo 8).

La Direzione tecnica sulla base della validità della proposta di assistenza tecnica per la crescita dell'atleta esprime il parere in base al quale la FIN decide a suo insindacabile giudizio, il rilascio del nulla osta richiesto.

La FIN, in accordo con i Gruppi Sportivi interessati, qualora sussistano gli adeguati presupposti tecnici e logistici, può prevedere anche per gli atleti in stato di tesseramento esclusivo per un Gruppo Sportivo adeguate forme di assistenza tecnica affinché possano svolgere attività di allenamento, anche con l'assistenza di un tecnico federale, presso una società sportiva civile ovvero direttamente presso un Centro Federale FIN.

2.18 TESSERAMENTO ATLETI PROPAGANDA

Per la partecipazione alle attività del Settore Propaganda rivolta agli allievi di tutte le fasce di età, è necessario procedere al tesseramento Propaganda attraverso la piattaforma informatica FIN

Per gli atleti partecipanti alle manifestazioni del settore propaganda organizzate dalla FIN è previsto l'obbligo da parte delle società di appartenenza di acquisire e conservare agli atti, per un periodo non inferiore a dieci anni, la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Medesimo obbligo permane per i tesserati Propaganda anche qualora partecipino esclusivamente alle attività sociali²⁵.

Il tesseramento Propaganda esclude la possibilità per l'atleta di essere contemporaneamente tesserato nella categoria agonistica e master.

Per il tesseramento nella categoria "Propaganda" non opera alcuna limitazione per gli stranieri, i quali sono equiparati agli atleti italiani. Nell'eventualità di un successivo passaggio dei suddetti atleti dalla categoria Propaganda alla categoria agonistica, trovano applicazione le norme previste nei Regolamenti dei singoli settori per quanto attiene le modalità partecipative alla attività sportiva di atleti non italiani.

Ai fini del tesseramento Propaganda la Società provvede, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità del Presidente / Legale Rappresentante della medesima a:

- 1) acquisire il consenso al tesseramento e al trattamento dei dati personali dell'interessato (o dell'esercente la responsabilità genitoriale);
- 2) acquisire le certificazioni previste dalla legislazione vigente relative alla idoneità alla pratica sportiva non agonistica;
- 3) inserire la richiesta di tesseramento sulla piattaforma informatica FIN.

La suddetta documentazione deve essere conservata agli atti della Società non sussiste l'obbligo di produzione alla FIN del modulo di tesseramento firmato dai tesserati o da chi ne fa le veci che deve essere conservato agli atti della Società, la quale deve renderla disponibile in caso di controlli della FIN.

Le richieste di tesseramento effettuate dalla Società sono automaticamente validate dal sistema informatico, salvo la facoltà dei Comitati territoriali della FIN di effettuare controlli campionari sui medesimi tesseramenti.

Per i soli atleti Propaganda di nazionalità italiana, è disponibile una funzione di importazione da file testuale. L'eventuale caricamento parziale sul sistema informatico delle informazioni necessarie preclude il perfezionamento della procedura di tesseramento.

Il costo del tesseramento è riportato nella Tabella di cui all'Allegato "A" della presente Normativa.

Nella tessera di atleta propaganda non è obbligatoria l'applicazione della fotografia dell'atleta.

Nel corso della stagione sportiva è possibile prevedere, in caso di consenso della società e del tesserato, il passaggio dalla categoria Propaganda a quella Agonistica o Master per la stessa Società. La piattaforma informatica gestisce la trasformazione del tesseramento iniziale.

²⁵ Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto del Decreto del Ministro della Salute 8 agosto 2014 recante le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica".

Per dette trasformazioni è dovuta la quota indicata nell'Allegato "A" della presente Normativa, addebitata dal sistema nella sezione economato della Società richiedente.

Prestito Settore Propaganda

Per i tesserati del Settore Propaganda non è prevista la procedura di "prestito" per altra società affiliata.

2.19 TESSERAMENTO SETTORE MASTER

Il tesseramento del Settore Master, da effettuare attraverso le Società affiliate, è consentito al conseguimento del limite di età, come indicato nella Tabella Categorie allegata alla presente Normativa. La durata è limitata all'anno agonistico. La quota annuale di tesseramento è indicata nel Riepilogo Quote federali (allegato "A").

Per il tesseramento nella categoria Master non opera alcuna limitazione per gli stranieri, salvo l'osservanza in capo alle Società, di rispetto delle disposizioni di legge relative ai permessi di soggiorno previsti per gli atleti non comunitari.

A tal fine, non sono utilizzabili le quote previste dal CONI per i visti sportivi; conseguentemente gli interessati dovranno risultare in possesso di un permesso di soggiorno (per lavoro, studio, ecc) autonomamente ottenuto.

Per i Campionati Nazionali, le modalità partecipative degli atleti non italiani sono indicate nei Regolamenti dei rispettivi Campionati.

Per la tutela sanitaria valgono le medesime prescrizioni previste per il tesseramento Agonisti.

E' consentito ai Tecnici ed ai Dirigenti di tesserarsi come atleti Masters tramite una Società affiliata.

2.20 TUTELA SANITARIA

Tutela sanitaria attività agonistiche

Coloro i quali svolgono o intendono svolgere, nell'ambito della FIN, attività sportiva agonistica di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, pallanuoto, nuoto artistico e nuoto per salvamento, sono tenuti all'osservanza delle normative statali e regionali inerenti alla tutela sanitaria delle attività sportive in ordine agli accertamenti sanitari preventivi o periodici della propria idoneità.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.M. 18/2/1982 è considerata attività agonistica quella come tale qualificata dalle Federazioni Sportive Nazionali.

Secondo quanto disposto dal citato art. 5 del D.M.18/2/1982, la presentazione del certificato di idoneità è condizione indispensabile per la partecipazione ad attività agonistiche. Lo stesso articolo stabilisce che detto certificato deve essere conservato presso le Società di appartenenza, per un periodo non inferiore a dieci anni. La vigenza della idoneità sanitaria è garantita dal Presidente della Società all'atto della firma del modulo di richiesta di tesseramento.

Il medico federale, i medici di settore ed i fiduciari regionali hanno facoltà di controllare la validità dei certificati di idoneità agonistica conservati presso le rispettive società di appartenenza. La FIN può richiedere copia delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica.

La presentazione del cartellino per la partecipazione dell'atleta alle competizioni è il documento che indirettamente conferma il regolare tesseramento dell'atleta e, di conseguenza, l'intervenuto accertamento da parte della Società della validità della certificazione medica di idoneità sportiva. Nel caso di indisponibilità del cartellino, l'U.G. deve verificare sul certificato messo a disposizione dalla Società interessata la sussistenza della dizione generica "idoneità allo sport agonistico del nuoto"; per l'attività di

Tuffi, l'U.G. non può ammettere l'atleta nelle gare per la cui categoria il certificato sanitario non contenga l'indicazione specifica.

La presentazione alle gare, singole o di squadra, di ciascun atleta, è effettuata dalla Società di appartenenza sotto la sua diretta responsabilità.

Gli atleti vengono identificati dal Giudice Arbitro o dall'Arbitro sulla base della tessera federale valida per l'anno in corso.

Qualora sussista da parte del G.A. o Arbitro, anche dopo la presentazione dei documenti, un dubbio sulla posizione di tesseramento dell'Atleta, quest'ultimo potrà partecipare alle gare solamente sulla base di dichiarazione scritta rilasciata dal capitano o da un Dirigente rappresentante della Società che accompagna l'atleta.

In caso di indisponibilità della tessera ai fini dell'ammissione alla gara è necessario produrre copia del documento di identità dell'atleta interessato, unitamente alla copia del certificato di idoneità medica alla pratica sportiva in corso di validità e alla dichiarazione di un Dirigente della Società che dichiara lo stato di regolare tesseramento dell'atleta. La mancanza di anche uno solo dei suddetti documenti, comporta la non ammissibilità dell'atleta alla competizione.

Si rammenta che le norme ministeriali prevedono che: "Nel caso in cui l'atleta pratici più sport la visita sarà comprensiva di tutte le indagini contemplate per i singoli sport ma devono essere rilasciati singoli certificati di idoneità". Per la specialità dei Tuffi la Tab. A del D.M. 1982 (e s.m.i.) prevede accertamenti aggiuntivi rispetto alle altre discipline.

Nessun accertamento deve essere operato dagli Ufficiali Gara in riferimento alle categorie segnalate sul cartellino le quali valgono ai soli fini vincolistici tra la società di appartenenza e gli atleti.

Attività sportiva agonistica – Età minima di accesso

Al fine del computo dell'età minima di accesso per l'ammissione alla prima visita medica d'idoneità all'attività agonistica, si precisa che l'età prevista deve essere compiuta non oltre il termine della stagione agonistica per la quale si richiede il tesseramento.

La suddivisione per disciplina sportiva è quella indicata nella seguente tabella:

Sport ed età:	Nuoto	8
	Nuoto Artistico	9
	Pallanuoto	9
	Tuffi	9
	Nuoto Salvamento	8 es. femm./ 9 es. masch.
	Nuoto in Acque Libere	10 es. B2 femmine/11 es. B2 maschi

Tutela sanitaria attività non agonistiche

Attività federale:

Con l'emanazione del Decreto del Ministero della salute del 24.04.13 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.169 del 20 luglio 2013) è stato abrogato il precedente D.M. del 28.2.1983 (G.U. 15.3.1983, n. 72) in cui si dettavano i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive non agonistiche. Successivamente, il Decreto del Ministero della salute del 8.08.14 (G.U. 18.10.2014, n. 243) ha ulteriormente definito le "Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica" inclusi il facsimile di certificato e gli obblighi di conservazione.

Per la definizione delle attività per le quali è prevista ai fini del tesseramento degli atleti la certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva non agonistica, si rinvia a quanto già indicato al paragrafo 4.1- Tesseramento del Settore Propaganda della presente Normativa.

Il certificato medico ha durata annuale ed è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico Socio Ordinario (specialista in Medicina dello Sport) o Socio Aggregato della FMSI (non specialista in Medicina dello Sport che ha svolto appositi corsi di formazione della FMSI) su apposito modello predefinito (allegato 2 al D.M. 8.08.14).

L'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria, introdotto dal D.M. 24.04.13, è stato abolito dalla Legge 9.08.13 (G.U. 20.08.2013 n. 194). Ciò non esclude che questo tipo di certificato possa essere acquisito, ma solamente per i soggetti non tesserati.

Aspetti Sanitari delle attività non federali patrocinate dalle FFSSNN

L'art. 4 del citato D.M. 24/04/2013, prevede che l'attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate dalle Federazioni. Tra queste ricomprende le gare di gran fondo di nuoto. Sul punto si precisa che tale previsione, tuttavia, non trova applicazione in quanto la FIN riconosce esclusivamente le manifestazioni organizzate da propri affiliati per atleti tesserati alla FIN, per i quali è necessaria la certificazione medica per attività agonistica.

2.21 TESSERAMENTO DIRIGENTI SOCIALI

I Dirigenti devono essere tesserati e dotati di un cartellino di riconoscimento prodotto dalla piattaforma informatica della FIN, indicante la società di appartenenza.

Il tesseramento alla FIN è obbligatorio per tutti i Dirigenti inseriti nel Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione delle associazioni o società di appartenenza, in una delle qualifiche indicate nel portale (Presidente, Vicepresidente, Consigliere e Segretario).

Il tesseramento dei Dirigenti Sociali non appartenenti al Consiglio direttivo o Consiglio di Amministrazione è facoltativo e può essere richiesto solo con la qualifica "Dirigente non Consigliere".

Il tesseramento è obbligatorio per tutti coloro che ricoprono funzioni rappresentative della società sui campi di gara o in altre sedi federali.

In considerazione delle responsabilità dirette e connesse alla rappresentanza delle società, il requisito per il tesseramento con la qualifica di Dirigente è aver raggiunto la maggiore età.

Per il perfezionamento della richiesta di tesseramento la Società deve presentare il modulo di richiesta di tesseramento caricandolo sulla piattaforma informatica, provvedendo al pagamento della quota federale indicata nell'Allegato A della presente Normativa.

Il Comitato Regionale competente per territorio, verificata la domanda di tesseramento, la valida sulla piattaforma informatica e provvede ad approvare i documenti PDF caricati nel sistema con lo stato "lavorato".

In caso di variazione degli amministratori (Amministratore unico, componenti Consiglio direttivo o Consiglio di amministrazione), in aggiunta alle previsioni di cui all'art. 1.8 MODIFICA CARICHE SOCIALI, la Società è tenuta a comunicare se il tesseramento dei Dirigenti uscenti debba essere interrotto, per avvenuta cessazione dei rapporti sociali. In difetto, detto tesseramento rimarrà valido fino al termine della sua durata naturale con un cambio carica della qualifica di "Dirigente non consigliere". Tale variazione sarà effettuata per il tramite del Comitato Regionale.

Per le responsabilità connesse e discendenti dal tesseramento con la qualifica di Presidente di Società, il tesseramento del Presidente uscente dovrà essere interrotto, e contestualmente dovrà essere inserito un nuovo tesseramento per il Presidente entrante (senza possibilità di utilizzo della funzione di cambio carica). L'interruzione del tesseramento è effettuata su segnalazione del Comitato Regionale competente, all'Ufficio Tesseramenti della Segreteria Generale (tesseramenti@federnuoto.it).

2.22 TESSERAMENTO TECNICI

Norme comuni per il tesseramento S.I.T. e della Sezione Salvamento

I tecnici devono provvedere al rinnovo sull'apposito gestionale il proprio brevetto così come previsto dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica e dal Regolamento della Sezione Salvamento.

Le quote per il tesseramento S.I.T. e dell'Esperto di Salvamento sono indicate nel riepilogo delle quote federali della presente Normativa (vedi allegato "A").

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di Allenatore Capo iscritti continuativamente nei ruoli S.I.T. da oltre 30 anni; il tesseramento è gestito dal Comitato Regionale che, previa richiesta del tecnico interessato, provvede alla verifica del requisito e al conseguente riconoscimento dell'agevolazione.

Le quote per il rilascio ed il rinnovo dei brevetti della Sezione Salvamento sono indicate nella apposita Normativa dei Corsi di formazione della Sezione Salvamento.

Il tesseramento per l'Esperto di Salvamento prevede il requisito del possesso di un brevetto di Assistente Bagnanti indipendentemente dalla data di validità dello stesso.

Norme relative ai tecnici del S.I.T.

I tecnici devono provvedere ad aggiornarsi secondo le modalità previste dal Regolamento del S.I.T.; il mancato aggiornamento comporta la decadenza dal ruolo tecnico.

Per il reinserimento nei ruoli tecnici, con le modalità previste dal Regolamento S.I.T., gli interessati devono presentare formale richiesta, da inviarsi ai Comitati Regionali di appartenenza per i brevetti di Istruttore e Aiuto Allenatore, alla FIN - SIT Nazionale per le rimanenti qualifiche.

Tesseramento tecnico nei quadri societari

Il tecnico tesserato S.I.T. con incarico di tecnico sociale per rappresentare la Società nell'ambito federale deve essere incluso nei ruoli tecnici della stessa e deve essere munito della tessera personale con la qualifica di Tecnico Sociale contenente l'indicazione della Società di appartenenza. Detto tesseramento, subordinato al preventivo rinnovo da parte del tecnico della relativa qualifica S.I.T. è gratuito e deve essere richiesto dalla Società utilizzando l'apposita piattaforma informatica seguendo la procedura descritta nella guida di utilizzo disponibile sul gestionale.

Si rammenta che il Regolamento Organico prevede che un tecnico può essere tesserato soltanto per una società, anche per quanto riguarda eventuali ruoli diversi ma compatibili; il medesimo Regolamento Organico stabilisce inoltre che i Tecnici sociali con qualifica di Istruttore e Aiuto allenatore possono tesserarsi anche per altri Enti sportivi come atleti in tutte le discipline.

Qualora nel corso della stagione sportiva si interrompa il rapporto tra la Società ed il Tecnico Sociale, potrà essere richiesto all'ufficio Tesseramenti della FIN l'interruzione del tesseramento sociale. Detta comunicazione redatta su carta intestata della Società dovrà essere firmata congiuntamente dalle parti interessate. Resta inteso che al fine del mantenimento del requisito di affiliazione la Società deve

assicurare la disponibilità altra figura tecnica come successivamente indicato nella tabella delle “Categorie allenabili”.

Qualifiche tecniche

Le qualifiche tecniche e le Categorie allenabili previste dal Regolamento del Settore Istruzione Tecnica sono le seguenti:

Istruttore	Abilitazione all'insegnamento del nuoto sotto la supervisione di un coordinatore scuola nuoto
Istruttore di Ginnastica in acqua	Abilitazione per la conduzione di lezioni di ginnastica in acqua sotto la supervisione di un tecnico in possesso della qualifica di Coordinatore di Scuola Nuoto.
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	Abilitazione alla conduzione di lezioni di fitness in acqua all'interno di una scuola nuoto e può accompagnare la squadra durante le competizioni di Fitness in acqua
Istruttore specialistico gestanti	Abilitazione all'insegnamento del nuoto e della ginnastica in acqua all'interno di corsi specifici per donne in gravidanza
Istruttore specialistico 0-6 anni	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per bambini di età compresa fra 0 e 6 anni
Istruttore specialistico 6-16 anni	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per bambini e ragazzi di età compresa fra 6 e 16 anni
Istruttore specialistico adulti e terza età	Abilitazione all'insegnamento del nuoto (acquaticità) all'interno di corsi specifici per adulti e terza/quarta età
Aiuto Allenatore Unico	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Aiuto Allenatore Tuffi	Assiste e supporta un tecnico con titolo di Allenatore. Può seguire le categorie master e propaganda
Allenatore Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Artistico – Nuoto per Salvamento	Abilitazione a tutte le attività agonistiche
Allenatore Tuffi	Abilitazione a tutta l'attività agonistica
Allenatore Capo Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Artistico – Nuoto per Salvamento	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre
Allenatore Capo Tuffi	Sovrintende l'attività dell'Allenatore e organizza l'attività tecnico-agonistica delle squadre. Può essere convocato come Tecnico delle Squadre Nazionali

I tecnici sprovvisti della qualifica prevista per le categorie allenabili in relazione al tipo di attività dagli stessi svolta possono presentare richiesta di deroga con le modalità indicate nel Regolamento SIT, la quale può

essere concessa solo a condizione che non ponga il tesserato in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo Statuto e/o dal Regolamento Organico.

La Segreteria Generale, su parere della Direzione del Settore Istruzione Tecnica, provvede a comunicare l'esito dell'istanza presentata e, in caso di approvazione, lo stesso Settore Istruzione Tecnica provvede a registrare la deroga sulla piattaforma informatica e ad addebitare la quota per diritti di segreteria previsti dalla presente Normativa (Allegato "A") sul conto economato della società richiedente.

Tecnici extra-comunitari

La Società che intenda avvalersi delle prestazioni di un tecnico extracomunitario deve aver preventivamente completato la procedura di conversione del brevetto estero (per il dettaglio si veda il capitolo dell'equiparazione del titolo straniero nel Regolamento Settore Istruzione Tecnica (<https://www.federnuoto.it/home/formazione/sit/norme-e-documenti>)). Successivamente può far pervenire all'Ufficio tesseramenti all'indirizzo mail tesseramenti@federnuoto.it, a seconda che si tratti di primo ingresso o di rinnovo del permesso di soggiorno rispettivamente modulo 5 e modulo 6 della presente Normativa).

La FIN, verificata la correttezza del modulo e l'effettiva qualifica tecnica dell'interessato, procede alla trasmissione delle richieste al competente Ufficio del CONI per l'acquisizione del nulla osta, il cui rilascio è tuttavia subordinato alla disponibilità dei visti disponibili messi a disposizione dal CONI. Il nulla osta, una volta concesso, è trasmesso dall'Ufficio Tesseramenti FIN alla Società interessata la quale dovrà comunicarlo al tecnico interessato per il rilascio del visto d'ingresso o della proroga del permesso di soggiorno.

La Società interessata è tenuta a verificare lo stato di perfezionamento del permesso di soggiorno e a perfezionare, entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del predetto nulla osta, il tesseramento del tecnico nei ruoli societari.

Il mancato rispetto del predetto termine e/o il mancato tesseramento del tecnico da parte della Società richiedente, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a € 200,00 che verrà addebitata sul conto economato della Società inadempiente.

Nel caso in cui il tecnico non ritiri il visto o non intenda più svolgere attività sportiva per la Società richiedente, la Società è tenuta a informare tempestivamente la Federazione, la quale dovrà darne tempestiva comunicazione al CONI che predisporrà il provvedimento di revoca per la Rappresentanza Diplomatica, la Questura e lo Sportello Unico competenti.

Si sottolinea che l'ottenimento di permessi di soggiorno per attività sportiva richiesti per tecnici extra-comunitari, se non perfezionati con il relativo tesseramento, possono determinare responsabilità per le Società richiedenti in caso di violazione delle vigenti leggi che regolano la materia.

2.23 TESSERAMENTO UFFICIALI DI GARA (UG)

Il tesseramento al Gruppo Ufficiali Gara coincide con la durata della stagione sportiva.

Gli UG gestiscono autonomamente il tesseramento utilizzando la piattaforma informatica FIN.

Una volta perfezionata la procedura di tesseramento, l'UG stampa una tessera personale prodotta dal sistema contenente, l'indicazione della qualifica tecnica rilasciata dalla FIN.

Per gli UG inquadrati con la qualifica di "Benemerito", prevista dal Regolamento del Gruppo Ufficiali Gara, il tesseramento avviene con le medesime modalità e con l'applicazione di una quota ridotta.

E' prevista altresì una quota di tesseramento ridotta per gli UG al primo tesseramento e per coloro che sono inquadrati nella categoria "UG associato"

Le predette quote sono indicate nell'Allegato A della presente Normativa.

2.24 ASSICURAZIONE

La Federazione Italiana Nuoto ha in essere una convenzione assicurativa multirischi a favore dei propri affiliati e tesserati a tutela dell'attività svolta dai propri tesserati per infortuni che possono occorrere durante lo svolgimento dell'attività sportiva del nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto artistico e salvamento.

Detta copertura assicurativa opera per gli allenamenti, le competizioni e/o gare, i ritiri e/o stages di preparazione e l'attività agonistica nazionale e internazionale e l'attività di propaganda. La copertura è inoltre estesa alle altre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, pesistica, atletica purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività natatoria.

La garanzia assicurativa decorre all'atto dell'emissione della tessera federale e copre l'intera stagione (fino al 30 settembre).

L'estratto delle polizze assicurative vigenti e la modulistica inerente alle denunce di infortunio sono visionabili nell'apposita sezione del sito della Federnuoto alla voce Assicurazioni (<https://www.federnuoto.it/home/federazione/assicurazione.html>)

2.25 PRIVACY

Le Società sono tenute a prendere visione delle Informative ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 presenti sul sito www.federnuoto.it/privacy

In particolare, è opportuno tuttavia precisare, sempre in tema di normativa sulla privacy (vedi d.lgs. n. 101/2018), un aspetto delicato che attiene alla tutela dei minori. La pubblicazione di immagini o video di bambini o adolescenti al di sotto dei 14 anni, infatti, è vietata dalla predetta normativa e non può essere pertanto diffusa sui social network o comunque su mezzi di diffusione indeterminata, immagini o riproduzioni digitali di qualsiasi tipo se non prima espressamente e formalmente autorizzate da entrambi i genitori. A tal fine non viene ritenuta applicabile, in senso assoluto, la discriminante dell'evento sportivo ai fini della divulgazione sui social media delle immagini dei minori in quanto in contrasto con le superiori norme di tutela della privacy in favore dei minori. Restano pubblicabili le immagini delle gare dalle quali non si evinca chiaramente l'immagine dei minori in competizione.

Si ritiene quindi utile segnalare che la FIN, qualora le suddette limitazioni non fossero osservate, ha la facoltà di esercitare il proprio potere di controllo richiedendo la rimozione immediata di immagini inappropriate e in contrasto con quanto sopra indicato e con le norme di legge applicabili.

2.26 ANTIDOPING – ESENZIONE A SCOPO TERAPEUTICO

Nel caso in cui un Atleta si trovi in condizioni di salute che richiedano l'uso di sostanze o metodi proibiti di cui alla Lista WADA, deve attivare la procedura per ottenere una esenzione a fini terapeutici (TUE) dal CEFT (Comitato per l'Esenzione a Fini Terapeutici) di NADO ITALIA.

La modulistica, per la presentazione di una domanda di TUE al CEFT, è reperibile sul sito www.nadoitalia.it.

Gli Atleti di livello internazionale inseriti nel RTP della Federazione Internazionale o qualunque altro Atleta iscritto a un evento internazionale devono richiedere una TUE al Comitato per l'Esenzione della Federazione Internazionale di riferimento tramite ADAMS, salvo che le norme della Federazione Internazionale non prevedano diversamente.

2.27 LIMITI ALLA EFFETTUAZIONE DELLE SCOMMESSE SPORTIVE

In riferimento a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 508 del 05/12/2007, si rappresenta il divieto per i tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito delle rispettive Federazioni o Discipline Sportive Associate.

Per l'effetto di tale disposizione gli atleti di interesse nazionale, i tecnici componenti gli staff delle squadre nazionali della FIN ed i relativi dirigenti accompagnatori, non possono effettuare scommesse, direttamente o indirettamente, riguardanti risultati riferiti a gare ed a risultati di manifestazioni sportive relative alla disciplina sportiva praticata. La violazione alla suddetta disposizione determina la violazione sanzionata dalla normativa statuale e, parallelamente, costituisce infrazione disciplinare come tale sottoposta alla valutazione degli Organi di Giustizia sportiva.

2.28 TUTELA DEI MINORI, PREVENZIONE DELLE MOLESTIE, DELLA VIOLENZA DI GENERE E DI OGNI ALTRA CONDIZIONE DI DISCRIMINAZIONE – ADEMPIMENTI – SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

In attuazione delle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021, al Titolo III *'Contrasto della violenza di genere'* la FIN ha provveduto²⁶:

- all'emanazione del "Regolamento per la prevenzione ed il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" e delle annesse "Linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione";
- all'approvazione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell'attività sportiva", contenente norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere nello sport, costituente allegato del Modello organizzativo adottato dalla stessa FIN ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001;
- all'adozione di una piattaforma informatica, sviluppata da DigitalPA e conforme al decreto legislativo n. 24/2023, alla Direttiva (UE) 2019/1937 e alle Linee guida ANAC, che costituisce, tra l'altro, il canale di segnalazione (whistleblowing) adottato dalla FIN per consentire la trasmissione, in modo riservato e protetto, di segnalazioni relative a illeciti, violazioni normative o comportamenti contrari ai regolamenti federali, comprese quelle indirizzate al Responsabile Safeguarding della FIN.

²⁶ La documentazione nel presente paragrafo è disponibile sul sito federale alla sezione Safeguarding Rules (link: www.federnuoto.it/home/federazione/norme-e-documenti-federazione.html).

In attuazione del decreto legislativo n. 39/2021, delle disposizioni federali in materia di Safeguarding e delle Linee guida adottate dalla FIN, le Società affiliate sono tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea a prevenire e contrastare fenomeni di abuso, violenza, molestia e discriminazione nei confronti dei tesserati, con particolare riguardo ai minori.

A tal fine, ciascuna Società è tenuta a:

- adottare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di condotta conformemente alle Linee guida emanate dalla FIN o da altro Organismo sportivo affiliante presso il quale la Società risulti affiliata dandone comunicazione al Responsabile Safeguarding della FIN;
- nominare il Responsabile per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding), comunicandone alla Federazione il nominativo e il relativo indirizzo di posta elettronica dedicato secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa federale;
- assicurare l'effettiva attuazione del Modello organizzativo e del Codice di condotta, promuovendo adeguate attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti di dirigenti, tecnici, collaboratori, volontari, atleti, esercenti la responsabilità genitoriale e di tutti i tesserati;
- collaborare con il Responsabile Safeguarding della Federazione nello svolgimento delle attività di prevenzione, vigilanza e gestione delle segnalazioni di competenza federale.

Le Società sportive sono tenute ad aggiornare il Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e il Codice di condotta con cadenza almeno quadriennale. Dell'adozione e dei successivi aggiornamenti dei predetti documenti le Società devono dare pubblicità mediante pubblicazione sul proprio sito internet nonché darne comunicazione al Responsabile Safeguarding della FIN.

Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa federale, la procedura informatica di gestione delle affiliazioni e delle riaffiliazioni è dotata di una specifica funzione di tracciamento del documento di nomina del Responsabile Safeguarding.

In sede di prima affiliazione, il sistema richiede obbligatoriamente l'indicazione dei dati identificativi del Responsabile Safeguarding e del documento di nomina da parte della Società e del relativo indirizzo di posta elettronica dedicato. In assenza di tali informazioni, la procedura non consente il completamento della domanda di affiliazione.

In sede di riaffiliazione, il sistema propone automaticamente i dati del Responsabile Safeguarding già comunicati dalla Società nella precedente stagione sportiva. La Società è tenuta a verificarne la correttezza e l'attualità, provvedendo, ove necessario, al relativo aggiornamento prima del completamento della procedura di rinnovo dell'affiliazione.

La prima comunicazione del Responsabile Safeguarding, nonché ogni successiva variazione conseguente alla sua sostituzione, è acquisita con riserva di verifica da parte del Responsabile Safeguarding della FIN. La comunicazione produce effetti ai soli fini del perfezionamento della procedura di affiliazione o riaffiliazione, restando subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa federale. Il Responsabile Safeguarding della FIN, effettuati gli accertamenti di competenza sulla regolarità della nomina e sul possesso dei requisiti richiesti dalla normativa federale, provvede a confermare la nomina ovvero a comunicare alla Società interessata le ragioni della mancata approvazione, assegnando un termine di sessanta giorni per la regolarizzazione della posizione mediante la nomina di un Responsabile in possesso dei prescritti requisiti.

Decorso infruttuosamente il predetto termine senza che la Società abbia provveduto alla regolarizzazione richiesta, la FIN dispone, con provvedimento del Segretario Generale, la sospensione temporanea delle credenziali di accesso ai servizi informatici federali, che permane fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione ed alla conferma della nomina da parte del Responsabile Safeguarding della FIN. Resta salva la facoltà della FIN di segnalare il perdurante e ingiustificato inadempimento ai competenti Organi di Giustizia Sportiva per le valutazioni e l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

La Società è tenuta a comunicare alla FIN la sostituzione del Responsabile Safeguarding precedentemente comunicato entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova nomina, provvedendo contestualmente all'aggiornamento dei relativi dati mediante la procedura informatica federale.

La mancata comunicazione entro il predetto termine comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari ad euro 200,00, che sarà addebitata direttamente sul conto economato della Società.

Si ricorda, infine, che il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'art. 33 ribadisce l'obbligo, in capo alle società sportive, di acquisire il certificato penale del casellario giudiziale dei soggetti che svolgono attività professionali o volontarie comportanti contatti diretti e regolari con minori.

3 - OMOLOGAZIONE IMPIANTI

3.1 PROCEDURE GENERALI PER IL RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

La durata dell'omologazione di impianti natatori è di 8 (otto) anni per ognuna delle discipline sportive regolamentate dalla FIN. Nel caso di variazioni sostanziali delle normative di riferimento, è obbligatorio l'adeguamento dell'impianto, indipendentemente dalla scadenza della homologazione ottenuta, la quale deve essere nuovamente richiesta dai soggetti interessati.

Verificata la richiesta di homologazione formulata dal soggetto interessato (Ente – Società – Concessionario, ecc.) deve pervenire al Comitato Regionale di competenza con allegato l'attestato dell'avvenuto pagamento alla FIN tramite bonifico della quota per diritti di segreteria, di € 500,00 (v. Tabella di Riepilogo Tasse Federali All. "A"); qualora il soggetto richiedente sia una società affiliata, non è previsto il pagamento con bonifico in quanto l'addebito dell'importo verrà operato direttamente sul conto economato della società interessata del portale federale a cura della Segreteria Generale – Settore Impianti.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle richieste di homologazione si rinvia al Regolamento di procedura per l'omologazione degli impianti natatori che, unitamente alle modalità di versamento delle sopra indicate quote federali è pubblicato nell'apposita sezione del sito FIN, sotto la voce Settore Impianti / Omologazioni.

3.2 RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO

In caso di richiesta di inserimento di nuovo impianto utilizzabile come campo gara o variazione dei dati presenti sul portale federale deve essere esclusivamente utilizzato l'apposito modulo 9 allegato alla presente normativa.



4 - NORMATIVA ATTIVITA' ATLETI PROPAGANDA

A partire dalla stagione 2026/2027 la normativa che disciplina l'attività in oggetto sarà oggetto di un apposito regolamento che sarà emanato con l'inizio della stagione sportiva.



5 - NORMATIVA SCUOLE NUOTO FEDERALI



PREMESSA

Il progetto della Scuola Nuoto Federale si propone di inquadrare, riconoscere e valorizzare tutte le attività didattiche (nuoto – pallanuoto – tuffi – nuoto artistico – salvamento, correlate forme di ginnastica ed attività motoria, fitness in acqua) che le società affiliate svolgono all'interno di un dato impianto natatorio mediante l'impiego di tecnici ed istruttori federali, attuando un programma coerente agli standard previsti dal modello didattico predisposto dalla FIN e nel rispetto delle normative federali.

5.1 LICENZA DI ESERCIZIO DI SCUOLA NUOTO FEDERALE (Licenza SNF)

La Licenza SNF è l'atto ufficiale attraverso il quale la FIN riconosce ed autorizza la Società, adeguatamente strutturata ed organizzata, a poter svolgere nel proprio impianto l'attività di formazione sportiva delle varie discipline che intende conseguire.

L'apposita domanda, debitamente compilata e corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata dal Presidente/Legale Rappresentante della società.

La domanda è verificata e, ricorrendone le condizioni, convalidata dall'Ufficio Scuole Nuoto Federali che provvede al rilascio della predetta Licenza SNF con provvedimento sottoscritto dal Segretario Generale.

La Licenza SNF è soggetta al rinnovo annuale e ha validità coincidente con quella della stagione sportiva agonistica.

La procedura di rilascio della Licenza SNF è sottoposta a controlli, interni ed esterni, previsti dal sistema di gestione della qualità adottato dalla FIN, debitamente certificato e conforme alla norma internazionale ISO9001:2015.

In caso di perdita dei requisiti da parte della Società ovvero nel caso di gravi carenze organizzative nella gestione delle attività di Scuola nuoto, la FIN può disporre la revoca della Licenza SNF, con provvedimento inappellabile di competenza del Consiglio Federale.

5.2 REQUISITI

La Società interessata al riconoscimento della Licenza SNF deve attestare, al momento della domanda, il possesso dei seguenti requisiti:

1. affiliazione in regola per la stagione agonistica in corso;
2. impiego di un tecnico con titolo di "Coordinatore di Scuola Nuoto", conseguito presso la FIN, in corso di validità, esclusivamente operante nell'impianto dichiarato (detto ruolo è incompatibile con quello di Direttore Sportivo e Gestore Impianti);
3. impiego di un "Direttore Sportivo e Gestore Impianti" riconosciuto dalla FIN (può ricoprire il medesimo ruolo anche in altri impianti fino ad un massimo di tre anche appartenenti a società diverse e il ruolo è incompatibile con quello di Coordinatore di Scuola Nuoto);
4. in caso di attività inerenti al salvamento e per la formazione e l'aggiornamento di Assistente Bagnanti, impiego di un operatore con la qualifica di Allenatore di Nuoto per Salvamento o superiore, in possesso del brevetto di Assistente Bagnanti categoria "P" o superiore in corso di validità;
5. impiego di un "Istruttore Specialistico" di Fitness in Acqua nel caso sia prevista l'organizzazione di tali attività;
6. impiego di tecnici formati e riconosciuti a livello federale, in possesso del brevetto FIN in corso di validità;
7. adeguamento dei programmi ai modelli didattici FIN;
8. pagamento della quota annuale sulla base della fascia di appartenenza prevista dalla presente normativa (così come calcolata dal portale informatico da corrispondere attraverso la sezione economato della società);

Nel primo anno di attività, la SNF non ancora in possesso delle figure di Coordinatore e Direttore Sportivo, possono temporaneamente utilizzare in deroga:

1. nel ruolo di Direttore Sportivo un soggetto con qualifica di dirigente di Società già ricoperta nella precedente stagione agonistica;
2. nel ruolo di Coordinatore un soggetto già in possesso della qualifica di Istruttore.

La predetta deroga rimane subordinata alla partecipazione dell'apposito corso da parte del titolare della deroga entro il termine della stagione sportiva nella quale essa è stata ottenuta. In difetto, la concessione della licenza verrà sospesa e la quota versata per la deroga non sarà rimborsata.

5.3 DIRITTI DELLE SNF

I sodalizi sportivi titolari di Licenza SNF usufruiscono dei seguenti diritti:

1. all'utilizzo dell'attestazione personalizzata da utilizzare presso la sede della SNF con la quale la FIN certifica gli standard qualitativi con apposita targa "Scuola Nuoto Federale";
2. all'inserimento sul sito www.federnuoto.it nell'Albo SNF e nel servizio di geolocalizzazione sviluppato per consentire la ricerca delle SNF riconosciute dalla FIN;
3. ad organizzare corsi per il rilascio della qualifica di istruttore di nuoto, sulla base del Regolamento del Settore Istruzione Tecnica;
4. ad organizzare "tirocini didattici" per il conseguimento dei titoli di "Istruttore" e "Assistente Bagnanti";
5. ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di "Assistente Bagnanti-Piscina", in collaborazione esclusiva con la Sezione Salvamento della FIN;
6. ad organizzare, in via esclusiva, corsi per il rilascio degli attestati "Sa Nuotare 1" e "Sa nuotare 2";
7. a ricevere dalla FIN il materiale informativo e promozionale eventualmente realizzato;
8. a ricevere libretti e attestati, impostati con grafica ufficiale FIN, personalizzabili con loghi delle società e nominativi allievi, scaricabili gratuitamente dal portale informatico FIN;
9. ad avere visibilità sui media istituzionali (sito web, social media, pubblicazioni, ecc.);
10. alla valorizzazione delle SNF nelle iniziative di comunicazione FIN (ad esempio Bilancio di Sostenibilità).
11. all'utilizzo del logo  e della denominazione "FIN — Scuola Nuoto Federale", entrambi registrati dalla FIN e che quindi costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale, il cui utilizzo è consentito esclusivamente alle sole associazioni e società in regola con la Licenza SNF.

5.4 TUTELA DEL LOGO E DELLA DENOMINAZIONE SNF

Le società affiliate che utilizzano impropriamente il logo e la denominazione della SNF, senza aver richiesto o rinnovato la Licenza SNF, sono tenute al pagamento della sanzione amministrativa di € 300,00.

Nei confronti dei soggetti terzi o di Società affiliate che abbiano reiteratamente utilizzato in modo illegittimo del logo e della denominazione SNF, la FIN si riserva l'adozione di iniziative in ogni sede ritenuta opportuna a tutela della FIN, e delle Società regolarmente appartenenti al sistema delle SNF.

E' vietato e perseguibile a termini di legge, l'utilizzo o l'imitazione dei simboli o denominazioni che possano indurre ad ipotizzare un riconoscimento diretto e formale della specifica attività di Scuola Nuoto Federale.

5.5 PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA

Per ottenere la Licenza SNF, la Società interessata deve utilizzare esclusivamente l'apposita Piattaforma informatica FIN, seguendo le indicazioni riportate sul portale. Una volta generata la domanda, questa deve

essere stampata, debitamente compilata, firmata e caricata in formato elettronico sul medesimo sistema nella sezione “Documenti”.

L'Ufficio preposto, una volta verificata la documentazione:

In caso di esito positivo, conferma alla Società l'avvenuto rilascio della Licenza.

In caso di esito negativo, richiede alla Società, anche per il tramite del Comitato Regionale, il perfezionamento della domanda.

Il periodo di validità della Licenza SNF decorre dal 1° ottobre e termina il 30 settembre della stagione sportiva nella quale è stata concessa.

Si precisa che anche il pagamento della quota prevista può essere effettuato solo ed esclusivamente attraverso la medesima Piattaforma Informatica FIN

Su richiesta delle SNF o su segnalazione, la FIN si riserva di effettuare sopralluoghi presso gli impianti certificati per verificare, mediante tecnici federali, il possesso dei requisiti. Con l'adesione al modello “Scuole Nuoto Federali” le Società si impegnano a rendersi disponibili e a favorire eventuali sopralluoghi e ad autorizzare l'accesso degli incaricati FIN, muniti di apposita lettera di accredito.

5.6 ASPETTI SANITARI

La responsabilità della verifica del possesso della eventuale certificazione sanitaria, in attuazione alle norme vigenti, da parte degli iscritti alla Scuola Nuoto Federale è di competenza esclusiva della Società interessata.

5.7 ASPETTI ASSICURATIVI

I tesserati della Società al Settore Propaganda sono coperti da specifica assicurazione decorrente dal momento del rilascio del tesseramento federale.

In particolare, le coperture assicurative per i tesserati del Settore Propaganda (Soggetti I della polizza, prevedono le principali condizioni di seguito indicate:

Ambito della copertura:

La copertura assicurativa per infortuni è operante:

- durante lo svolgimento delle attività natatorie federali (nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro, salvamento);
- anche per altre attività sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative, purché svolte esclusivamente presso:
 - Centri Federali FIN
 - Scuole Nuoto Federali
 - Società affiliate FIN.

Restano sempre esclusi gli infortuni derivanti dalla pratica delle seguenti attività:

- Ciclismo;
- equitazione e sport equestri;
- sport motoristici e motonautici;
- sport aerei.

Validità durante gli spostamenti

La copertura è estesa agli infortuni:

- nel tragitto casa–impianto sportivo e ritorno;
- durante trasferte e raduni;

a condizione che:

- il percorso sia diretto, senza interruzioni non giustificate;
- gli spostamenti avvengano nei tempi compatibili con l'attività;
- il mezzo sia condotto da soggetto abilitato.

Prestazioni assicurative principali

Per i tesserati Propaganda sono previste le seguenti garanzie:

- Caso morte: € 80.000
- Invalidità permanente: € 90.000
- Rimborso spese mediche: fino a € 2.500
- Diaria da ricovero: € 50/giorno
- Diaria da immobilizzo: € 30/giorno

Le spese mediche sono rimborsabili entro 2 anni dall'infortunio e comprendono, tra l'altro, interventi chirurgici, accertamenti diagnostici, cure fisioterapiche e prestazioni specialistiche.

Franchigie e condizioni particolari

- Spese mediche: franchigia fissa € 250 per sinistro;
- Invalidità permanente (I.P.):

La franchigia varia in funzione della tipologia di attività durante la quale si è verificato l'infortunio:

a) Franchigia 3% (ordinaria)

Si applica agli infortuni verificatisi durante:

- attività natatorie federali (nuoto, pallanuoto, tuffi, sincro, salvamento);
- allenamenti, gare, manifestazioni e attività organizzate dalla FIN;
- trasferte e attività connesse all'attività sportiva federale.

b) Franchigia 7% (specifica Propaganda)

Si applica esclusivamente agli infortuni verificatisi durante:

- attività sportive dilettantistiche, amatoriali e ricreative diverse dalle discipline natatorie,
- svolte nell'ambito dell'estensione di copertura prevista per il Settore Propaganda, presso:
 - Centri Federali FIN
 - Scuole Nuoto Federali
 - Società affiliate FIN.

In tali casi non si procede ad indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 7%.

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La copertura è operante anche per i tesserati Propaganda per danni involontariamente causati a terzi durante l'attività federale, inclusi allenamenti, corsi e manifestazioni.

- Massimale: € 550.000 per sinistro

Garanzie accessorie

Tra le principali:

- rimborso per perdita anno scolastico fino a € 4.000;
- rimborso corsi sportivi non fruiti fino a € 600 annui;
- coperture per eventi quali annegamento, colpi di calore, infezioni da infortunio, ecc.

Decorrenza e condizioni di validità

- decorre dalle ore 24 del giorno di tesseramento;
- è valida per la stagione sportiva di riferimento;
- opera esclusivamente per soggetti regolarmente tesserati.

Le società dovranno in ogni caso provvedere autonomamente a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dalla organizzazione delle attività didattiche della Scuola Nuoto Federale rese nei confronti di soggetti non tesserati al Settore Propaganda.

Per i dettagli delle coperture e dei relativi limiti previsti dalla polizza, si rinvia alla apposita sezione disponibile sul sito federale.

5.8 SCUOLE DI SALVAMENTO

Le Società affiliate, con l'ottenimento della Licenza Scuola Nuoto (SNF), sono autorizzate, per conto della Sezione Salvamento della FIN, ad organizzare corsi per il conseguimento del brevetto di Assistente bagnanti.

Le Società in possesso della Licenza SNF sono tenute a svolgere l'attività di organizzazione di corsi per Assistenti bagnanti esclusivamente in collaborazione con la Sezione Salvamento della FIN essendo incompatibile per le SNF la collaborazione con le altre organizzazioni abilitate al rilascio dei brevetti di Salvamento. L'eventuale inosservanza di tale disposizione determina la revoca della FIN della Licenza Scuola Nuoto.

I corsi per Assistenti bagnanti devono essere svolti seguendo i modelli didattici della FIN e in piena osservanza della normativa della Sezione Salvamento, la quale regola le modalità di svolgimento dei corsi.

5.9 SCUOLA FORMAZIONE ISTRUTTORI

Le SNF sono autorizzate ad organizzare per conto del Settore Istruzione Tecnica della FIN (SIT), i corsi per il rilascio della qualifica di "Istruttore" federale.

I corsi per il rilascio della qualifica di Istruttore devono essere svolti seguendo i modelli didattici della FIN, in piena osservanza a quanto stabilito dal Regolamento del SIT e della relativa Normativa dei Corsi di Formazione del SIT emanata annualmente dalla FIN.

La Società che intende attivare il corso per Istruttore deve essere in regola con l'affiliazione e aver ottenuto il riconoscimento/rinnovo della Licenza Scuole Nuoto Federale per la stagione sportiva in corso, quest'ultima per ciascuna degli impianti interessati dall'organizzazione dei corsi.

La SNF deve avere la disponibilità di un tecnico in possesso della qualifica minima di Allenatore (2° livello SNaQ) in regola con il tesseramento federale, da nominare Responsabile del corso.

La SNF potrà svolgere attività di formazione di tecnici esclusivamente per la FIN, pena la revoca della licenza.

5.10 QUOTE E TERMINI PER LA RICHIESTA DELLA LICENZA S.N.F.

Gli importi dovuti per il rilascio e il rinnovo della Licenza di Scuola Nuoto Federale sono quelli indicati nella **Tabella A – Quote Federali**, allegata alla presente Normativa.

Per la stagione 2026/2027 la quota è ancora determinata sulla base dell'attività svolta dalla Società nella stagione sportiva precedente. Il relativo computo è effettuato automaticamente dall'apposita piattaforma

informatica federale, che tiene conto della partecipazione continuativa all'attività federale, secondo i criteri previsti dallo Statuto ai fini dell'attribuzione dei cosiddetti **"Voti Plurimi"**.

Si informa sin d'ora che, a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028, entrerà in vigore una nuova disciplina in materia di rilascio e rinnovo della Licenza di Scuola Nuoto Federale, che introdurrà nuovi requisiti. In particolare, essa prevederà, tra l'altro, che:

- a) la Società sportiva, ai fini del rinnovo della Licenza di Scuola Nuoto Federale, dovrà aver tesserato, nella stagione sportiva 2026/2027, almeno 150 tesserati nel settore Propaganda per ogni impianto per il quale verrà chiesta la Licenza Scuola Nuoto Federale;
- b) la quota federale dovuta per il rinnovo della Licenza sarà determinata sulla base del numero dei tesserati del settore Propaganda registrati nella stagione sportiva precedente, secondo un sistema premiale che prevederà una progressiva riduzione della quota in relazione al numero dei tesserati. Tale sistema attribuirà, in corrispondenza di fasce crescenti di tesseramento, riduzioni proporzionali della quota federale, fino a riconoscere, per la fascia più elevata, l'esenzione totale dal relativo pagamento.

La Federazione si riserva di comunicare con congruo anticipo la nuova disciplina, che sarà approvata con apposito provvedimento, contenente i criteri e le modalità applicative per il rilascio e il rinnovo della Licenza di Scuola Nuoto Federale a decorrere dalla stagione sportiva 2027/2028.

Il termine per il rinnovo della Licenza SNF è fissato al 31 gennaio, decorso il quale la stessa è tecnicamente "sospesa" salvo la riattivazione della stessa entro il 30 settembre.

Nel periodo di sospensione, è precluso l'utilizzo di qualsiasi riferimento al possesso della Licenza SNF.

Le Licenze sospese e non rinnovate entro il termine del 30 settembre decadono definitivamente, senza possibilità di rinnovo.

In caso di richiesta di duplicato della targa "Scuola Nuoto federale", la Scuola Nuoto può farne richiesta all'Ufficio Scuole Nuoto della FIN Centrale, corrispondendo la quota per diritti di segreteria pari ad € 100,00.

5.11 SOCIETÀ' CHE GESTISCONO S.N.F. IN PIU' IMPIANTI

La Società interessata ad attivare Licenze SNF su più impianti è tenuta ad attivare la procedura di richiesta sul Portale informatico della FIN per ciascun impianto per il quale intenda acquisirla.

Per ogni Licenza SNF aggiuntiva si applicano i medesimi importi previsti per l'impianto principale come indicato nella precedente tabella.

ALLEGATO “A” – RIEPILOGO TASSE FEDERALI

AFFILIAZIONI SOCIETA'	QUOTA ORDINARIA
Nuova affiliazione	780,00
Nuova affiliazione con procedura di urgenza	950,00
Riaffiliazione:	
- quota base pagamento fino al 31/1	780,00
- quota base pagamento dall' 1/2 al 31/07	950,00
- riduzione A pagamento fino al 31/1	280,00
- riduzione A pagamento dall' 1/2 al 31/07	475,00
- riduzione B pagamento fino al 31/1	560,00
- riduzione B pagamento dall' 1/2 al 31/07	750,00
Modifica statuto	200,00
Maggiorazione per tardivo invio modifica statuto	200,00
Maggiorazione per omessa comunicazione modifica statuto rilevata da FIN	300,00
Mancata/tardiva comunicazione variazione Organi societari	100,00
Mancato completamento procedura di affiliazione nei termini del 31 luglio	150,00
Abbinamento	400,00
Incorporazione, Fusione e Trasformazione (per ogni società interessata)	700,00
Riammissione nei ranghi federali per ogni anno di mancata affiliazione per i primi 3 anni	1.500,00
Annualità aggiuntive	500,00
Trasferimento diritti sportivi	2.000,00
TESSERAMENTI	
Tesseramento atleti agonisti	20,00
Tesseramento e sostituzione atleti stranieri di pallanuoto	800,00
Sanzione per mancato ritiro e deposito del permesso di soggiorno	150,00
Tesseramento dirigenti	32,00
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT	70,00
Tesseramento Masters	26,00
Tesseramento Propaganda:	
per Società con Licenza Scuola Nuoto Federali	3,00
per Società senza Licenza Scuole Nuoto Federali	5,00
Passaggi atleti da Propaganda ad Agonisti o Master	20,00
Tesseramento Ufficiali di gara (UG)	20,00
Tesseramento Ufficiali di gara. Qualifica Benemerito	4,00
Tesseramento Ufficiali di gara. Qualifica Associato	15,00
Tesseramento Ufficiali di gara. Corso di formazione e primo tesseramento	15,00
Prestito	100,00
Militari	30,00
Tesseramento prestito alternativo settore pallanuoto	50,00
Tesseramento Esperto di Salvamento 1 anno	70,00
Tesseramento Esperto di Salvamento 5 anni (esclusivamente in caso di contestuale rilascio o rinnovo del brevetto di Assistente Bagnanti)	150,00
LICENZA SCUOLA NUOTO FEDERALE (vedi Normativa):	
- quota base: pagamento fino al 31/1	500,00
- quota base: pagamento dall' 1/2	700,00

- quota A: pagamento fino al 31/1	300,00
- quota A: pagamento dall' 1/2	500,00
- quota B: pagamento fino al 31/1	400,00
- quota B: pagamento dall' 1/2	600,00

TASSA ISCRIZIONE GARA AGONISTI	Alla F.I.N.	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO		
-Individuali	9,00	Min 5,00 - max 8,00
-Staffette	20,00	Min 8,00 - max 15,00
TUFFI		
-Individuali	9,00	Min 5,00 - max 8,00
-Sincronizzati	14,00	Min 8,00 - max 14,00
NUOTO ARTISTICO		
-obbligatori	7,00	Min 5,00 – max 7,00
-solo tecnico e libero	7,00	Min 5,00 – max 7,00
-duo tecnico e libero	9,00	Min 7,00 – max 9,00
-trio tecnico e libero	11,00	Min 9,00 – max 11,00
-squadra tecnico e libero	14,00	14,00
-esercizio libero combinato	14,00	14,00
NUOTO ACQUE LIBERE		
PISCINA		
-Individuali	15,00	Min 5,00 - max 8,00
MARE - Manifestazioni federali		
2,5 km Campionato di categoria	25,00	Max 25,00
3 km Knockout	40,00	Max 40,00
5 km	30,00	Max 30,00
7,5 km	35,00	-
10 km	40,00	Max 40,00
Gran fondo (=> 16 km)	50,00	Max 50,00
Staffetta	60,00	Max 60,00
MARE - Manifestazioni extrafederali. Importi indicati dalla Società organizzatrice		
SEZIONE SALVAMENTO		
Iscrizione atleta singolo campionato/manifestazione	20,00	min. 12,00 – max 20,00
Iscrizione singola staffetta piscina	25,00	min. 8,00 – max 20,00
Iscrizione atleta singolo campionato/manifestazione oceaniche	25,00	min. 15,00 – max 25,00
Iscrizione singola staffetta piscina oceaniche	25,00	min. 15,00 – max 25,00
SETTORE PROPAGANDA		
TASSA DI ISCRIZIONE GARA	Alla F.I.N.	Al Comitato
NUOTO / NUOTO SALVAMENTO / NUOTO SENZA CORSIE		

-Individuali	4,00	3,00
-Staffette	7,00	6,00
TUFFI	13,00	Min 4,50- max 7,50
NUOTO ARTISTICO		
Per ciascuna manifestazione € 4,50 per ogni atleta componente la rappresentativa societaria, comprese le riserve, alle quali si aggiungono le seguenti tasse di iscrizione		
Solo	€ 4,50	€ 4,50
Duo-Duo misto	€ 7,00	€ 7,00
Trio	€ 9,00	€ 9,00
Squadra	€14,00	€14,00
Libero combinato	€14,00	€14,00

TASSA ISCRIZIONE GARA SETTORE MASTER	Alla FIN o al Comitato	Alla Società Organizzatrice
NUOTO IN VASCA - Circuito Supermasters Iscrizione gare individuali e staffette - Campionati Italiani / Regionali Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette Tassa approvazione manifestazione	Vedi tabella seguente "MANIFESTAZIONI EXTRA-FEDERALI DI TUTTI I SETTORI" € 12,00 per ciascuna gara € 30,00 per ciascuna formazione	Indicato dalla Società organizzatrice Vedi tabella seguente "MANIFESTAZIONI EXTRA-FEDERALI DI TUTTI I SETTORI"
PALLANUOTO - Campionati Italiani squadra maschile squadra femminile - Campionati Regionali e Interregionali per squadra	€ 300,00 per ciascuna formazione € 150,00 per ciascuna formazione Min. € 150,00 - Max € 300,00	
NUOTO IN ACQUE LIBERE - Camp. Italiani/ Camp. Regionali Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette	€ 30,00 per ciascuna gara € 60,00 per ciascuna formazione	
- Circuito Nazionale Iscrizione gare individuali Iscrizione staffette Tassa approvazione manifestazione TUFFI	Vedi tabella seguente "MANIFESTAZIONI EXTRA-FEDERALI DI TUTTI I SETTORI"	Indicato dalla Società organizzatrice Indicato dalla Società organizzatrice

- Campionati Italiani		
Iscrizione gare individuali	€ 10,00 per ciascuna gara	
Iscrizione Sincronizzati	€ 16,00 per ciascuna formazione	
NUOTO ARTISTICO		
- Camp. Italiani/ Camp. Regionali		
solo tecnico / solo libero	€ 10,00 per ciascuna gara	
duo tecnico / duo libero	€ 12,00 per ciascuna gara	
trio tecnico / trio libero	€ 16,00 per ciascuna gara	
squadra tecnico / squadra libero	€ 22,00 per ciascuna gara	
esercizio libero combinato	€ 22,00 per ciascuna gara	
NUOTO SALVAMENTO		
- Camp. Italiani/ Camp. Regionali		
Iscrizione gare individuali	€ 12,00 per ciascuna gara	
Iscrizione staffette	€ 25,00 per ciascuna formazione	

AMMENZE PER RITARDATA ISCRIZIONE	Alla FIN	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
NUOTO	150,00	Min 75,00 – Max 150,00
TUFFI		
ACQUE LIBERE		
ARTISTICO		
SALVAMENTO		
AMMENDA PER ASSENZA GARA (NON COMUNICATA NEI TERMINI)	Alla FIN	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
Nuoto, Tuffi, Nuoto Acque Libere, Artistico, Salvamento		
Categoria Esordienti	50,00	20,00
Categoria Assoluti	75,00	40,00
AMMENDA PER ANNULLAMENTO O SPOSTAMENTO NON AUTORIZZATO DI MANIFESTAZIONE APPROVATA	Alla FIN	Al Comitato
	GARE NAZIONALI	GARE REGIONALI
SETTORI NUOTO, TUFFI, ACQUE LIBERE, ARTISTICO E SALVAMENTO		
PROVINCIALI		250,00
REGIONALI		250,00
INTERREGIONALI		250,00
NAZIONALI	400,00	
INTERNAZIONALI	600,00	
AMMENDA PER RITARDATA COMUNICAZIONE PARTECIPAZIONE GARE ALL'ESTERO	100,00	

AMMENDA PER OMESSA COMUNICAZIONE TESSERAMENTO SOCIETA' ESTERA	100,00	
--	---------------	--

ISCRIZIONI CAMPIONATI PALLANUOTO	Alla FIN	Al Comitato
Maschile:		
Serie A1	2.500,00	
Serie A2 (gironi nord e sud)	1.500,00	
Serie B (gironi 1,2,3,4)	1.000,00	
Serie C (tutti i gironi)		450,00
Promozione (tutti i gironi)		300,00
Cadetti		200,00
Juniores Nazionale (Gruppo A)	200,00	
Juniores		200,00
Allievi		200,00
Ragazzi		180,00
Esordienti (per squadre maschili, femminili e miste)		110,00
Femminile:		
Serie A1	1.200,00	
Serie A2 (gironi nord e sud)	800,00	
Serie B (tutti i gironi)		450,00
Cadetti		170,00
Juniores		170,00
Allieve		170,00
Ragazze		70,00
TASSA INCONTRI DEI CAMPIONATI DI PALLANUOTO (per entrambe le squadre ad incontro)		
	Alla FIN	Al Comitato
Settore Maschile		
Serie A1	600,00	
Serie A2	400,00	
Serie B	250,00	
Serie C		135,00
Promozione		110,00
Cadetti		65,00
Juniores Nazionale (Gruppo A)	65,00	
Juniores		65,00
Allievi		65,00
Ragazzi		55,00
Esordienti (per squadre maschili, femminili e miste)		25,00
Settore Femminile		
Serie A1	320,00	
Serie A2	210,00	
Serie B		100,00
Cadetti		65,00
Juniores		65,00
Allieve		55,00
Ragazze		30,00

Tassa per spostamento data e/o orario incontri PN su richiesta delle Società ai sensi del RPN 4.8 Reg. Gen. PN (*)	Alla FIN	Al Comitato
- Campionati Regionali		100 €
- Campionati Nazionali	350 €	
(*) La tassa non è dovuta nel caso di comprovata e imprevedibile chiusura dell'impianto nelle 72 ore precedenti l'incontro. La richiesta di spostamento deve essere corredata dalla ricevuta comprovante il versamento della tassa prevista.		

MANIFESTAZIONI EXTRA-FEDERALI DI TUTTI I SETTORI	Importi
Approvazione manifestazione per ciascun turno* di gara²⁷	
AGONISMO	
- Regionali / Interregionali	120 €
- Nazionali / Internazionali	180 €
MASTER	150 €
Costi giurie²⁸	
- Anticipo per ciascun turno* di gara	100 €
- Giurie per Enti di Promozione Sportiva. Al costo sostenuto sarà applicata una maggiorazione per copertura servizi generali	30%
Contributo iscrizioni gara²⁹	
AGONISMO	
- Individuali	1,20 €
- Staffette	4,80 €
MASTER	
- Individuali	1,50 €
- Staffette	6,00 €
*Per "turno" o "parte", si intende ogni sessione che compone la manifestazione: ad esempio antimeridiana o pomeridiana per ciascuna giornata di gara. Gli importi relativi all'approvazione delle manifestazioni in calendario e gli anticipi costi per i servizi di giuria sono addebitati alla Società organizzatrice in automatico nel conto economato, contestualmente alla pubblicazione dell'evento nel portale informatico (con esclusione dei Trofei di Pallanuoto). Gli importi relativi al saldo dei servizi di giuria sono addebitati in economato a consuntivo dalla FIN Nazionale. Il contributo per le iscrizioni gara è addebitato in economato di ciascuna società al momento della registrazione dell'iscrizione. Il contributo non è dovuto dall'organizzatore dell'evento per le iscrizioni dei propri tesserati. La riscossione degli importi relativi ai servizi giurie per gli EPS è in capo ai Comitati Regionali. Rimangono a diretto carico degli organizzatori i servizi resi dai cronometristi da concordare e liquidare direttamente con la Federazione Italiana Cronometristi.	

²⁷ Il 30% dell'importo è di competenza del Comitato Regionale territoriale che ospita l'evento.

Classificazione territoriale: una regione = Regionali, da 2 a 5 regioni = Interregionali; da 6 regioni ed oltre Nazionali o Internazionali

²⁸ Gli importi riferiti ai costi giuria sono di piena competenza del Comitato Regionale territoriale

²⁹ Intera competenza FIN

OMOLOGAZIONE IMPIANTI	
Omologazione impianti	500,00
Diritti segreteria procedure inserimento piano FIN– Istituto Credito Sportivo:	
- per Società affiliate alla FIN	150,00
- per altri soggetti	500,00

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE	Alla FIN
Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare al Giudice Arbitro o all'Arbitro)	70,00
Ricorsi al Tribunale Federale – Seconda Sezione	200,00
Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Prima Sezione	250,00
procedura d'urgenza	300,00
Ricorsi alla Corte Federale di Appello – Seconda Sezione	300,00
Intervento del terzo nei giudizi federali (art. 72 del Regolamento di Giustizia)	200,00
Ricorso tecnico alla Commissione Tecnica d'Appello (solo per i Campionati Nazionali di Nuoto e le gare di salvamento, sul campo di gara)	100,00
Attivazione arbitrati federali (a carico di ciascuna parte)	500,00
Ricorso per ricusazione giudice	400,00

ALLEGATO “B” – QUOTE PARTECIPAZIONE CORSI SIT

Quote partecipazione ai Corsi S.I.T.		
CORSO	Alla FIN	Al Comitato
Istruttore (corsi Comitati Regionali). Istruttore (corsi Scuole Nuoto Federali). Quota comprensiva della prova di ammissione al corso. E' incluso il tesseramento per la stagione sportiva)	350,00 200 FIN+150 SNF	
Aiuto Allenatore Unico	600,00	
Aiuto Allenatore Tuffi	160,00	
Istruttore Specialistico di Fitness in acqua - Quota ordinaria - Docenti Regionali SNAQ	250,00 125,00	
Istruttore Specialistico gestanti - Quota ordinaria - Docenti Regionali SNAQ	160,00 80,00	
Istruttore Specialistico 0-6 anni - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	160,00 80,00	
Istruttore Specialistico 6-16 anni - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	160,00 80,00	
Istruttore Specialistico Adulti e Terza Età - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	160,00 80,00	
Coordinatore Scuole Nuoto - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	500,00 250,00	
Direttore Sportivo – Team Manager - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	500,00 250,00	
Rilascio deroghe	250,00	
Rilascio deroghe per gare Fitness in acqua	50,00	
Conduttore di impianti natatori - Quota ordinaria - Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	350,00 175,00	
Allenatore di Nuoto - Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Artistico	700,00	
Allenatore di Nuoto per Salvamento	1.400,00	
Allenatore di Tuffi	500,00	
Allenatore Capo di Nuoto e Nuoto di Fondo – Pallanuoto – Nuoto Artistico – Nuoto per Salvamento	800,00	
Allenatore Capo di Tuffi	500,00	

Corsi abbreviati	250,00	
Corsi abbreviati di allenatore di Nuoto per Salvamento (per coloro che sono in possesso della qualifica di allenatore nelle altre discipline)	700,00	
Istruttore di Ginnastica in Acqua	125 FIN+100 SNF	
Addetto al Campo Gara, alla Sicurezza dei Partecipanti e alla Regolarità del Campo Gara	350,00	
Preparatore Atletico	500,00	
Il prova esame Corsi abbreviati	150,00	
Formazione Docenti Regionali di Nuoto	500,00	
Formazione Docenti Regionali di Fitness in acqua		
- Quota ordinaria	350,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	100,00	
Conversione Docenti Regionali di Nuoto in “Docenti Regionali di Nuoto SNAQ”	250,00	
Il prova esame Istruttore	75,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico Gestanti/0-6 anni/6-16 anni/adulti e terza età	75,00	
Il prova esame Aiuto Allenatore		150,00
Il prova esame Allenatore, Allenatore Capo e Aiuto Allenatore Tuffi	150,00	
Il prova esame Coordinatore Scuola Nuoto	150,00	
Il prova esame Istruttore Specialistico di Fitness in acqua	75,00	
Colloquio per reinserimento in ruolo Istruttore		75,00
Colloquio per reinserimento in ruolo Aiuto Allenatore	150,00	150,00
Colloquio per reinserimento in ruolo Aiuto Allenatore Tuffi, Allenatore e Allenatore Capo	150,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Istruttore (gestito nella piattaforma informatica)	370,00	
Colloquio equiparazione titolo straniero per riconoscimento qualifica Tecnica di livello SNAQ (gestito nella piattaforma informatica)	720,00	
Colloquio riconoscimento meriti sportivi (gestito nella piattaforma informatica)	70,00	
Equiparazione brevetto Istruttore da Istituti Scienze Motorie accreditati FIN (gestito nella piattaforma informatica)	250,00	
Equiparazione brevetto Aiuto Allenatore da Istituti Scienze Motorie accreditati FIN (gestito nella piattaforma informatica)	250,00	
Equiparazione brevetto Istruttore c/o altre Istituzioni diverse da FIN (gestito nella piattaforma informatica)	600,00	
Corso Receptionist		
- Quota ordinaria	150,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali SNAQ	75,00	

Convegni e incontri monotematici presenza/online sincrona e asincrona (valevoli ai fini dell'aggiornamento quadriennale per i possessori del titolo di istruttore):	Durata 4 ore	Durata 8 ore	
- Tesserati FIN	85,00	120,00	
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	45,00	60,00	
- Non tesserati	100,00	140,00	
Convegni e incontri monotematici presenza/online (valevoli esclusivamente per l'attribuzione di crediti conoscenze per i possessori di una qualifica SNAQ):			
- Tesserati FIN	0->250,00		
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00		
- Possessori qualifica SNAQ altre Federazioni e non tesserati	50,00->350,00		
Incontri monotematici area gestionale e fiscale			
- Tesserati FIN	25,00->250,00		
- Quota ridotta Docenti Regionali di Nuoto SNAQ	0->125,00		
- Non tesserati FIN	50,00->350,00		
Convention e master class ginnastica in acqua (1 giorno):			
- Quota per tesserati FIN	60,00->120,00		
- Quota per non tesserati FIN	90,00->180,00		
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	30,00->60,00		
Convention e master class ginnastica in acqua (2 giorni):			
- Quota per tesserati FIN	90,00->180,00		
- Quota per non tesserati FIN	120,00->270,00		
- Quota per tesserati FIN con brevetto di Istruttore Specialistico di Fitness o Docente Regionale di Fitness in acqua	45,00->90,00		
Coordinatore Sicurezza Balneare			
- Quota per tesserati		350	
- Quota per Allenatori 1°, 2° e 3° liv. SNaQ		250	
- Quota Docenti Regionali di Nuoto SNAQ		125	
- Fiduciari di Salvamento		Gratuito	

Quote e more tesseramento S.I.T.		Alla FIN
Tesseramento Ruolo Tecnico SIT		70,00
Mora per interruzione tesseramento:		
per un periodo di 1 anno		180,00
per un periodo di 2 anni		250,00
per un periodo di 3 anni		320,00

Interruzione tesseramento per un periodo di 4 anni o superiore: applicazione della tassa forfettaria di € 390,00 per sanatoria del tesseramento pregresso oltre alla quota del tesseramento stabilita per la corrente stagione. E' necessario il colloquio per il reinserimento in ruolo per l'interruzione del tesseramento per un periodo superiore a 4 anni.	390,00
RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE): Su richiesta dell'interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai corsi organizzati, come di seguito indicato: – pagamento del 70% della quota prevista al momento dell'iscrizione al corso; – pagamento del restante 30% della quota prima degli esami finali (condizione indispensabile per essere ammesso agli esami finali).	
RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE): In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione a corsi, compresi quelli di aggiornamento online tramite FAD, è previsto il rimborso della quota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e limitazioni: a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata; b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata; c) superato il termine di cui alla lettera b) ed entro il giorno precedente dalla data di inizio del corso: rimborso del 30% della quota versata; d) a corso iniziato: nessun rimborso della quota versata. In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale è stata presentata l'iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso. In caso di annullamento dei corsi da parte della FIN si procederà, con scelta da parte dell'iscritto al rimborso della intera quota piuttosto che all'inserimento del corso successivo.	

ALLEGATO “C” – MODALITA’ VERSAMENTO QUOTE

Le quote federali sono ordinariamente gestite dalla piattaforma informatica.

I pagamenti sono addebitati sul “conto economato” presente nella sezione riservata delle singole società, il quale dovrà risultare capiente rispetto all'importo generato dalle operazioni disposte dalle società.

Non è possibile procedere ai pagamenti con altri canali di pagamento (bonifico bancario, bollettini postali, ecc), **salvo eventuali casi particolari espressamente previsti e regolamentati dalle normative federali.**

ALLEGATO “D” – CATEGORIE ATLETI

CATEGORIE ATLETI

Si sottolinea che l'età di appartenenza alla categoria è quella che l'atleta compirà nel corso dell'anno 2027.

NUOTO

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B	10 - 11 anni (2017-2016)	9 - 10 anni (2018-2017)
Esordienti A	12 - 13 anni (2015-2014)	11 - 12 anni (2016-2015)
Ragazzi	14 - 15 -16 anni (2013-2012-2011)	13 - 14 anni (2014-2013)
Juniores	17 - 18 anni (2010-2009)	15 - 16 anni (2012-2011)
Cadetti	19 - 20 anni (2008-2007)	17 - 18 anni (2010-2009)
Seniores	21 anni ed oltre (2006 e prec.)	19 anni ed oltre (2008 e prec.)

PALLANUOTO

	Categorie unificate per Maschi e Femmine
Esordienti	10-11-12 anni (2017-2016-2015)
Ragazzi/e	13-14 anni (2014-2013)
Allievi/e	15-16 anni (2012-2011)
Juniores	17-18 anni (2010-2009)
Cadetti	19-20 anni (2008-2007)
Seniores	21 anni ed oltre (2006 e precedenti)

TUFFI

Esordienti C2	10-11 anni (2017-2016)
Esordienti C1	12-13 anni (2015-2014)
Ragazzi	14-15 anni (2013-2012)
Juniores	16-17-18 anni (2011-2010-2009)
Seniores	19 anni e successivi (2008 e precedenti)

NUOTO ARTISTICO

Esordienti B	10 anni (2017)	
Esordienti A	11-12 anni (2016-2015)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2014-2013-2012-2011)	13-14-15 anni (2014-2013-2012)
Juniores	17-18-19-20 anni (2010-2009-2008-2007)	16-17-18-19 anni (2011-2010-2009-2008)
Seniores	21 anni e oltre (2006 e precedenti)	20 anni e oltre (2007 e precedenti)

FONDO

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B2	11 anni (2016)	10 anni (2017)
Esordienti A	12-13 anni (2015-2014)	11-12 anni (2016-2015)
Ragazzi - e	14-15-16 anni (2013-2012-2011)	13-14 anni (2014-2013)
Juniores	17-18 anni (2010-2009)	15-16 anni (2012-2011)
Cadetti	19-20 anni (2008-2007)	17-18 anni (2010-2009)
Seniores	21 anni e oltre (2006 e precedenti)	19 anni e oltre (2008 e prec.)

NOTA:

Nelle sole gare dei Campionati Italiani di categoria in Acque Libere valevoli ai fini della selezione per l'ammissione alle manifestazioni internazionali previste dal calendario delle attività agonistica (Mondiali ed Europei), le categorie dei partecipanti saranno equiparate alle categorie indicate dalla European Aquatics e dalla World Aquatics per il Settore Nuoto in Acque Libere. In tal caso le categorie di iscrizione saranno le seguenti:

Ragazzi - e	14-15-16 anni (2013-2012 -2011)	Maschi e femmine
Juniores	17-18 anni (2010-2009)	Maschi e femmine

SALVAMENTO – gare in piscina ed in acque libere

	MASCHI	FEMMINE
Esordienti B	10-11 anni (2017-2016)	9-10 anni (2018-2017)
Esordienti A	12-13 anni (2015-2014)	11-12 anni (2016-2015)
Ragazzi	14-15-16 anni (2013-2012-2011)	13-14 anni (2014-2013)
Juniores	17-18 anni (2010-2009)	15-16 anni (2012-2011)
Cadetti	19-20 anni (2008-2007)	17-18 anni (2010-2009)
Seniores	21 anni e oltre (2006 e precedenti)	19 anni e oltre (2008 e prec.)

MASTER:

Il tesseramento per gli atleti master prevede le seguenti categorie:

Nuoto, Fondo, Nuoto Artistico, Tuffi, Nuoto Salvamento	dai 20 anni (M20) e successivi (M25, M30, ecc.) (2007 e precedenti)
Pallanuoto	dai 30 anni (M30) e successivi (M35, M40, ecc.) (1997 e precedenti)

PROPAGANDA**Nuoto**

Nuoto Baby	Valido sino al compimento dei 5 (cinque) anni compresi
Esordienti	2020 – 2021
Giovanissimi	2018 – 2019
Allievi	2016 – 2017
Ragazzi	2014 – 2015
Juniores	2012 – 2013
Cadetti	2010 – 2011
Seniores	2008 – 2009
Amatori 20	2003 – 2007

Over	2002 e precedenti
------	-------------------

Salvamento

Esordienti	2020 – 2021
Giovanissimi	2018 – 2019
Allievi	2016 – 2017
Ragazzi	2014 – 2015
Juniores	2012 – 2013
Cadetti	2010 – 2011
Seniores	2008 – 2009
Amatori20	2003 – 2007
Over	2002 e precedenti

Nuoto Artistico

Giovanissimi	2018 – 2019 – 2020	
Esordienti B	10 anni (2017)	
Esordienti A	11-12 anni (2015-2016)	
	MASCHI	FEMMINE
Ragazzi/e	13-14-15-16 anni (2011-2012-2013-2014)	13-14-15 anni (2012-2013-2014)
Juniores	17-18-19-20 anni (2007 – 2008 – 2009 - 2010)	16-17-18-19 anni (2008 - 2009 – 2010 – 2011)
Seniores	21 anni e oltre (2006 e precedenti)	20 anni e oltre (2007 e precedenti)

Pallanuoto

Under 9	2018 – 2021
Under 11	2016 – 2017
Esordienti	2015
Ragazzi/Ragazze	2013 – 2014
Allievi/Allieve	2011 – 2012
Juniores	2009 – 2010
Over	2008 e precedenti

Tuffi

Propaganda C4 6/7 anni	2020 – 2021
Propaganda C3 8/9 anni	2018 – 2019
Propaganda C2 10/11 anni	2016 – 2017
Propaganda C1 12/13 anni	2014 – 2015
Propaganda Rag 14/15 anni	2012 – 2013
Amatori 16/24	2011 – 2003
Amatori 25/29	2002 – 1998
Amatori 30/39	1997 – 1988
Amatori 40/49	1987 – 1978
Amatori 50/59	1977 – 1968
Amatori 60 +	1967 +

(SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ)

Al Comitato Regionale _____

RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DI

☐ NUOTO	☐ PALLANUOTO
☐ NUOTO ARTISTICO	☐ SALVAMENTO
☐ TUFFI	☐ ALTRO (es. Acque Libere, Corsa-nuoto, ecc.)
☐ NUOTO SENZA CORSIE	

(barrare il/i casi d'interesse)

La scrivente Società Sportiva denominata _____ con sede in
 _____ Via/P.zza _____ Comune
 _____ Provincia _____ affiliata alla Federazione Italiana Nuoto per la stagione sportiva
 _____ con codice di affiliazione n. _____, preso atto della vigente normativa generale per l'attività
 di Propaganda

CHIEDE IL RICONOSCIMENTO

della manifestazione denominata:

Si richiedono i seguenti servizi che saranno a carico della Società, secondo le tariffe stabilite dal Comitato Regionale:

☐ **SANITARIO**☐ **GIURIA** completa (giudice arbitro, starter, addetto alla segreteria, speaker, addetto ai concorrenti)☐ **GIURIA** solo giudice arbitro☐ **CRONOMETRAGGIO**☐ **ALTRO** _____

(barrare il/i quadretti d'interesse)

La Società richiedente si impegna a:

- 1 – verificare che tutti i partecipanti alla manifestazione siano in regola con il tesseramento propaganda;
- 2 – consegnare in Comitato l'elenco delle società partecipanti;
- 3 – consegnare in Comitato il programma in formato digitale degli iscritti alle gare;
- 4 - consegnare in Comitato i risultati della manifestazione in formato digitale;
- 5 – compilare il foglio guida con i nominativi dei componenti della giuria e dei cronometristi (solo nel caso in cui la società non abbia fatto richiesta dei giudici GUG).

Si allega alla presente il programma della Manifestazione.

Data _____

Firma del Presidente della Società

(A CURA DEL COMITATO FIN COMPETENTE)

Spett.le Società

OGGETTO: riconoscimento della manifestazione

Lo scrivente Comitato Regionale _____, esaminata la richiesta pervenuta dalla Società _____ e verificato che il regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione in oggetto rispettano i criteri non agonistici dell'attività a carattere amatoriale, RICONOSCE la manifestazione denominata

“ _____ ”
(nome manifestazione)

Il riconoscimento della suddetta Manifestazione darà diritto alla utilizzazione della dicitura

 **Settore Propaganda**

sul materiale promozionale nonché alla possibilità di divulgare la gara attraverso i canali informativi del Comitato Regionale alla possibilità di richiedere una consulenza organizzativa e l'intervento in sede di gara di personalità del mondo del nuoto, locale o nazionale.

Data _____

Firma del Presidente C.R.

Referente territoriale Settore Scuole Nuoto e Propaganda Sig. _____

Il sottoscritto (cognome e nome) _____ *Cod. Atleta _____

*Sesso: [M] / [F] *nato il _____ *Comune _____

*Prov _____ *Cittadinanza _____ *Codice Fiscale _____

*Residente in (Via e numero civico) _____

*CAP _____ *Comune _____ *Prov. _____

*Stato _____ Tel. _____ Cell. _____ E-mail _____

Domicilio (se diverso da residenza) Via e numero civico _____

CAP _____ Comune _____ Prov. _____

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art.26 legge 15/68 e art.489 c.p.)

CHIEDE

di tesserarsi alla FIN tramite la società: _____ (codice _____)

TIPOLOGIA TESSERAMENTO	DISCIPLINA
☐ Agonista	☐ Nuoto ☐ Pallanuoto ☐ Tuffi ☐ Artistico ☐ Salvamento ☐ Fondo
☐ Master	☐ Nuoto ☐ Pallanuoto ☐ Tuffi ☐ Artistico ☐ Salvamento ☐ Fondo
☐ Propaganda	☐ Nuoto ☐ Pallanuoto ☐ Tuffi ☐ Artistico ☐ Salvamento

DICHIARAdi aver preso visione dello Statuto della FIN (disponibile sul sito www.federnuoto.it) e di accettare tutte le norme ivi contenute ed in particolare quelle relative al vincolo sportivo (art.5.9) ed al vincolo di giustizia (art.29).

Firma dell'atleta (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)



Nome e cognome di chi esercita la responsabilità genitoriale _____

ATTESTAdi aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (<https://www.federnuoto.it/home/privacy>) che dichiara di conoscere integralmente.

Consenso al trattamento dei dati personali per l'invio, tramite FIN, di comunicazioni commerciali e promozionali da parte degli sponsor e aziende partner della Federazione, senza diffusione dei dati personali a soggetti esterni.

☐ **ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO**☐ **NEGA IL PROPRIO CONSENSO**

L'eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull'esito della procedura di tesseramento.

Data: _____ Firma dell'atleta (o di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Il Presidente della Società DICHIARA che:

- 1) L'atleta è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive per quanto concerne la certificazione di idoneità così come prevista dalla vigente normativa sanitaria riportata nella Normativa FIN
- 2) Nei casi di tesseramento libero e vincolo sportivo normativo di non aver sottoscritto con l'atleta interessato alcun contratto di lavoro sportivo e di non aver ricevuto comunicazione di recesso al rinnovo del tesseramento nei termini stabiliti.

Data: _____ Timbro e firma del Presidente della Società

***Campi obbligatori**

Modulo 4. Tesseramento atleta non italiano e/o Richiesta transfer

RICHIESTA TESSERAMENTO DI ATLETA NON ITALIANO
RICHIESTA TRANSFER da e per l'estero

La Società di PALLANUOTO: _____ codice affiliazione _____

Militante nel Campionato di Pallanuoto Serie _____ maschile ☐ femminile ☐

tel. _____ e-mail: _____ PEC _____

dichiaradi aver preso visione delle normative sul tesseramento di giocatori di pallanuoto stranieri emanate dalla FIN e dalla European Aquatics e di voler **tesserare**, per la stagione agonistica 20____/20____ l'Atleta sottoindicato:

Cognome: _____ Nome: _____ Data di nascita: _____

codice di tessera n. _____ con contratto di lavoro sportivo: SI ☐ dal _____ al _____NO ☐☐ già in forza alla medesima Società nella passata stagione.☐ attualmente tesserato per il Club: _____

affiliato alla Federazione di: _____

☐ di voler tesserare quale sostituto/a l'Atleta

attualmente tesserato per il club: _____

affiliato alla Federazione di: _____

☐ tesserato con codice di tesseramento n. _____ nella stagione 20____/20____

per la Società _____

Data Firma e Timbro del Presidente della Società

Modulo 5. Dichiarazione nominativa d'assenso per visto ingresso

[PER LE SOCIETÀ: DA TRASCRIVERE SU CARTA INTESTATA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO/PERMESSO SOGGIORNO DEGLI SPORTIVI NON U.E.]

ALLA FEDERAZIONE _____
 ALL'ATLETA/TECNICO _____
 ALLA QUESTURA DI _____

OGGETTO: richiesta di dichiarazione nominativa d'assenso all'attività sportiva dilettantistica.

La Società Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Comune _____ C.a.p. _____ Prov. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

Intende avvalersi per l'impiego a titolo dilettantistico a tempo determinato della durata di mesi _____ dello sportivo:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso ☐ M ☐ F

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

In qualità di: ☐ Atleta - ☐ Tecnico

Si prega di interessare la Rappresentanza Diplomatica Italiana di _____ a provvedere al rilascio del visto.

La Società si impegna a fornire alloggio, assistenza, sostentamento, nonché a sostenere le spese di rimpatrio allo sportivo extracomunitario dilettante.

TIMBRO E FIRMA

Titolare/legale rappresentante

PER LE SOCIETÀ SPORTIVE

ALLA FEDERAZIONE _____

OGGETTO: richiesta di rinnovo permesso di soggiorno per attività sportiva dilettantistica.

La Società Sportiva _____

C.F. _____ P.I. _____

Con Sede in _____ n. _____

Codice affiliazione _____

Titolare/legale rappresentante:

Cognome _____ Nome _____

chiede il rinnovo del permesso di soggiorno presso la Questura di _____

per il periodo dal _____ al _____ per lo sportivo/a:

Cognome _____ Nome _____

Stato Civile _____ Sesso M ☐ F ☐

Data di nascita _____

Stato di nascita _____ Cod. Stato _____

Luogo di nascita _____

Cittadinanza _____

Residente in (Stato estero) _____ Cod. Stato _____

Località _____

Residente in ITALIA:

Comune _____ Indirizzo _____

In qualità di: Atleta ☐ - Tecnico ☐

La Società si impegna a garantire tutte le spese di mantenimento, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficiente sia per la durata del soggiorno sia per il rientro nel Paese di provenienza.

TIMBRO E FIRMA

Titolare/legale rappresentante

N.B.: Alla richiesta deve essere allegata copia del permesso di soggiorno in scadenza

RICHIESTA NULLA-OSTA PER LA CESSAZIONE DEL VINCOLO
(AL PRIMO ANNO DI VINCOLO SPORTIVO NORMATIVO)

Spett.le Società

Raccomandata a/r o Pec

Il sottoscritto Atleta _____ Data di nascita _____

Codice Fiscale _____

RICHIEDE

il nulla-osta al trasferimento da questa Spettabile Società per i motivi di seguito indicati:

Data _____ Firma dell'Atleta _____

Firma di uno dei genitori (in caso di atleta minorenni) _____

PARTE RISERVATA ALLA SOCIETÀ

All'Atleta

Raccomandata a/r o Pec

Con riferimento alla richiesta di nulla-osta si restituisce il presente modulo.

Si dichiara che il nulla-osta è stato CONCESSO / RIFIUTATO (depennare la voce che non interessa).

Timbro e firma del Presidente della Società
(o di chi ne fa le veci)

Data _____

Fac-simile da mettere su carta intestata della Società.

Luogo e Data

Segreteria Generale FIN. – Ufficio Tesseramenti
e, p.c.,

Al Gruppo Sportivo _____

Oggetto: Lettera attività atleta _____

Con riferimento a quanto previsto dai commi 7 e 8 dell'art. 4 dello Statuto federale, nonché alle disposizioni legislative che regolano l'attività del Gruppo Sportivo in indirizzo, si richiede il nulla osta della Direzione Sportiva della FIN sulla richiesta di autorizzare l'atleta _____ codice tesseramento _____, a svolgere dal _____ al _____ un periodo di allenamento presso la sede della scrivente Società sportiva, finalizzato alla preparazione della stagione agonistica _____.

Si prega di comunicare le determinazioni che saranno assunte dalla Direzione Sportiva alla scrivente Società e al Gruppo Sportivo interessato affinché quest'ultimo possa adottare gli atti di sua competenza.

Si precisa, infine, che rischi e oneri relativi alle predette attività rimarranno a carico della scrivente Società, manlevando al riguardo da ogni responsabilità sia il Gruppo Sportivo che la Federazione Nuoto, fermo restando la validità delle coperture assicurative collegate con il tesseramento federale.

Cordiali saluti.

Data ____/____/____

Firma Presidente Società _____

MODULO RICHIESTA INSERIMENTO NUOVO IMPIANTO o VARIAZIONE DATI ANAGRAFICI IMPIANTO da inviare tramite mail a: anagrafe.impianti@federnuoto.it	
---	--

Inserimento nuovo Impianto ☐Variazione Impianto esistente ☐

Denominazione Impianto:

In caso di variazione, indicare anche la Denominazione del vecchio impianto:

Comune:

Provincia:

Indirizzo:

Civico:

CAP:

Telefono:

Mail:

Tipologia impianto (indicare una sola voce):

Impianto monovalente al chiuso ☐ Impianto monovalente all'aperto ☐Impianto polivalente al chiuso ☐ Impianto polivalente all'aperto ☐Impianto monovalente all'aperto e al chiuso ☐ Impianto polivalente all'aperto e al chiuso ☐

Proprietà (indicare una sola voce):

Amministrazione comunale o Azienda comunale ☐ Amministrazione regionale ☐Amministrazione statale ☐ Amministrazione provinciale ☐Consorzio e/o Associato di Comuni o Comunità Montana ☐Ente Militare o categorie assimilate ☐Scuola pubblica ☐ Scuola privata ☐Università Privata ☐ Università pubblica ☐Enti morali e istituzioni religiose ☐CRAL o circolo aziendale di ente pubblico ☐ CRAL o circolo di ente privato ☐Privata (di singoli o associati) ☐ Mista ☐CONI ☐ Ente di Promozione Sportiva ☐ Federazione Sportiva Nazionale ☐Società Sportiva ☐ Altro ☐

- segue -

Vasca 1 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie:

Copertura (indicare una sola voce):

Senza copertura ☐ Copertura parziale ☐ Copertura mobile ☐ Totalmente al chiuso ☐

Vasca 2 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie:

Copertura (indicare una sola voce):

Senza copertura ☐ Copertura parziale ☐ Copertura mobile ☐ Totalmente al chiuso ☐

Vasca 3 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie:

Copertura (indicare una sola voce):

Senza copertura ☐ Copertura parziale ☐ Copertura mobile ☐ Totalmente al chiuso ☐

Vasca 4 (misure vasca da esprimere in metri):

Lunghezza: Larghezza: Altezza Min.: Altezza Max: Numero corsie:

Copertura (indicare una sola voce):

Senza copertura ☐ Copertura parziale ☐ Copertura mobile ☐ Totalmente al chiuso ☐

Società:

COD. AFFILIAZIONE

Nome e Cognome del compilatore:

Data:

Firma:

Spett.le Società

Raccomandata a/r o Pec

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' CONTRARIA AL RINNOVO AUTOMATICO DEL TESSERAMENTO

Il sottoscritto ATLETA _____ nello stato
di tesseramento libero o al secondo anno di vincolo sportivo normativo per la SOCIETA' SPORTIVA
_____ (Cod. Affiliazione _____),

in possesso di tessera rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto n. _____, residente in

_____ Prov. _____

Via _____ civico _____ CAP _____ Codice

Fiscale _____

con la firma della presente

ESPRIME VOLONTA' CONTRARIA

al rinnovo automatico del tesseramento per la stagione sportiva successiva ai sensi dell'art.5, comma 9,
dello Statuto Federale.

In fede.

Data _____ Firma dell'Atleta _____

Firma di uno dei genitori (in caso di atleta minorenni) _____

(da redigere su CARTA INTESTATA del proprietario/gestore dell'impianto)

Il sottoscritto _____ Legale rappresentante/Amministratore pro tempore della
Società _____ in qualità di proprietario/gestore dell'impianto
denominato _____ sito nel comune di
_____ in Via/Piazza _____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall'articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria
responsabilità,

Dichiara

☐ Di utilizzare il predetto impianto per le attività sportive della suddetta Società per la stagione agonistica
_____ al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività sportiva federale.

☐ Di mettere a disposizione della Società Sportiva denominata:
_____ (cod. affiliazione _____) un
adeguato spazio acqua presso il suddetto impianto per la stagione agonistica _____ al fine di
consentire a detta Società il regolare svolgimento dell'attività sportiva federale.

Data

Timbro e Firma

(da redigere su CARTA INTESTATA della Società)

NOMINA RESPONSABILE SAFEGUARDING

Con la presente il sottoscritto....., legale rappresentante della Società Cod. Affiliazione..... con sede in..... mail.....PEC.....

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'articoli 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità,

PRESO ATTO

delle normative Safeguarding emanate dalla FIN e pubblicate nell'apposita sezione del sito federale

DICHIARA

- di aver provveduto alla nomina del Responsabile Safeguarding nella persona di (cognome, nome, data di nascita) C.F., email, il quale sottoscrive la presente in segno di accettazione;
- di aver assegnato una mail dedicata al suddetto Responsabile per l'invio delle eventuali segnalazioni allo stesso indirizzate, di seguito indicata:.....;
- di aver provveduto ad informare i tesserati della suddetta nomina tramite affissione presso la bacheca sociale e pubblicazione sul sito web della Società;
- **[BARRARE UNA DELLE CASELLE CHE SEGUONO INDICANDO LA FATTISPECIE DI INTERESSE]**
 - ☐ di aver provveduto ad adottare - sulla base delle apposite Linee Guida adottate dalla FIN con il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" – i propri modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi;
 - ☐ di aver provveduto ad optare all'applicazione delle Linee Guida emanate da altro Organismo affiliante, denominato [.....] e che la presente assolve all'obbligo di comunicazione al Responsabile federale delle politiche di safeguarding della FIN previsto dalla normativa vigente.

Data ____/____/____

Firma Presidente Società

Il Responsabile Safeguarding dichiara di accettare l'incarico e ATTESTA di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (<https://www.federnuoto.it/home/privacy>) che dichiara di conoscere integralmente.

Firma Responsabile Safeguarding